



Senato della Repubblica

Archivio storico

FONDO : BENTIVESOVA

serie : I VICENDE PROCESSUALI

b. : 8

fasc. : VA 20 ATTI PROCESSO PRIEBKE

20616

M.

[Handwritten signature]

12595



REPUBBLICA ITALIANA

Udienza pubblica

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

del 16.11.1998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sentenza

SEZIONE I PENALE

n. 1230/98

composta dagli Ill.mi Sigg.

Reg. Gen.

Dott. SACCHETTI Francesco

Presidente

n. 24455/98

1. Dott. GEMELLI Torquato

Consigliere

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

2. " ROSSI Bruno

"

Richiesta copia studio
del Sig. IL SOLE 24 ORE

3. " CANZIO Giovanni

"

relatore

per diritti L. 12.000
il 1 DIC 1998

4. " DELEHAYE Enrico

"

IL CANCELLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

sul ricorso proposto da:

Richiesta copia studio
del Sig. AGI

1) HASS Karl, nato a Elmscherhagen (Kiel - Germania) il 5.10.1912

per diritti L. 12.000

2) PRIEBKE Erich, nato a Berlino (Germania) il 29.7.1913

il 1 DIC 1998
IL CANCELLIERE

avverso la sentenza della Corte militare d'appello in data 7 marzo 1998 che, in parziale riforma di quella 22 luglio 1997 del Tribunale militare di Roma, condannava entrambi gli imputati alla pena dell'ergastolo per il reato di "concorso in violenza con omicidio aggravato e continuato in danno di cittadini italiani" (artt. 13 e 185, co. 1 e 2, c.p.m.g., in relazione agli artt. 81, 110, 575, 577, nn. 3 e 4, 61 n. 4 c.p.), in Roma località Cave Ardeatine il 24 marzo 1944.

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere, dott. Giovanni Canzio;

Richiesta copia studio
dal Sig. ANSA

per diritti L. 12.000
il 1 DIC 1998

IL CANCELLIERE



1

Udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale militare, dott. Vittorio Garino, il quale ha concluso: per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al

diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante prevista dall'art. 59 n. 1 c.p.m.p., e per il rigetto nel resto dei ricorsi degli imputati; per l'accoglimento del ricorso della parte civile Roberto Massari e per la condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalla medesima parte civile nel giudizio di secondo grado;

Uditi i difensori delle parti civili: avv. P. Nicotera, avv. Domenico Panetta, avv. Sebastiano Di Lascio, avv. Marcello Gentili, avv. Giancarlo Maniga, avv. G. Lo Mastro, avv. Bruno Andreozzi, avv. Paolo A. Sodani;

Uditi i difensori degli imputati: avv. Alberto Pisani per Karl Hass; avv. prof. Carlo Taormina e avv. Giosué Bruno Naso per Erich Priebke.

FATTO

1.- I tragici eventi di cui è causa sono stati ampiamente ricostruiti nei diversi giudizi di merito celebrati dal dopoguerra ad oggi, secondo percorsi di lettura sostanzialmente omogenei in linea di fatto, ma che devono essere necessariamente rammentati - sia pure in sintesi - in questa sede.

Alle ore 15 del 23 marzo 1944 all'interno della città di Roma, in via Rasella, al passaggio di una compagnia di polizia tedesca del battaglione "Bozen" avveniva lo scoppio di una carica di esplosivo accompagnato dal lancio di bombe a mano: all'esito dell'attentato, opera di una squadra di partigiani italiani appartenente all'organizzazione clandestina di resistenza contro le forze militari occupanti, perdevano la vita trentadue soldati tedeschi.

Il ten. col. delle SS Herbert Kappler, comandante dell'Aussenkommando della polizia e del servizio di sicurezza di via Tasso durante l'occupazione di Roma da parte delle forze armate tedesche, giunto poco dopo sul posto con i suoi diretti collaboratori, ebbe immediato incarico dal gen. Maeltzer, comandante tedesco di Roma, di occuparsi dell'attentato; ma la ricerca e la

punizione degli autori dell'attentato non constitui la fondamentale attività dell'autorità militare o di polizia, perché nel corso di una conversazione svoltasi alle ore 17 fra il Maeltzer e il Kappler, interrotta da colloqui telefonici con il gen. von Mackensen, comandante della 14ª armata, si discusse esclusivamente del tema delle misure di rappresaglia da adottare mediante fucilazione di un non ancora definito numero di persone disponibili - fra quelle che erano state condannate a morte o all'ergastolo o arrestate per reati punibili con la morte: c.d. "todeswürdige" -, fino al limite di dieci di esse per ogni militare tedesco deceduto; il Kappler fu incaricato di preparare l'elenco di tali persone.

Ritornato in ufficio ed appreso che dal m. llo Kesserling era giunto l'ordine - impartito "da molto più in alto", forse addirittura da Hitler - di fucilare entro 24 ore un numero di cittadini italiani decuplo di quello dei soldati morti, il Kappler ebbe una conversazione telefonica col gen. Harster, conclusasi con la determinazione di integrare l'ancora insufficiente numero dei destinati a morte con cinquantasette ebrei detenuti in base a un precedente rastrellamento e in attesa di avviamento ai campi di concentramento; nella notte il Kappler, con l'aiuto dei suoi collaboratori, compilò una lista di duecentosettanta persone e la mattina successiva fece richiesta alla polizia italiana di preparare una seconda lista - denominata "Caruso" dal nome del questore dell'epoca - di altre cinquanta persone, scelte fra i detenuti a disposizione di quella polizia, onde raggiungere il numero di trecentoventi fissato per la rappresaglia.

Nel corso di un incontro svoltosi alle ore 12 del 24 marzo nell'ufficio del gen. Maeltzer, a seguito delle difficoltà frapposte dal magg. Dobrik del battaglione Bozen e dal col. Hanser del comando della 14ª armata all'esecuzione della rappresaglia con i propri uomini, fu ordinato al Kappler di provvedere ad essa nel numero di trecentoventi persone indicate nelle liste.

Il Kappler, riuniti a rapporto gli ufficiali, dispose che tutti gli uomini del suo comando partecipassero all'esecuzione agli ordini del cap. Schutz, mediante l'esplosione di un solo colpo di pistola alla testa di ciascuna vittima, mentre il cap. Priebke fu incaricato del controllo del numero delle persone via via fucilate e il cap. Kochler di trovare una cava idonea per l'esecuzione, i cui

ingressi si potessero chiudere in modo da trasformarla in camera sepolcrale, ciascuno degli

ufficiali avrebbe dovuto eseguire personalmente almeno una uccisione a fini d'esemplarità per la truppa; informato poco dopo del sopravvenuto decesso di un altro soldato tedesco, il Kappler dispose d'includere nell'elenco altri dieci ebrei arrestati quella mattina.

La fucilazione ebbe luogo a partire dal pomeriggio fino alla sera del 24 marzo all'interno delle Cave Ardeatine: nell'antistante piazzale giungevano gli autocarri con le vittime, provenienti - quelle della lista tedesca - dal carcere di via Tasso e - quelle della lista "Caruso" - dal carcere di Regina Coeli; le operazioni erano dirette dal cap. Schutz, il quale avvertì i militari della truppa che quanti non si sentivano di sparare non avevano altra via d'uscita che mettersi accanto alle vittime designate; cinque soldati tedeschi prendevano in consegna cinque vittime, le accompagnavano in fondo alla cava debolmente illuminata da torce, le costringevano a inginocchiarsi - col passare delle ore anche sopra i cadaveri accatastati di coloro che le avevano preceduti - con la testa reclinata in avanti e ciascuno di essi sparava un colpo di pistola alla nuca della persona in consegna; i cadaveri, trasportati da alcuni soldati, venivano ammucchiati fino all'altezza di un metro, in fondo alla cava, alla vista di coloro che entravano subito dopo avere sentito le grida e gli spari; ciascuno degli ufficiali partecipò personalmente almeno ad un'esecuzione; il soldato Amons, inorridito dallo spettacolo, svenne e non ebbe la forza di sparare, sostituito a tal fine dai suoi commilitoni; l'esitante soldato Wetjen fu accompagnato dallo stesso Kappler all'interno della cava; i nomi delle vittime venivano cancellati di volta in volta dall'elenco tenuto dal cap. Priebke, rimasto sul posto fino alle ore 19 quando ebbe termine l'eccidio; ciascuno degli ufficiali eseguì personalmente almeno due uccisioni per dare l'esempio alla truppa; subito dopo alcune mine fatte brillare chiusero l'accesso alla cava.

I morti furono complessivamente trecentotrentacinque, quindici in più rispetto ai trecentoventi corrispondenti al fissato parametro di dieci a uno; cinque di essi, condotti sul luogo dell'eccidio insieme con gli altri trecentotrenta, vennero individuati e collocati in disparte nel piazzale antistante dove furono visti dal ten. Kofler parlare col Kappler, mentre il disertore austriaco

Raider, pure condotto sul luogo della rappresaglia, fu ricondotto a via Tasso in considerazione della sua nazionalità.

Il giorno successivo lo Schutz e il Priebe riferirono al Kappler che erano state fucilate cinque persone in più, sostenendo che la lista "Caruso" comprendeva cinquantacinque anziché cinquanta persone; ma ciò non corrispondeva al vero perché, in base al successivo riconoscimento delle salme, il numero dei detenuti a disposizione della polizia italiana risultò esattamente di cinquanta, sì che le cinque persone in più dovevano essere a disposizione del comando tedesco; in quello stesso giorno i giornali italiani pubblicarono il comunicato relativo all'attentato di via Rasella ed alla fucilazione di dieci "comunisti badogliani" per ciascuno dei trentadue soldati tedeschi morti; solo a seguito del successivo dissotterramento si scoprì il reale numero delle persone uccise, trecentotrentacinque anziché trecentoventi.

2.- Nell'immediato dopoguerra, all'esito d'istruttoria sommaria, venne disposto il rinvio a giudizio del ten. col. H. Kappler e degli ufficiali di grado inferiore Domizlaff, Clemens, Quapp, Schutze e Wiedner - pure in servizio presso il medesimo comando militare - per rispondere del reato di concorso in violenza con omicidio continuato in danno di cittadini italiani di cui agli artt. 13 e 185, co. 1° e 2°, c.p.m.g., in relazione agli artt. 81, 110, 112 n. 1, 575, 577, nn. 3 e 4, 61 n. 4 e 5 c.p., e per il Kappler con le ulteriori aggravanti previste dall'art. 112 n. 2 e 3 c.p., "... perché, quali appartenenti alle forze armate tedesche, nemiche dello Stato italiano, in concorso tra loro e con circa 40-50 militari delle SS tedesche, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza necessità né giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra e in esecuzione di sanzioni collettive stabilite per un attentato commesso il 23.3.1944 in via Rasella a Roma, cagionavano, mediante colpi d'arma da fuoco esplosi con premeditazione, cinque per volta, alla nuca di ogni vittima, la morte di trecentotrentacinque persone, in grandissima maggioranza cittadini italiani, militari e civili, che non prendevano parte alle operazioni belliche, e precisamente n. 154 persone a disposizione dell'Aussenkommando sotto inchiesta di polizia, n. 43 persone a disposizione del tribunale militare tedesco - 1 assolta, 23 in attesa di giudizio, 16

condannate a pene detentive temporanee e 3 alla pena di morte - n. 50 persone a disposizione della questura fermate per motivi politici o di p.s., n. 10 persone arrestate nei pressi di via Rasella, n. 3 persone non identificate e n. 75 ebrei, in Roma località Cave Ardeatine, il 24 marzo 1944".

Il tribunale militare territoriale di Roma, dopo avere ricostruito analiticamente le vicende dell'attentato partigiano di via Rasella del 23 marzo 1944, nel quale rimanevano uccisi 33 soldati tedeschi, e della reazione dell'esercito occupante mediante la citata esecuzione collettiva presso le Cave Ardeatine nel giorno successivo, qualificato illegittimo il ricorso alla "rappresaglia" per l'enorme sproporzione fra le conseguenze dell'attentato e il numero delle vittime, in assenza altresì di necessità bellica o di giustificato motivo, effettuava (quanto alla posizione di vertice gerarchico del Kappler e alla relativa "indagine sul dolo" dell'imputato) una distinzione tra la fucilazione di trecentoventi persone, corrispondenti all'ordine dato dal gen. Maeltzer di uccidere dieci italiani per ogni soldato tedesco ucciso - trentadue al momento dell'ordine -, quella di ulteriori dieci persone, ordinata direttamente dal Kappler dopo essere stato informato del sopravvenuto decesso di un soldato tedesco, e quella infine di altre cinque persone eccedenti l'originaria lista delle vittime, distinzione di cui appare opportuno riportare alcuni passaggi motivazionali.

"... L'ordine di uccidere trecentoventi persone in relazione a trentadue morti, pur essendo illegittimo in quanto quelle fucilazioni costituivano degli omicidi, non può affermarsi con sicura coscienza che tale sia apparso al Kappler...", ovvero che questi "... abbia avuto coscienza e volontà di obbedire a un ordine illegittimo...", in considerazione dello "stato d'animo di solidarietà verso i tedeschi morti", dell'"abito mentale portato all'obbedienza pronta formato nell'organizzazione delle SS dalla disciplina rigidissima", della circostanza che ordini analoghi in precedenza erano stati eseguiti in varie zone d'operazione, della circostanza che il comando, proveniente dal gen. Maeltzer, potesse risalire addirittura a un ordine del Fuehrer.

Piena era invece la responsabilità del Kappler per la fucilazione di altri dieci ebrei - costituenti dieci omicidi volontari continuati - da lui autonomamente disposta dopo avere appreso della

sopravvenuta morte di un soldato tedesco senza avere ricevuto alcun ordine in proposito: egli agì

"arbitrariamente e illegalmente nell'intento di porre in rilievo la sua personalità come quello di chi adotta pronte, energiche e spregiudicate misure", onde accrescere "il suo prestigio davanti ai capi nazisti", rinvenendosi "la causale nella sfrenata e aberrante ambizione dell'uomo... permeato fino all'esasperazione di nazismo".

La fucilazione delle altre cinque persone, prelevate in più del numero stabilito fra i detenuti a disposizione dei tedeschi, fu dovuta invece ad un "errore", perché "... il cap. Schutz e il cap. Priebke, preposti alla direzione dell'esecuzione e al controllo delle vittime nella frenetica foga di effettuare l'esecuzione con la massima rapidità, non s'accorsero che esse erano estranee alle liste fatte in precedenza...", sì che "la loro uccisione si riporta alle insufficienti ed inopportune direttive date dal Kappler per un'esecuzione in grande massa e alla straordinaria negligenza di quei due capitani": il Kappler, oltre che dei dieci omicidi volontari suindicati, risponde anche di questi 5 omicidi a titolo di *aberratio ictus* ex art. 82, co. 2°, c.p.

Il Kappler veniva pertanto condannato, con sentenza di data 20.7.1948, alla pena dell'ergastolo per gli indicati omicidi volontari continuati e pluriaggravati dall'aver agito con crudeltà verso le vittime, con premeditazione e con approfittamento di circostanze minoratrici della privata difesa, nonché ai sensi degli artt. 47 n. 2 e 58 c.p.m.p.

Quanto alla posizione degli altri cinque imputati, che avevano ricevuto ordine dal Kappler di partecipare all'esecuzione collettiva di cittadini italiani conseguente all'attentato partigiano, osservava il tribunale che: taluni, sebbene avessero presenziato alle prime indagini come il Domzilaff e il Clemens, ovvero avessero collaborato nella compilazione delle liste come il Quapp, "non erano a conoscenza di tutti gli elementi di fatto noti al loro superiore e tanto meno del contenuto dei colloqui che questi aveva avuto con le autorità superiori"; altri, come lo Schutze e il Wiedner, "erano stati riuniti qualche ora prima dell'esecuzione e assieme ad altri erano stati condotti alle Cave Ardeatine"; loro "non sapevano che dieci persone venivano fatte fucilare al di

~~fuori dell'ordine ricevuto né intervenivano in quell'attività che doveva determinare per errore la morte di cinque persone".~~

Tenuto conto dell'appartenenza ad un'organizzazione dalla disciplina rigidissima, dell'abito mentale portato alla pronta obbedienza, del timore di una denuncia al tribunale militare delle SS, e considerato che questi imputati "erano ignari dell'esatta situazione che portava alla fucilazione mentre erano a conoscenza che ordini aventi lo stesso contenuto spesso erano stati eseguiti in zone d'operazioni", il tribunale riteneva dovesse escludersi che loro "avessero coscienza e volontà di eseguire un ordine illegittimo" e, con la medesima sentenza, li assolveva "per avere agito nell'esecuzione di un ordine di un superiore".

Il tribunale supremo militare, pur rettificando la motivazione della prima decisione sulla "rappresaglia" per l'attentato partigiano - nel senso di escluderne in radice la legittimità da parte dell'esercito tedesco occupante -, ne confermava la ricostruzione fattuale della vicenda e le valutazioni, in punto sia di "dubbio circa la coscienza e la volontà dell'imputato di obbedire ad un ordine criminoso per quanto ha tratto alla fucilazione dei trecentoventi" che di responsabilità per l'uccisione delle altre quindici persone; e pertanto, nonostante l'esclusione dell'aggravante della premeditazione per quest'ultimi delitti ("per l'immediata contestualità tra la notizia del decesso del 33° soldato e la deliberazione di aggiungere altre dieci persone all'elenco delle vittime" e, quanto all'uccisione degli altri cinque, per l'esecuzione "commessa in continenti dell'intera strage"), con sentenza in data 25.10.1952, divenuta irrevocabile il 19.12.1953 a seguito di declaratoria d'inammissibilità del ricorso per cassazione, respingeva il ricorso del Kapler

3.- Herbert Hass e Erich Priebke - maggiore e, rispettivamente, capitano delle SS germaniche - sono stati infine chiamati a rispondere davanti al tribunale militare di Roma del reato di "concorso in violenza con omicidio continuato in danno di cittadini italiani", di cui agli artt. 13 e 185, commi 1° e 2° c.p.m.g., in relazione agli artt. 81, 110, 575, 577 nn. 3 e 4, 61 n. 4 c.p., in concorso con Herbert Kapler ed altri militari tedeschi (alcuni dei quali già giudicati con le summenzionate

sentenze), "per avere cagionato la morte di trecentotrentacinque persone, per lo più cittadini italiani, militari e civili, che non prendevano parte alle operazioni belliche, con premeditata esecuzione a mezzo di colpi d'arma da fuoco, in Roma, loc. Cave Ardeatine, in data 24 marzo 1944 durante lo stato di guerra tra l'Italia e la Germania".

Il tribunale, pur affermando di condividere integralmente la ricostruzione degli eventi riportata nelle decisioni passate in giudicato riguardanti Kappler e gli altri cinque ufficiali del comando tedesco - recepite ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. -, ribadita la tesi dell'illegittimità della rappresaglia contro la popolazione civile a seguito dell'attentato partigiano di via Rasella per difetto dei presupposti della proporzionalità e della necessità, escludeva in premessa l'effetto preclusivo della *res judicata* formatasi in quel diverso giudizio nei confronti degli odierni imputati, pure concorrenti nel medesimo reato, attesa l'autonomia di ciascuna posizione concorsuale e di ciascun rapporto processuale.

Sono stati innanzi tutto identificati i ruoli rispettivamente svolti dall'Hass e dal Priebke all'interno del Comando militare tedesco di Roma (il primo, quale dirigente del 6° reparto delle SS cui era demandato il servizio informazioni politiche col compito di occuparsi dello spionaggio all'estero, con proprio ufficio e relativa autonomia funzionale presso l'Ambasciata germanica; il secondo, alle dirette dipendenze del ten. col. Kappler e del pari grado cap. Schutz nell'ambito del 4° reparto dell'Aussenkommando della polizia politica e del servizio di sicurezza di via Tasso, ufficiale di collegamento con l'Ambasciata germanica, uomo di massima fiducia del Kappler nell'organizzazione romana delle SS, partecipe personalmente ad operazioni di polizia repressiva, arresti, interrogatori, torture di coloro che venivano imprigionati nel carcere tedesco di via Tasso) e nella realizzazione dell'eccidio delle Cave Ardeatine (il Priebke collaborò alla preparazione dell'eccidio, mediante la formazione e la tenuta degli elenchi dei prigionieri, e alla loro uccisione, "in posizione di assoluta preminenza organizzativa", mentre l'Hass venne informato dal Kappler e chiamato a partecipare alla riunione operativa con gli ufficiali la mattina del 24 marzo, presenziò

alla fase dell'esecuzione, dall'inizio alla fine, mediante la personale uccisione di almeno due prigionieri per dare l'esempio alla truppa).

Si è poi affermato - secondo una rilettura delle medesime risultanze probatorie del processo Kappler condotta alla luce delle dichiarazioni successivamente rese dal teste Cecconi e dall'imputato Hass (il Kappler gli aveva raccontato la mattina del 25 marzo che per errore erano state portate 335 anziché 330 persone e "poiché cinque persone in più alla fine c'erano, erano state passate per le armi") - che l'uccisione delle cinque persone eccedenti il numero dei trecentotrenta fu posta in essere, al fine di "eliminare testimoni pericolosi" e non "lasciare tracce", con piena consapevolezza, massima del Priebke, affidatario delle liste e preposto dall'inizio alla fine alla chiamata e alla formazione dei gruppi di cinque persone avviate, l'una dopo l'altra, a morte e alla loro cancellazione dalle liste in corrispondenza dei nominativi ivi segnati.

Il tribunale, escluse le cause di giustificazione dell'adempimento di un ordine gerarchico - per il suo contenuto intrinsecamente e manifestamente criminoso - e dello stato di necessità - quantomeno per l'evidente sproporzione fra il pericolo in ipotesi incombente su di essi e il fatto commesso -, dichiarava con sentenza in data 22.7.1997 gli imputati colpevoli di concorso nel delitto di violenza con omicidio continuato e pluriaggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione (quest'ultima ascrivibile al solo Priebke, ma estensibile all'Hass a norma dell'art. 118 c.p., applicabile nella formulazione previgente la novella del 1980 in forza del principio di ultrattività della legge penale militare di guerra sancito dall'art. 23 c.p.m.g.).

Ritenute sussistenti per entrambi gli imputati l'attenuante dell'art. 59 n. 1 c.p.m.p. per essere stati determinati dal Kappler, superiore gerarchico, a concorrere nella commissione del reato, e le attenuanti generiche, nonché per il solo Hass anche quella della minima importanza nella partecipazione al reato di cui all'art. 59 n. 2, c.p.m.p., quel giudice escludeva la possibilità di procedere al giudizio di comparazione fra esse (dovendosi apprezzare in quel caso la subvalenza delle attenuanti) ed applicava l'art. 69 co. 4° c.p. nella formulazione previgente la novella del 1974 in forza della citata ultrattività della legge penale di guerra.

Affermata quindi l'imprescrittibilità del reato, siccome astrattamente punibile con la pena

dell'ergastolo e configurabile come crimine di guerra contro l'umanità secondo il diritto internazionale, l'Hass veniva condannato alla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione e il Priebke a quella di anni 15 di reclusione, pene parzialmente condonate nella misura di anni 10, oltre al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili e alla rifusione delle relative spese di difesa.

4.- La corte militare d'appello, in accoglimento del gravame della pubblica accusa e in parziale riforma della citata decisione di primo grado, escluse per entrambi gli imputati le attenuanti di cui agli artt. 62-bis c.p. e 59 n. 1 c.p.m.p. e per l'Hass anche quella di cui all'art. 59 n. 2 c.p.m.p., li condannava alla pena dell'ergastolo, oltre la rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, con esclusione delle parcelle presentate da difensori sprovvisti di procura speciale per il giudizio d'appello.

La corte recepiva la narrazione degli eventi contenuta nelle citate decisioni del 1948 e del 1952 con alcune rettificazioni e integrazioni necessitate dal sopravvenire di risultanze probatorie, ad esempio in tema di: ruolo e posizione dei due imputati all'interno dell'organizzazione romana delle SS e modalità di partecipazione di ciascuno di essi alla varie fasi dell'eccidio; formazione e veicolazione dell'ordine ricevuto dal Kappler di fucilare "ostaggi italiani" e "condannati a morte" in numero di dieci a uno, a titolo di rappresaglia per le uccisioni dei soldati tedeschi nell'attentato partigiano di via Rasella, e di autonome determinazioni dello stesso; deliberata e clandestina uccisione di cinque persone in più rispetto alla voluta proporzione di dieci a uno per i motivi indicati dal giudice di primo grado.

Disattendeva quindi la tesi difensiva della preclusione processuale nascente dal giudicato - *in parte qua* - assolutorio, formatosi nel 1948 nel processo a carico di H. Kappler e di altri cinque ufficiali tedeschi che avevano partecipato all'eccidio delle Cave Ardeatine, nei confronti degli odierni imputati, pure concorrenti nel medesimo reato, in considerazione dell'autonomia di ciascuna posizione concorsuale e dell'inesistenza di situazioni di logica "inconciliabilità dei fatti di

base", ricostruiti da entrambi i giudici di merito nell'immediato dopoguerra in termini di oggettiva

illiceità, seppure con diversificazione della posizione dei singoli concorrenti "in punto di dolo".

Ribadite l'illegittimità della rappresaglia contro la popolazione civile a seguito dell'attentato partigiano di via Rasella, per difetto dei presupposti della proporzionalità e della necessità di fatto o giuridica, e l'assenza degli estremi delle invocate esimenti - anche sotto il profilo putativo - dell'esecuzione di un ordine vincolante e insindacabile, per la sua manifesta criminosità, e dello stato di necessità, per difetto di minaccia alla vita o all'integrità fisica degli ufficiali delle SS romane in caso di rifiuto di obbedienza all'ordine di uccidere, la corte evidenziava il rilevante e consapevole contributo causale della già descritta attività concorsuale dei due imputati nelle varie fasi della strage.

Ravvisava per entrambi le aggravanti della premeditazione - questa facente capo direttamente anche all'Hass e non al solo Priebke - e della crudeltà, e, disattesa la configurabilità dell'attenuante della determinazione al reato da parte del superiore per l'assenza di una minorata condizione di resistenza psicologica da parte del subordinato, e per l'Hass anche di quella della minima partecipazione al fatto per il primario contributo da lui fornito alla esecuzione collettiva, escludeva altresì il concorso di attenuanti generiche, atteso il peso marginale degli elementi del tempo trascorso dal fatto e dell'età avanzatissima degli imputati rispetto alla "inaudita gravità" e "disumanità" del "barbaro eccidio" di cui essi si resero protagonisti, indice di "ineguagliabile malvagità", anche sotto il profilo della "capacità a delinquere" e della "tendenza criminosa" degli autori.

La comminatoria dell'ergastolo per il reato contestato ostava in radice all'intervento della prescrizione prevista dall'art. 157 c.p. come causa estintiva del reato per il quale sia invece prevista una pena detentiva temporanea.

5.- Avverso detta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione entrambi gli imputati e il difensore della parte civile Roberto Massari, articolando plurimi motivi di gravame sotto i seguenti profili.

5.1.- Il difensore di Karl Hass, avv. A. Pisani, chiedendo la rimessione del procedimento alle Sezioni Unite di questa Corte "data la complessità e delicatezza delle questioni svolte", ha

denunciato: a) il "travisamento dei fatti" circa la ricostruzione degli eventi che seguirono l'attentato di via Rasella, in particolare circa le modalità di formazione dell'ordine di esecuzione della rappresaglia; b) la violazione del disposto dell'art. 630 lett. a) in relazione all'art. 669 c.p.p., e degli artt. 43 e 110 c.p., in ordine alla richiesta declaratoria d'improcedibilità per la preclusione derivante dal giudicato formatosi nel 1948 nei confronti degli altri cinque ufficiali concorrenti nel medesimo reato; c) l'erronea interpretazione degli artt. 40 c.p.m.p., 51 e 59 c.p. e l'illogicità della motivazione sulla prova della rappresentazione da parte dell'imputato dell'illegittimità e manifesta criminalità dell'ordine di eseguire la rappresaglia, valutata in termini dissimili da quanto stabilito con la sentenza assolutoria pronunciata nel 1948 nei confronti degli altri ufficiali del comando delle SS, soprattutto per l'uccisione delle cinque persone in più rispetto al fissato numero delle vittime; d) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione quanto all'esclusione dello stato di necessità scusante in considerazione delle conseguenze che sarebbero derivate in caso di disobbedienza all'ordine; e) la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle ritenute aggravanti della premeditazione e della crudeltà, la prima valutata in modo dissimile da quanto già stabilito a carico del medesimo Kappler; f) la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione per il diniego delle attenuanti di cui all'art. 59, nn. 1 e 2, c.p.m.p. e delle attenuanti generiche, attese la tardissima età del ricorrente e l'assenza di pregiudizi nel tempo successivo al fatto addebitato, con richiesta di conseguente declaratoria di prescrizione del reato

5.2.- I difensori di Erich Priebke, avv. G.B. Naso e avv. prof. C. Taormina, hanno dedotto - con autonomi ricorsi - a) il "travisamento dei fatti" circa la ricostruzione degli eventi, effettuata in termini incompatibili con quanto stabilito con la sentenza pronunciata nel 1948 (di assoluzione dubitativa quanto a 32 uccisioni) nei confronti del Kappler e (di assoluzione piena per tutte le uccisioni) degli altri cinque ufficiali concorrenti nel medesimo reato, quanto alla consapevolezza

dell'illegittimità dell'ordine di rappresaglia, con conseguente violazione del divieto di *bis in idem* previsto dall'art. 649 c.p.p. "anche quale strumento preventivo di risoluzione dei conflitti teorici di giudicati", in riferimento sistematico agli artt. 630 lett. a) e 669 8, relativamente alla richiesta declaratoria d'improcedibilità per la preclusione derivante dal giudicato formatosi nel 1948; b) il vizio logico di motivazione e il travisamento dei fatti, in relazione all'art. 192 c.p.p., in ordine alla rivisitazione storico-giudiziarica della formazione e veicolazione dell'ordine di eseguire la rappresaglia e alla prova dell'attribuibilità all'imputato di una potestà decisoria e di una condotta autonoma avente incidenza causale nella produzione dell'evento, sia nella fase preparatoria della predisposizione e tenuta delle liste che nella fase esecutiva dell'eccidio, soprattutto per l'uccisione delle cinque persone in più rispetto alla deliberata proporzione, c) la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'esimente prevista, soprattutto per il profilo putativo, dagli artt. 40 c.p.m.p., 51 e 59 c.p., in ordine alla prova della rappresentazione da parte dell'imputato dell'illegittimità e manifesta criminalità dell'ordine di eseguire la rappresaglia; d) la violazione di legge e il vizio motivazionale quanto all'esclusione dello stato di necessità quanto meno putativo, scusante in considerazione delle conseguenze che sarebbero derivate in caso di disobbedienza all'ordine; e) la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle ritenute aggravanti della premeditazione e della crudeltà verso le persone, f) la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 59 n. 1 c.p.m.p. e delle attenuanti generiche, attese l'avanzatissima età del ricorrente e il trascorrere del tempo dal fatto addebitato senza la commissione di ulteriori reati.

5.3.- Ha proposto altresì ricorso per cassazione l'avv. P.A. Sodani, difensore della parte civile Roberto Massari, deducendo la violazione degli artt. 100, comma 3, e 541 c.p.p. in punto di rifusione delle spese del giudizio d'appello, denegata da quel giudice sull'erroneo presupposto della mancanza di specifica procura speciale per la fase di gravame, poiché l'originaria procura era

stata rilasciata dall'interessato al difensore per l'intero "procedimento" e non solo per il primo grado di giudizio.

DIRITTO

Il difensore di Karl Hass, avv. A. Pisani, ha chiesto che il procedimento "data la complessità e la delicatezza delle questioni svolte" sia devoluto, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., alle Sezioni Unite di questa Corte.

Il Collegio non ritiene di dover rimettere i ricorsi alle Sezioni Unite poiché le questioni di diritto sottoposte al suo esame possono essere decise sulla base delle ragioni che si esporranno qui di seguito.

D) Sulla preclusione derivante dal giudicato penale.

1.- Dev'essere esaminato per primo, in ordine logico, il motivo di gravame con il quale i difensori degli imputati hanno denunciato il "travisamento dei fatti" nella ricostruzione degli eventi di cui è causa, che sarebbe stata effettuata dal giudice di merito in termini incompatibili con quanto stabilito con la sentenza pronunciata il 20 luglio 1948 (di assoluzione dubitativa quanto a 320 uccisioni) nei confronti del Kappler e (di assoluzione piena per tutte le uccisioni) degli altri cinque ufficiali del comando romano delle SS, gerarchicamente subordinati e concorrenti nel medesimo reato - in particolare, quanto alla consapevolezza dell'illegittimità e criminalità dell'ordine di rappresaglia -, nonché la conseguente violazione da parte di quel giudice del divieto di bis in idem previsto dall'art. 649 c.p.p.

Disposizione quest'ultima che, nella prospettiva difensiva, funzionerebbe "anche quale strumento preventivo di risoluzione dei conflitti teorici tra giudicati", mediante la declaratoria d'improcedibilità per la preclusione derivante dal giudicato, e che sarebbe da interpretare sistematicamente in relazione alla disciplina predisposta dagli artt. 630.1 lett. a) e 669.8 c.p.p. sulla revisione della sentenza irrevocabile di condanna "se i fatti stabiliti a fondamento non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile" e, rispettivamente

sui poteri del giudice dell'esecuzione in caso di pluralità di sentenze irrevocabili, una di condanna e l'altra di proscioglimento, pronunciate per il medesimo fatto.

Ritiene il Collegio che la censura sia destituita di fondamento giuridico.

2.- L'operatività della garanzia del divieto di his in idem impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona e per lo stesso fatto sul quale si è formato il giudicato penale: se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, a seconda della fase in cui la causa preclusiva è rilevata.

Il valore della "cosa giudicata penale", risolvendosi nella regola, di natura strettamente processuale ed a contenuto negativo, del divieto di un secondo giudizio (art. 649 c.p.p., v. l'art. 90 c.p.p. 1930), esplica una funzione di garanzia per la persona imputata e ne postula l'identità con il soggetto già irrevocabilmente condannato o prosciolto.

Di talché, la preclusione derivante dal giudicato penale nei confronti di un determinato imputato per un certo fatto - giusta l'indirizzo giurisprudenziale assolutamente dominante (Cass., sez. V, 31.10.1995, Gavinelli, rv. 203379; sez. I, 29.9.1995, Bernocchi, in *Riv. pen.*, 1996, 486; sez. IV, 14.4.1988, Zuccari, rv. 179259; sez. VI, 25.3.1986, De Martino, in *Cass. pen.*, 1987, 1201) - non esplica alcuna efficacia vincolante nei confronti dei coimputati per i quali si sia proceduto separatamente, neppure se concorrenti nello stesso reato, a cagione dell'autonomia dei singoli rapporti processuali concernenti ciascun imputato, con la conseguente possibilità di una diversa valutazione dello stesso fatto da parte di più giudici, dandosi esclusivamente luogo ad un'ipotesi di revisione della sentenza di condanna in caso d'inconciliabilità dei "fatti stabiliti a fondamento" della stessa rispetto a quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile a norma dell'art. 630.1 lett. a) c.p.p.

Che la disciplina sistematica della prevenzione del conflitto teorico fra giudicati, ispirata al generale principio del *favor rei*, sia per ciò stesso legata al presupposto di identità del soggetto imputato, trova conferma nella circostanza che anche le altre norme di chiusura, poste

c) dall'ordinamento a rimedio della situazione determinata dal mancato funzionamento della

preclusione di un secondo giudizio e ispirate anch'esse, oltre che alla funzione di garanzia del *ne bis in idem*, al principio del *favor rei*, presuppongono l'identità (non solo del fatto, ma altresì) della persona.

- Gli artt. 620 l. lett. h) e 621 c.p.p. (v. gli artt. 539 n. 7 e 540 c.p.p. 1930) prescrivono che la Corte di cassazione pronunci sentenza di annullamento senza rinvio "se vi è contraddizione tra la sentenza impugnata e un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da altro giudice penale", ordinando l'esecuzione della prima sentenza, e, se si tratta di una sentenza di condanna, di quella che ha inflitto la condanna meno grave determinata a norma dell'art. 669 (avvertendosi in giurisprudenza che, *a fortiori*, in caso di sentenza definitiva anteriore di condanna e di sentenza posteriore di proscioglimento, per mere ragioni di equità e superandosi il criterio dell'intangibilità del giudicato e quello conseguente della prevenzione dei giudizi, vanno ordinati l'esecuzione della seconda e l'annullamento della prima, ovvero che, qualora la sentenza anteriore a quella divenuta definitiva sia ancora soggetta ad impugnazione e sia più favorevole all'imputato, per il prevalere del criterio del *favor rei*, si annulla quella posteriore, essendosi in presenza di una lacuna della legge che va colmata avendo presenti le scelte operate dal legislatore sia in sede di cognizione che in sede di esecuzione: Cass., sez. I, 4.5.1984, Pratelli, rv. 164685-688).

- L'art. 669 c.p.p. (v. l'art. 579 del previgente codice di rito) detta per il giudice dell'esecuzione le regole per stabilire quale sia la decisione da eseguire - e quella da revocare - nel caso in cui siano state emesse irrevocabilmente più sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, ancora una volta ribadendo, anche *in executivis*, la regola della prevalenza della condanna meno grave fra più sentenze di condanna o del proscioglimento - comma 8° - fra più sentenze, una di condanna e l'altra di proscioglimento (Cass., sez. II 18.2.1992, Viriglio, rv. 189347).

L'art. 733 lett. f) c.p.p. preclude infine il riconoscimento della sentenza straniera quando per lo

stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato italiano sentenza irrevocabile.

Nulla autorizza dunque a ritenere che tale coerente disciplina normativa, peculiare espressione del *ne bis in idem* ed allo stesso tempo del *favor rei*, sia suscettibile di applicazione analogica nei confronti di imputati diversi, sia pure concorrenti nel medesimo fatto-reato per il quale si sia già formato il giudicato a carico di altro imputato: a prescindere da ogni confusione concettuale fra fenomeni distinti, il richiamo all'analogia maschererebbe, in tal caso, un'inammissibile e asistemica adesione alla teoria dell'efficacia esterna e riflessa del giudicato penale nel processo penale.

Ritiene pertanto il Collegio che l'ipotizzato conflitto teorico di giudicati non sia prevenibile in radice tramite la richiesta declaratoria d'improcedibilità, fondata in via analogica sull'art. 649 c.p.p., nell'interpretazione letterale e sistematica di tale norma in riferimento alle correlate disposizioni degli artt. 620.1 lett. h), 621, 669 e 733 lett. f) stesso codice di rito.

3.- Che l'ordinamento processuale non garantisca affatto alla *res judicata* penale né pregiudizialità vincolante, né stabilità decisoria esterna o *erga omnes* trova solida conferma nella disposizione dell'art. 238-bis c.p.p., recentemente inserita dall'art. 3.2 d.l. 306/92 conv. in l. 356/92 nel capo VII sui "documenti" del titolo II dedicato ai "mezzi di prova", che così recita: "Fermo quanto previsto dall'art. 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli artt. 187 e 192 comma 3".

Si è affermato in giurisprudenza che la *ratio* della norma è quella di non disperdere elementi conoscitivi acquisiti in provvedimenti che hanno acquistato autorità di cosa giudicata, fermo restando il principio del libero convincimento del giudice (Cass., sez. II, 19.5.1994, Rapanà, rv. 195107), nel senso che l'utilizzazione ai fini del decidere di risultanze di fatto emergenti anche dalla motivazione, e non dal solo dispositivo, delle sentenze divenute irrevocabili acquisite ex art. 238-bis, per il richiamo agli artt. 187 e 192.3, implica innanzi tutto l'accertamento della rilevanza

di dette risultanze in relazione all'oggetto della prova e poi una verifica in ordine alla sussistenza o meno degli indispensabili elementi esterni di riscontro individualizzanti, di qualsiasi natura, da acquisire nel contraddittorio delle parti, che ne confermino la valenza di elemento di prova, per legge non autosufficiente (Cass., sez. I, 20.5.1997, Bottaro, rv. 207930; 25.5.1995, Ronch, rv. 202624).

Nemmeno per questa via è dunque riconosciuta dall'ordinamento processuale portata vincolante alla sentenza divenuta irrevocabile, prodotta quale mezzo di prova documentale ed acquisita al fascicolo del dibattimento: la critica utilizzazione della complessiva piattaforma probatoria è imposta, infatti, dalla regola per cui la prova del "fatto" in essa accertato - per tale intendendosi ogni elemento fattuale, ossia non valutativo, in essa ritenuto per avvenuto ovvero negato nella sua fenomenica esistenza, che abbia concorso con il suo accertamento giudiziale a fondare il convincimento del giudice e la pronuncia conclusiva - dev'essere apprezzata insieme con gli "altri elementi di prova", acquisiti *ex novo*, "che ne confermino l'attendibilità".

Anche la norma dell'art. 238-bis, pur riflettendo una concreta esigenza di coordinamento probatorio fra processi e di raccordo fra distinte realtà processuali, al pari dello strumento pure attinente alla circolazione della prova offerto dall'art. 238 per i verbali di prove di altro procedimento, presuppone l'autonomia delle valutazioni giudiziali.

Sembra invero non convincente, sotto il profilo teorico e dogmatico, l'idea di un peculiare carattere di prova legale dei fatti enunciati nelle premesse di una sentenza irrevocabile, idonea a costituire, in veste di documento, fonte vincolante di convincimento del giudice e a tenere luogo della diretta formazione e valutazione delle prove in una diversa sede processuale.

Comunque si vogliano intendere le indissolubili e reciproche interazioni fra "fatto" e "valore" contenute nella sentenza penale irrevocabile, correttamente introdotta negli atti processuali mediante lo strumento dell'art. 238-bis, l'acquisizione di siffatto "elemento di prova" non comporta giammai per il giudice di merito automatismi di sorta nel recepimento e nell'utilizzazione ai fini decisori dei "fatti" (né tantomeno dei "giudizi di fatto" e delle soluzioni di

una *questio facti* contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione) accertati dal giudice ~~in~~ ~~quod~~, in forza di un' impropria situazione di pregiudizialità rispetto al *dictum* e di un' inammissibile efficacia *erga omnes* del giudicato penale, attesa la persistente autonomia e libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio riservate in via esclusiva al giudice *ad quem*.

4.- Si conferma pertanto (anche alla luce della delineata interpretazione circa il valore e i limiti di strumento probatorio della sentenza penale irrevocabile in quel profilo di diritto positivo - l'art. 238-bis c.p.p. - sicuramente di più avanzata rilevanza esterna dell'accertamento irrevocabile) la fondatezza del consolidato principio giurisprudenziale per il quale il giudicato penale formatosi nei confronti di un determinato imputato per un certo fatto non vincola il giudice chiamato a rivalutare quest'ultimo in relazione alla posizione di altri imputati, concorrenti nel medesimo reato; ed anzi, in caso di assoluzione con sentenza irrevocabile di un imputato, il giudice del separato procedimento a carico di altro imputato, concorrente nel medesimo reato, può rivalutare il comportamento dell'assolto all'unico fine, fermo il divieto del *bis in idem* a tutela del soggetto nei cui confronti si è esaurita l'azione penale, di accertare la sussistenza o il grado di responsabilità dell'imputato sottoposto al suo giudizio.

Ed è stata proprio questa l'operazione ermeneutica condotta dal giudice di merito nella fattispecie in esame.

Il tribunale militare prima e la corte militare d'appello poi, pur affermando di condividere sostanzialmente la ricostruzione e la narrazione degli eventi storici di base, riportata nelle citate decisioni irrevocabili del 1948 e del 1952 riguardanti Kappler e gli altri cinque ufficiali del comando tedesco - recepite ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. -, hanno correttamente proceduto all'autonoma rilettura dei medesimi, incontrovertibili, dati fattuali e in pari tempo a quelle rettificazioni e integrazioni necessitate dal sopravvenire di ulteriori e specifiche risultanze probatorie, orali e documentali, acquisite nel giudizio *ad quem* con il crisma dell'oralità e

dell'immediatezza, dandone congrua spiegazione nel discorso giustificativo dell'affermazione di responsabilità degli odierni imputati.

Ad esempio: in tema di ruolo e posizione dei due imputati all'interno dell'organizzazione romana delle SS e modalità di partecipazione di ciascuno di essi alla varie fasi dell'eccidio, di formazione e veicolazione dell'ordine ricevuto dal Kappler di fucilare "ostaggi italiani" e "condannati a morte" in numero di dieci a uno, a titolo di rappresaglia per le uccisioni dei soldati tedeschi nell'attentato partigiano di via Rasella, e di autonome determinazioni dello stesso Kappler (a prescindere dalla superfluità del mero argomentare "storiografico" in ordine alla posizione, ormai preclusa, di questo imputato rispetto alle posizioni degli odierni coimputati), di deliberata e clandestina uccisione di cinque persone in più rispetto alla voluta proporzione di dieci a uno, al fine di "eliminare testimoni pericolosi" e non "lasciare tracce".

5.- Che anzi, il giudice di secondo grado, disatteso l'assunto del primo giudice di un'assoluta irrilevanza probatoria delle pregresse irrevocabili statuizioni in ordine all'accertamento a lui demandato, si è deliberatamente posto nell'ottica della prevenzione di futuri conflitti teorici di giudicati e della coerenza logica tra essi, riconoscendo come ispirato al principio del *favor rei*, oltre che a quello di economia processuale, il rimedio predisposto contro l'ingiustizia di una sentenza dalla disciplina della revisione di cui all'art. 630.1 lett. a) c.p.p. (v. l'art. 554 lett. a) c.p.p. 1930).

La corte militare d'appello si è fatta carico di spiegare le ragioni per le quali non era neppure astrattamente ipotizzabile una situazione di conflitto, teorico e futuro, di giudicati che rendesse la decisione *inutiliter data* per incompatibilità o "inconciliabilità dei fatti di base" inerenti all'eccidio delle Cave Ardeatine, osservando, con un ragionamento di esemplare linearità logico-giuridica, che la formula assolutoria (parzialmente per Kappler e totalmente per gli altri cinque imputati) della sentenza del 1948 trovava linfa e fondamento in una "indagine sul dolo" degli autori di un fatto-reato apprezzato comunque nella sua oggettiva illiceità in particolare, sulla consapevolezza

dell'illegittimità e criminalità dell'ordine di rappresaglia, qualificata per il Kappler in termini di

dubbio di rappresentazione quanto all'uccisione di trecentoventi prigionieri e di errore o *aberratio delicti* quanto all'uccisione delle cinque persone in più, nonché in termini di sicuro difetto di rappresentazione per gli altri coimputati, ufficiali al primo gerarchicamente subordinati.

Mette conto altresì di osservare che l'esenzione da pena riconosciuta agli esecutori di ordini illegittimi, subordinatamente al verificarsi di certi presupposti, "non discrimina il fatto in sé" (Corte cost., sent. 6.7.1972 n. 123), perché, da un lato, il superiore che ha dato l'ordine risponde sempre del reato e, dall'altro, anche la concorrente responsabilità dell'esecutore è affermata o esclusa in presenza di talune "situazioni speciali" disciplinate - come appresso si dirà più diffusamente - dagli artt. 40 c.p.m.p. e 51 c.p.: trattasi invero di circostanza di esclusione della pena di natura personale e soggettiva, per ciò stesso priva di efficacia, a norma dell'art. 119 c.p., per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

Orbene, appare evidente l'impossibilità di prospettare in termini di inconciliabilità dei fatti di base ex art. 630.1 lett. a) c.p.p. le differenti operazioni valutative condotte da più giudici circa la definizione delle singole condotte, degli spazi delle rispettive potestà decisorie e dei profili di colpevolezza di ciascun concorrente nella realizzazione del medesimo reato, pure ricostruito nel suo essenziale nucleo storico - l'attentato partigiano di via Rasella, la reazione del comando tedesco, l'ordine di uccisione in proporzione di dieci a uno, la formazione e tenuta delle liste delle vittime, le modalità esecutive dell'eccidio delle Cave Ardeatine, la presenza di persone in numero eccedente quello prefissato ecc. - in termini fattualmente identici e addirittura perfettamente sovrapponibili.

S'intende cioè affermare il principio per il quale la sentenza irrevocabile di proscioglimento di alcuni imputati è irrilevante nel giudizio successivamente instaurato a carico di un diverso imputato al quale sia contestato il concorso nel medesimo fatto, nell'ipotesi - come quella in esame - in cui il proscioglimento dei primi sia stato esplicitamente motivato dal giudice alla stregua di "un'indagine sul dolo", circa l'esatta rappresentazione e consapevolezza da parte di

ciascuno di loro dei connotati d'illegittimità e criminalità dell'ordine formulato dal superiore gerarchico, mentre il fatto storico accertato risulti comunque oggettivamente illecito.

In questo caso, non inerendo l'inconciliabilità agli elementi storici adottati per la ricostruzione dei fatti di reato e posti a fondamento delle due diverse decisioni, non è dato postulare quella contraddittorietà dei fatti di base, essenziali o costitutivi, che potrebbe preludere al conflitto teorico di giudicati ed alla revisione di cui all'art. 630.1 lett. a) del codice di rito (giurisprudenza consolidata: cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. VI, 24.10.1997, Gentilini, rv. 208834; sez. V, 9.7.1997, Garrone, rv. 208608; sez. III, 3.11.1994, Masi, rv. 200729; sez. I, 30.11.1992, Agnese, rv. 194797; sez. I, 12.6.1986, Amboni, in *Riv. pen.*, 1987, 508).

II) Sulla manifesta criminalità dell'ordine e sullo stato di necessità (artt. 40 c.p.m.p. e 54 c.p.)

1.- I giudici di merito, dopo avere analiticamente descritto gli specifici ruoli rivestiti, i compiti assolti e i contributi dati da ciascuno dei coimputati, nel contesto della complessa attività concorsuale finalizzata alla realizzazione dell'efferato eccidio delle Cave Ardeatine da parte dell'intero apparato organizzativo del comando romano delle SS, hanno argomentato, con puntuale riferimento alle risultanze probatorie, l'ascrivibilità agli stessi dell'effettivo e ininterrotto "dominio finalistico" o "signoria del fatto", mediante un'autonoma e consapevole condotta di partecipazione alle varie fasi di preparazione e di esecuzione, avente obiettiva e rilevante incidenza causale nella produzione dei plurimi eventi di morte.

Sono stati innanzi tutto identificati i ruoli rispettivamente ricoperti dall'Hass e dal Priebke all'interno del comando militare tedesco di Roma (il primo, quale dirigente del 6° reparto delle SS cui era demandato il servizio di informazioni politiche col compito di occuparsi dello spionaggio all'estero, con proprio ufficio e relativa autonomia funzionale presso l'ambasciata germanica; il secondo, alle dirette dipendenze del ten. col. Kappler e del parigrado cap. Schutz nell'ambito del 4° reparto dell'Aussenkommando della polizia politica e del servizio di sicurezza di via Tasso, ufficiale di collegamento con l'ambasciata germanica, uomo di massima fiducia del Kappler

nell'organizzazione romana delle SS, diretto partecipante di operazioni di polizia repressiva, arresti,

interrogatori, torture di coloro che venivano imprigionati nel carcere tedesco di via L'asso) e nella realizzazione dell'eccidio delle Cave Ardeatine (il Priebke collaborò alla preparazione

dell'esecuzione collettiva, mediante la formazione e la tenuta degli elenchi dei prigionieri, e al coordinamento della dinamica della loro uccisione, "in posizione di assoluta preminenza organizzativa"; l'Hass venne informato dal Kappler e chiamato a partecipare alla riunione operativa con gli ufficiali la mattina del 24 marzo, presenziò alla fase dell'esecuzione, dall'inizio alla fine, mediante la personale uccisione di almeno due prigionieri per dare l'esempio alla truppa).

Il giudice di merito ha quindi affermato - secondo una rilettura delle medesime risultanze probatorie del primo processo, condotta alla luce delle dichiarazioni successivamente rese dal teste Cecconi e dall'imputato Hass (il Kappler gli aveva raccontato la mattina del 25 marzo che per errore erano state portate cinque persone in più rispetto alle trecentotrenta, individuate e collocate in disparte rispetto agli altri prigionieri, e "poiché cinque persone in più alla fine c'erano, erano state passate per le armi", dietro suo ordine) - che anche l'uccisione delle cinque persone eccedenti il numero dei trecentotrenta fu posta in essere, al fine di "eliminare testimoni pericolosi" e non "lasciare tracce", con piena consapevolezza, massima del Priebke, affidatario delle liste e preposto dall'inizio alla fine alla chiamata e alla formazione dei gruppi di cinque persone avviate, l'una dopo l'altra, a morte e alla loro cancellazione dalle liste in corrispondenza dei nominativi ivi segnati.

Si è sottolineato inoltre da parte dello stesso giudice come i due ufficiali, mediante la partecipazione alle riunioni preparatorie e la costante presenza sul luogo della strage, accompagnata dalla diretta e programmata uccisione da parte di ciascuno di essi di almeno due persone a fini di esemplarità per la truppa, avessero realizzato, nell'ambito del concordato progetto criminoso, un contributo concorsuale significativo, determinante, rafforzativo e di sicura agevolazione per tutte le altre uccisioni, sia per quelle prestabilite in numero di trecentotrenta che per quelle eccedenti in numero di cinque, le quali "seppure non programmate rientravano nella logica dell'azione rapida e clandestina destinata a rimanere tale".

Ciò posto, rileva il Collegio che i punti di censura relativi al preteso "travisamento del fatto" in ordine all'asserita rivisitazione storico-giudiziarica della formazione e veicolazione dell'ordine di

eseguire la rappresaglia e alla prova dell'attribuibilità a ciascuno degli imputati di una potestà decisoria e di una condotta autonoma causalmente rilevante, sia nella fase preparatoria che in quella esecutiva dell'eccidio, soprattutto per l'uccisione delle cinque persone in più rispetto alla deliberata proporzione - si limitano, ancorché sotto la specie del vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, allo svolgimento di una serie di deduzioni di mero fatto, tutte concernenti circostanze già esaurientemente vagliate e analizzate nei precedenti gradi di giudizio e disattese con argomentazioni non più rivalutabili nella presente sede di legittimità, in quanto riservate ai giudici competenti per il merito ed immuni altresì da vizi logico-giuridici di sorta.

2.- Di indubbio rilievo in questa sede sono invece i comuni - e strettamente correlati - motivi di gravame, con i quali i difensori degli imputati denunziano violazione di legge con riferimento alla esimente prevista, quanto meno sotto il profilo putativo, dagli artt. 40 c.p.m.p., 51 e 59 c.p., e manifesta illogicità della motivazione sulla prova della rappresentazione da parte degli imputati dell'illegittimità e criminosità dell'ordine di eseguire la rappresaglia - mediante l'uccisione di un numero di prigionieri in proporzione di uno a dieci rispetto ai soldati tedeschi morti a seguito dell'attentato partigiano -, nonché vizio motivazionale quanto all'esclusione dello stato di necessità, almeno putativo, scusante in considerazione delle conseguenze che sarebbero derivate in caso di disobbedienza all'ordine.

2.1.- La tesi difensiva per la quale il fatto costituente reato ex art. 185 c.p.m.g. sarebbe stato commesso nell'adempimento di un dovere di obbedienza all'ordine emanato - all'ultimo anello della catena gerarchica del meccanismo ordinario (Hitler, m.llo Kesserling, gen. von Mackensen, gen. Maeltzer, ten. col. Kappler) - dal Kappler, ufficiale delle SS in posizione gerarchica sovraordinata, è destituita di fondamento giuridico.

Il tribunale militare territoriale di Roma, con la sentenza di data 20.7.1948, s'era pronunciato per la non colpevolezza del Kappler per l'uccisione di trecentoventi prigionieri poiché "l'ordine di

uccidere trecentoventi persone in relazione a trentadue morti, pur essendo illegittimo in quanto quelle fucilazioni costituivano degli omicidi, non può affermarsi con sicura coscienza che tale sia apparso al Kappler" e che questi "abbia avuto coscienza e volontà di obbedire a un ordine illegittimo", in considerazione dello "stato d'animo di solidarietà verso i tedeschi morti", dell'"abito mentale portato all'obbedienza pronta formato nell'organizzazione delle SS dalla disciplina rigidissima", della circostanza che ordini analoghi in precedenza erano stati eseguiti in varie zone d'operazione, della circostanza che il comando, proveniente dal gen. Maeltzer, potesse risalire addirittura a un ordine del Fuehrer.

Quanto all'assoluzione, "per avere agito nell'esecuzione di un ordine di un superiore", degli altri cinque imputati, ufficiali e sottufficiali, che avevano ricevuto ordine dal Kappler di partecipare all'esecuzione collettiva, si era affermato che essi "non erano a conoscenza di tutti gli elementi di fatto noti al loro superiore e tanto meno del contenuto dei colloqui che questi aveva avuto con le autorità superiori", "erano stati riuniti qualche ora prima dell'esecuzione e assieme ad altri erano stati condotti alle Cave Ardeatine"; di guisa che, tenuto conto dell'appartenenza ad un'organizzazione dalla disciplina rigidissima, dell'abito mentale portato alla pronta obbedienza, del timore di una denuncia al tribunale militare delle SS, e considerato che questi imputati "erano ignari dell'esatta situazione che portava alla fucilazione mentre erano a conoscenza che ordini aventi lo stesso contenuto spesso erano stati eseguiti in zone d'operazioni", doveva escludersi che "avessero coscienza e volontà di eseguire un ordine illegittimo".

I giudici di merito nell'odierno processo a carico dell'Hass - e del Priebke, rovesciando l'impostazione concettuale della sentenza del 1948 e disattendendo la tesi del difetto da parte degli imputati della "coscienza e volontà" di dare esecuzione a un ordine superiore criminoso, oltre a sottolinearne gli oggettivi aspetti di manifesta criminalità, hanno evidenziato, anche sotto il profilo soggettivo, la piena consapevolezza da parte degli imputati della manifesta criminalità dell'ordine e addirittura l'"adesione psicologica" - "per ideologia o abito mentale o per calcolo di

convenienza" - al medesimo, eseguito con la massima disponibilità e prontezza, senza che mai il dubbio o gli imperativi della coscienza minassero l'una o l'altra".

Mette conto di osservare che alla fattispecie omicidiaria di cui è causa deve ritenersi tuttora applicabile la disciplina di settore dell'art. 40 c.p.m.p. - norma di natura sostanziale abrogata dall'art. 22 l. 11.7.1978 n. 382, ma più favorevole in considerazione della più ristretta efficacia dell'esimente generale di cui all'art. 51 c.p. -, secondo cui per i reati militari, se un fatto costituente reato è commesso per ordine del superiore, di esso risponde, oltre colui che lo ha dato (terzo comma), anche il militare che ha eseguito l'ordine "quando l'esecuzione di questo costituisce manifestamente reato" (quarto comma).

Il limite di esigibilità del dovere di disobbedienza costituito dalla manifesta criminalità dell'ordine emanato dal superiore gerarchico (quanto ai vigenti ordinamenti di settore, cfr. per i militari l'art. 4, comma 5°, l. 382/78 cit. e l'art. 25, comma 2°, d.p.r. 545/86, nonché per le forze di polizia l'art. 66, comma 4°, l. 121/81), che esercita la funzione di criterio rivolto all'accertamento e al giudizio di colpevolezza dell'imputato, è stato costantemente interpretato in senso "oggettivo" dalla giurisprudenza di legittimità, sia pure con riguardo alla norma fondamentale di riferimento per il tema della sindacabilità e non vincolatività dell'ordine illegittimo nell'ordinamento penale comune, cioè all'art. 51, quarto comma, c.p.

Deve trattarsi di ordine che abbia per contenuto un fatto "indiscutibilmente" delittuoso "secondo un generale apprezzamento", o "secondo l'apprezzamento di chiunque", ovvero "secondo un comune apprezzamento" (Cass., sez. VI, 28.9.1984, Sciotti, rv. 167316; sez. V, 21.4.1983, Rognato, rv. 161100; sez. V, 9.4.1969, Pautassi, rv. 117718; sez. IV, 5.2.1968, Gagliati, rv. 108431; sez. V, 27.11.1967, Gandolfi, rv. 106697; sez. VI, 22.6.1967, Ballerini, rv. 105407; sez. IV, 1.3.1967, Carosi, rv. 104928).

Si aggiunge anzi che il palese carattere delittuoso della condotta ordinata, nel comportare la sindacabilità dell'ordine impartito, ne esclude l'efficacia esimente non solo sotto il profilo

obiettivo ma anche sotto quello putativo (Cass., sez. V, 28.5.1984, Guernier, v. 1985, sez. VI, 11.1.1974, Sarti, rv. 126701).

Anche l'insindacabilità e la vincolatività dell'ordine, proprie del sistema gerarchico militare, trovano dunque un limite razionale nell'intrinseco, oggettivo ed evidente contenuto criminoso dell'ordine superiore, per ciò stesso percepibile sempre e comunque dal subordinato, il cui dovere di attenzione e di vigilanza viene così richiamato ai fini del prescritto rifiuto di obbedienza.

Se il comportamento ordinato risulta indiscutibilmente, macroscopicamente e immediatamente criminoso nell'opinione comune radicata nel tipo medio di persona, ancorché posta nella specifica situazione di fatto dell'agente subordinato, non potrà giammai essere invocata da parte dell'esecutore l'inconsapevolezza o la non percepibilità della delittuosità del fatto come causa di esclusione della responsabilità e della pena: che si è già detto essere, comunque, di natura personale e soggettiva (perché "la norma non discrimina il fatto in sé": Corte cost., n. 123/72 cit.), per ciò stesso non estensibile a tutti coloro che sono concorsi nel reato a norma dell'art. 119 c.p.

Ex adverso, in tal senso integrandosi entrambi i parametri, oggettivo e soggettivo, d'identificazione del limite, il ricorso al criterio oggettivo diventa superfluo qualora sia acquisita la certezza probatoria dell'effettiva consapevolezza e rappresentazione del contenuto criminoso dell'atto da parte dell'autore materiale, a causa delle particolari conoscenze che egli abbia della concreta situazione di fatto (in questi termini si esprimeva anche la Relazione al Re sul testo definitivo dei codici penali militari del 1941).

Nella fattispecie in esame l'ordine superiore concerneva il compimento di una feroce rappresaglia nei confronti di trecentotrentacinque persone, in grandissima maggioranza cittadini italiani, militari e civili, che non prendevano parte alle operazioni belliche: precisamente, n. 154 a disposizione dell'Aussenkommando sotto inchiesta di polizia, n. 43 a disposizione del tribunale militare tedesco - 1 assolta, 23 in attesa di giudizio, 16 condannate a pene detentive temporanee e 3 alla pena di morte -, n. 50 a disposizione della questura fermate per motivi politici o di p.s., n. 10 arrestate nei

pressi di via Rasella, n. 3 non identificato e n. 75 ebrei detenuti a seguito di precedenti rastrellamenti e in attesa di avviamento ai campi di concentramento.

Ebbene, ritiene il Collegio che un ordine siffatto, siccome avente ad oggetto l'esecuzione di un barbaro eccidio in danno di prigionieri inermi, in violazione sia del diritto bellico che dei più elementari principi umanitari dello *ius gentium* (nel pur inadeguato quadro normativo di riferimento vigente all'epoca dei tragici eventi, attesa l'irretroattività delle regole essenziali ed inderogabili del diritto umanitario bellico, recepite solo successivamente dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 12.8.1949 e dai due Protocolli addizionali dell'8.6.1977, ratificati dallo Stato italiano rispettivamente con l. 27.10.1951 n. 1739 e l. 11.12.1985 n. 762, e di quelle sul genocidio di cui agli artt. 1, comma 2°, e 3 l. 9.10.1967 n. 962), recava intrinsecamente ed ontologicamente, per la cinica selezione e sproporzione del numero delle vittime rispetto ai soldati tedeschi morti in conseguenza dell'attentato partigiano e per le efferate modalità di esecuzione collettiva delle uccisioni, le stimmate della manifesta, macroscopica, clamorosa e *ictu oculi* riconoscibile criminosità dello sterminio di massa.

Di talché, agli ufficiali destinatari di quell'ordine, obiettivamente connotato dall'incommensurabile ed incontrovertibile disvalore proprio di un orribile delitto contro l'umanità, non era consentito spazio alcuno per dubbi o incertezze interpretative e s'imponeva (pena l'accusa di concorso nell'esecuzione del disumano ordine, che la coscienza collettiva e ogni legislatore escludono categoricamente dal novero delle cause di giustificazione) il dovere di disobbedienza gerarchica.

I convincimenti ideologici, di natura politico-militare, religiosa o razziale, e gli atteggiamenti psicologici d'indifferenza o addirittura di adesione alla manifesta criminosità dell'ordine superiore, lungi dal giustificare i comportamenti delittuosi dei subordinati, costituivano anzi segnali inequivocabili e certi della cosciente rappresentazione da parte dell'agente del carattere palesemente delittuoso dell'azione imposta.

Appare perciò vano dedurre l'erronea opinione di legittimità dell'ordine superiore derivata da particolari circostanze materiali (quali l'appartenenza ad un'organizzazione militare, quella delle

SS, dalla disciplina gerarchica rigidissima, l'abito mentale portato alla pronta obbedienza al timore di una denuncia al tribunale militare delle SS e l'autorevole genesi dell'ordine), sotto il profilo

della c.d. putatività dell'esimente, poiché il giudice di merito, con puntuale riferimento ai dati fattuali e con argomentazioni prive di salti logici, incensurabili in sede di legittimità, ha adeguatamente evidenziato come entrambi gli imputati fossero perfettamente a conoscenza della esatta situazione relativa alla esecuzione della rappresaglia nelle varie fasi, succedutesi in un sufficientemente ampio arco temporale, della formazione delle liste, della selezione dei prigionieri e dell'attuazione del progettato eccidio di massa.

2.2.- Parimenti infondata appare, d'altra parte, l'evocazione difensiva di un preteso stato di necessità nell'esecuzione dell'ordine criminoso.

Osserva il Collegio, in linea di diritto, che un limite ulteriore alla fisiologica applicazione del principio di responsabilità conseguente all'esecuzione di un ordine intrinsecamente delittuoso, rispetto al già indicato limite della manifesta criminalità, è dato indubbiamente dallo stato di necessità, determinato dalla incombente minaccia di un modulo coercitivo in grado di punire il subordinato per il suo eventuale rifiuto di obbedienza gerarchica: questi sarebbe indotto all'esecuzione dell'ordine, pur manifestamente criminoso, per il timore di gravi conseguenze pregiudizievoli.

Occorre tuttavia valutare, attraverso il noto meccanismo della comparazione dei beni giuridici protetti, il rapporto fra l'entità lesiva dei fatti commessi e l'entità del pregiudizio minacciato all'agente in caso di disobbedienza, escludendosi comunque dall'area della scriminante di cui all'art. 54, terzo comma, c.p. quelle fattispecie gravemente lesive che il subordinato abbia commesso, nell'eseguire l'ordine superiore, per salvarsi da pericoli di minore rilievo.

Nella fattispecie concreta in esame, i giudici di merito hanno dato retto conto, con puntuale e adeguato riferimento a precise risultanze probatorie (le minacce di esecuzione sul posto profferite dal cap. Schutz nei confronti di eventuali riottosi erano rivolte alla truppa o ai sottufficiali, non agli altri ufficiali in posizione di parigrado; l'esitazione del soldato Wetjen fu

~~affrontata personalmente dal Kappler con atteggiamento paternalistico e cameratesco, il soldato~~

Amons svenne e non ebbe il coraggio di sparare, ma non subì alcun pregiudizio; all'ordine di esecuzione della rappresaglia, pur proveniente dalle più alte gerarchie militari del regime - se non addirittura, secondo alcune ricostruzioni storiche, dal Fuehrer in persona -, venne opposto un fermo e irrevocabile rifiuto da parte del magg. Dobrik del battaglione Bozen e del col. Hanser del comando della 14^a armata, senza che essi ebbero a patire alcuna conseguenza sul piano dell'onore militare o dell'incolumità fisica), della mancanza di momenti coercitivi, esercitati sia nella predisposizione che nell'esecuzione della strage nei confronti degli ufficiali del comando romano delle SS, i quali parteciparono ad essa in pieno accordo e con convinta adesione psicologica, tanto da convenirsi nel corso di una delle riunioni preparatorie che ciascuno degli ufficiali avrebbe sparato almeno una volta per dare l'esempio alla truppa.

Non vi è alcuna prova in atti - neppure sotto il profilo putativo della coazione psichica - di una minaccia tale da porre in pericolo, attuale ed immediato, la vita delle persone degli ufficiali, che si fossero rifiutati di partecipare alla strage, essendo ipotizzabili tutto al più conseguenze pregiudizievoli per l'onore e il *cursus* militare o il deferimento al tribunale speciale delle SS.

E però, punizioni disciplinari o anche misure coercitive, meramente eventuali, sembrano davvero poca e irriverente cosa a fronte della perpetrata strage di persone innocenti: nel rapporto di misura tra i beni in conflitto difetta *ictu oculi* il requisito della proporzionalità fra l'effettivo pericolo prospettato (ma non attuale) e i fatti omicidari che gli imputati sarebbero stati costretti a commettere.

III) Sulle circostanze aggravanti della premeditazione e della crudeltà verso le persone (artt. 577, nn. 3 e 4, e 61 n. 4 c.p.).

1.- I difensori dei ricorrenti hanno denunciato violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta aggravante della premeditazione, che, per quanto riguarda in particolare l'Hass, sarebbe stata - a suo dire - a lui ascritta nonostante il ruolo meramente esecutivo svolto nella vicenda omicidiaria.

La doglianza è infondata.

La corte militare d'appello ha ritenuto sussistente l'aggravante della premeditazione a carico di entrambi gli imputati, sia sotto il profilo psicologico che sotto quello cronologico, sulla base di una pluralità di fattori dotati di valore obiettivamente sintomatico.

Le concrete modalità dell'eccidio, deliberato secondo l'ordine veicolato, da ultimo, dal gen. Maeltzer al ten. col. Kappler, furono concordate da questi con i suoi ufficiali in occasione di ripetuti incontri e riunioni negli uffici dell'Aussenkommando, che videro protagonisti il Priebke e, per quello decisivo, anche l'Hass, cui seguì, dopo un non irrilevante intervallo temporale costituito da alcune ore, la fase esecutiva.

Meritano di essere sottolineati - nell'originaria programmazione e nel progressivo svolgersi della vicenda - l'accurata scelta e predisposizione del luogo della strage, l'identificazione e il raggruppamento delle vittime provenienti nel numero prefissato da due diverse prigioni, la precisa distribuzione dei ruoli per ufficiali, sottufficiali e soldati quanto alle concrete modalità di avvio e di uccisione dei prigionieri all'interno della cava, l'impegno di ciascun ufficiale di eseguire personalmente almeno un'uccisione per dare l'esempio alla truppa, l'estrema organizzazione di uomini e mezzi.

Nessun ripensamento intervenne nell'animo degli imputati, neppure di fronte all'incalzante succedersi dei tragici eventi di morte presso le Cave Ardeatine in danno di ben trecentotrentacinque persone.

In quel lasso di tempo gli imputati avrebbero potuto rinunciare al progetto omicidiario se solo lo avessero voluto, attivando il prescritto dovere di disobbedienza di fronte all'ordine superiore manifestamente criminoso.

Il che non avvenne e l'azione delittuosa programmata venne eseguita senza esitazione alcuna.

Lo stesso giudice, dopo avere tratto gli elementi sintomatici per l'individuazione della premeditazione (che attiene all'intensità del dolo per il perdurare nel tempo all'interno del soggetto di una risoluzione criminosa irrevocabile) nella condotta di adesione al delitto di

ciascuno dei soggetti agenti, in ossequio al disposto dell'art. 118 c.p., come sostituito dall'art. 3
l. 7.2.1990 n. 19, ha rilevato altresì correttamente l'irrelevanza del quesito rispetto alle uccisioni

non preventivate dei cinque testimoni, poiché, trattandosi di plurimi fatti omicidari attuativi del medesimo disegno criminoso, era sufficiente avere configurato gli estremi dell'aggravante *de qua* per almeno una delle violazioni.

Premesso che elementi costitutivi dell'aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso - elemento di natura cronologica -, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso, e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine - elemento di natura ideologica -, osserva la Corte che le argomentazioni svolte sul punto dalla sentenza impugnata non meritano le anzidette censure, poiché risulta in essa adeguatamente apprezzata, con motivazione logicamente rigorosa, la sussistenza di entrambi gli elementi costitutivi dell'aggravante, reciprocamente integrantisi nell'accurata ricostruzione dei fatti.

Quanto alla specifica posizione dell'Hass, il quale pure ebbe a rivestire un ruolo meno pregnante di quello del Priebke nella fase preparatoria dell'eccidio, deve comunque ribadirsi il principio secondo cui, se il concorrente, pur non avendo direttamente partecipato all'originaria deliberazione volitiva dell'omicidio, tuttavia ad esso partecipa nella piena consapevolezza dell'altrui premeditazione, maturata prima dell'esaurirsi del proprio volontario apporto alla realizzazione dell'evento criminoso e a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori, la sua volontà adesiva al progetto investe e fa propria la particolare intensità dell'altrui dolo, talché la relativa aggravante non può non essere riferita anche a lui (Cass., sez. V, 26.6.1997, Morelli, rv. 208704; sez. I, 28.4.1997, Matrone, rv. 207997; 17.5.1994, Caparrotta, rv. 199812).

Privo di pregio è infine il rilievo difensivo circa la diversa statuizione del Tribunale supremo militare che, con sentenza in data 25.10.1952, negò l'esistenza della premeditazione in capo al

Kappler ("per l'immediata contestualità tra la notizia del decesso del 33° soldato e la deliberazione di aggiungere altre dieci persone all'elenco delle vittime" e, quanto all'uccisione degli altri cinque, per essere stata la fucilazione "commessa in continenti dell'intera strage"), poiché questi, sull'assunto di un preteso "dubbio circa la coscienza e la volontà dell'imputato di obbedire ad un ordine criminoso per quanto ha tratto alla fucilazione dei trecentoventi", fu dichiarato responsabile solo per l'uccisione delle altre quindici persone.

2.- Parimenti infondata appare l'ulteriore, invero generica, censura di violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta aggravante della crudeltà verso le persone.

Il giudice di merito ha configurato esplicitamente, circa le modalità di esecuzione dell'eccidio di massa, gli estremi dell'aggravante in questione "nella stessa materialità del fatto", caratterizzato (alla luce della dichiarazione del soldato Amons e della relazione dei medici legali prof. Ascarelli e dott. Carella sulle modalità di rinvenimento dei cadaveri, trascritta efficacemente nella sentenza Kappler del 1948 e recepita integralmente nell'odierno processo) da una incommensurabile spietatezza, efferatezza e insensibilità morale di macroscopica evidenza da parte dei suoi autori, ai quali non può certo giovare, neppure sotto questo profilo, la circostanza che il delitto fosse stato commesso per ordine del superiore, laddove questo era - come si è già dimostrato - manifestamente criminoso e comportava anzi l'obbligo di disobbedienza.

E' risultato difatti che "... Le vittime in genere, e a maggior ragione quelle giunte dal carcere di Regina Coeli quando erano state fucilate oltre cento persone giunte dal carcere di via Tasso, erano trattenute ad attendere, con le mani legate dietro la schiena, sul piazzale antistante all'imboccatura della cava, da dove, frammiste con le detonazioni, esse udivano le ultime angosciose grida delle vittime che le avevano precedute. Esse poi, entrate nella cava per essere fucilate, scorgevano alla luce delle torce i numerosi cadaveri ammassati delle vittime precedenti. Infine esse venivano fatte salire sui cadaveri accatastati e qui costretti ad inginocchiarsi con la testa reclinata in avanti per essere colpite a morte ...".

Trattasi dunque di apprezzamento logicamente coerente con la descritta dinamica dei tragici eventi di morte, ai quali hanno direttamente partecipato entrambi gli imputati, e con i principi di diritto affermati da questa Corte in ordine all'aggravante di natura soggettiva di cui all'art. 61 n. 4 c.p. (intesa come assenza, nel comportamento dell'autore dell'illecito, di ogni sentimento di pietà e di umanità propri dell'uomo civile, rivelata dal *modus agendi* consistente in *quid pluris* rispetto all'ordinaria produzione dell'evento, tale da giustificare la maggiore riprovevolezza sotto il profilo dell'intensità del dolo: Cass., sez. I, 3.10.1997, Di Pinto, rv. 209957; 10.2.1997, Scorza, - rv. 207222; 20.11.1995, Flore, rv. 204071; 29.5.1995, Fagnano, rv. 202470; 20.12.1993, Etzi, rv. 196417; 6.10.1987, Mastrototaro, rv. 177452), e perciò incensurabile in sede legittimità.

IV) Sulle circostanze attenuanti della determinazione al reato da parte del superiore e della minima importanza dell'opera prestata (art. 59, nn. 1 e 2, c.p.m.p.).

I.- I difensori dell'Hass e del Priebke hanno lamentato la mancata applicazione della speciale e facoltativa circostanza attenuante prevista dall'art. 59 n. 1 c.p.m.p., per la quale la pena da infliggere per il reato militare può essere diminuita "per l'inferiore che è stato determinato dal superiore a commettere il reato": il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto debito conto del reale significato del termine "determinazione", nonché dell'influenza, autorità carismatica e posizione gerarchica del Kappler.

La doglianza, nei limiti in cui prospetta, nella sfera della gerarchia militare, la tesi di una meccanicistica sovrapposizione delle autonome nozioni di "ordine" e di "determinazione" del superiore, è destituita di fondamento.

Mette conto innanzi tutto di osservare che la previsione normativa di settore trova corrispondenza nell'analoga attenuante stabilita dal codice penale nell'art. 114, terzo comma, c.p. - in riferimento *ex adverso* alla simmetrica circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma 1° n. 3 - "per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato" da parte di persona esercente nei suoi confronti "autorità, direzione o vigilanza".

La ragione di fondo dell'attenuazione di pena - comune ad entrambe le ipotesi, speciale e generale - è rinvenibile nell'esigenza di punire con minore rigore il diminuito grado di colpevolezza

dimostrato dal concorrente, che sia indotto a commettere il reato a causa dell'abuso o approfittamento della posizione di soggezione o d'inferiorità gerarchica, in cui egli versa, da parte del superiore o dell'esercente autorità, direzione o vigilanza.

Nell'area semantico-lessicale del termine "determinare" appare evidente il significato di "spinta", "induzione", "suggestione", "persuasione" o "sollecitazione" attiva a fare una scelta.

Non basta dunque - ad avviso dell'opinione dominante sia in dottrina che in giurisprudenza - avere provocato nel "determinato" la semplice idea, ma occorre che il "determinatore" abbia fatto sorgere, mediante una consapevole ed efficiente attività di pressione e condizionamento tipica dei rapporti che comunque comportino una supremazia, l'effettiva risoluzione di eseguire il (concorrere nel) reato, attenuando le facoltà di reazione e superando ogni dubbio o contropinta nell'animo dell'agente che versi in uno stato di "soggezione psicologica" e di minore resistenza (Cass., sez. II, 10.3.1989, Verdiglione, rv. 181901, in *Cass. pen.*, 1990, I, 2115; sez. III, 25.1.1962, Montomoli).

Da tale premessa teorica appare lecito inferire, quale corollario di lineare consequenzialità logico-giuridica, l'insussistenza di una corrispondenza biunivoca fra il concetto di "determinazione" dell'inferiore a commettere un reato - art. 59 n. 1 c.p.m.p. - e quello di "ordine" del superiore di commettere un fatto costituente reato - art. 40, co. 3° e 4°, c.p.m.p. -; da un lato, non è sostenibile in astratto la radicale impermeabilità dei casi di criminalità manifesta dell'ordine superiore alla speciale attenuante *de qua*; dall'altro, nello svolgimento dell'attività militare la riconducibilità di un fatto delittuoso commesso dall'inferiore all'ordine del superiore non è automaticamente sovrapponibile alla diversa ipotesi dell'induzione dell'inferiore alla commissione del medesimo reato mediante il concreto abuso della posizione gerarchicamente sovraordinata.

Ed è questo l'apprezzamento effettuato, nella fattispecie in esame, dalla corte militare d'appello, la quale ha delineato una situazione di concorde collaborazione di tutti gli ufficiali del comando

romano delle SS alla programmazione ed all'esecuzione dell'eccidio, di assenza cioè di una

"determinazione" rilevante nella commissione del delitto, intesa questa nel senso di concreta attività di coazione o pressione psicologica e di strumentale sfruttamento dello stato di subordinazione degli inferiori nell'ambito della realizzazione del fatto illecito collettivo: in sintesi, "senza che il Kappler o i suoi superiori dovessero abusare del loro grado per convincerli" e indirizzare nel senso voluto le loro azioni.

Trattasi di motivata valutazione fattuale che, siccome ancorata ad espliciti percorsi argomentativi, non viziati da palese illogicità, esaustivi nell'interpretazione delle risultanze processuali e sostanzialmente coerenti con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, appare incensurabile in sede di legittimità.

2.- Parimenti infondata risulta la censura, mossa dalla difesa dell'Hass, in punto di diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 59 n. 2 c.p.m.p. "per il militare che nella preparazione o nella esecuzione del reato ha prestato opera di minima importanza".

La speciale attenuante prevista dalla disciplina di settore - perfettamente corrispondente a quella generalmente stabilita dal codice penale nell'art. 114, primo comma - postula una marginale partecipazione morale o materiale al reato, ossia un contributo di lievissima efficacia causale della condotta del correo rispetto alla complessiva serie causale produttiva del risultato finale dell'impresa criminosa (Cass., sez. I, 2.7.1997, Berio, rv. 208264; 24.11.1995, Pellegrino, rv. 203549; 11.5.1994, Scaringella, rv. 198123; sez. II, 16.4.1993, La Torre, rv. 194051; sez. I, 4.12.1981, Cambareri, rv. 152848).

Ciò posto, appare corretto l'esplicito riferimento della corte militare d'appello alle risultanze probatorie riguardanti la partecipazione dell'Hass alla fase esecutiva dell'eccidio di massa, mediante la diretta uccisione di almeno due prigionieri a fini d'esemplarità per la truppa, per inferire logicamente il carattere assolutamente primario del contributo causale da lui dato alla materiale consumazione di siffatti eventi di morte, legati a tutti gli altri episodi omicidari dall'identità del disegno criminoso.

V) Sulle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.)

La difesa dei ricorrenti ha aspramente criticato il diniego delle attenuanti generiche, rilevando che l'assenza di condotte criminose giuridicamente rilevanti nel tempo susseguente al reato, l'attendibile prognosi di non recidiva e l'ormai affievolita capacità a delinquere, avuto riguardo all'età avanzatissima e al tempo assai risalente del commesso reato, avrebbero senz'altro giustificato un più mite trattamento sanzionatorio.

1.- La corte militare d'appello ha innanzi tutto disatteso la tesi interpretativa più rigorosa circa la c.d. "ultrattività" della legge penale di guerra, per la quale l'art. 23 c.p.m.g., in linea con il principio fissato dall'art. 2, quarto comma, c.p. per le leggi eccezionali, sancirebbe, mediante la ferrea regola del "*tempus regit actum*" per i reati commessi "in tempo di guerra", l'impermeabilità dell'intera disciplina del fatto vigente nel marzo 1944 rispetto a qualsiasi modificazione legislativa successivamente intervenuta, di settore penale speciale o di parte generale del codice penale, recante disposizioni più favorevoli per il reo: quale, giustappunto, l'art. 2 d.lgs.lt. 14.9.1944 n. 288 introduttivo dell'art. 62-bis c.p.

E tale orientamento merita di essere pienamente condiviso in considerazione dell'integrale autonomia di tutte le norme del primo libro del codice penale - "Dei reati in generale" - rispetto allo statuto delle singole fattispecie incriminatrici previste dalla legge penale di guerra: così aderendosi, d'altra parte, alla lettura proposta dalla Corte costituzionale, con sentenza 16.1.1978 n. 6, riguardo ai limiti di ultrattività delle norme penali tributarie ex art. 20 l. 7.1.1929 n. 4, in materia di giudizio di comparazione fra circostanze e di reato continuato.

Laddove la legge penale militare di guerra non contenga specifiche disposizioni derogatorie rispetto a quelle della legge penale comune, come ad esempio sulle attenuanti generiche, non può certo invocarsi il pur coesistente rapporto di complementarità tra legge penale comune e legge penale militare, di pace e di guerra, per ostacolare il sano dispiegarsi dell'operatività dell'art. 2, terzo comma, c.p., disciplinante la successione di leggi penali nel tempo secondo un criterio ispirato al preminente *favor rei*.

Una diversa e più estensiva interpretazione del principio di ultrattività della legge penale militare di guerra concretizzerebbe una lesione dei canoni costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, dal momento che, per quanto riguarda la disciplina comune e perciò necessariamente unitaria di istituti generali - come le circostanze attenuanti generiche (ma lo stesso potrebbe dirsi per la valutazione delle circostanze soggettive ex art. 118 c.p. novellato dall'art. 3 l. 19/90 cit., ovvero per la tipologia delle pene principali, fra le quali non è più annoverata la pena di morte per i delitti previsti dal c.p.m.g. e dalle leggi militari di guerra solo in forza del più favorevole *jus superveniens* costituito dall'art. 1 l. 13.10.1994 n. 589) -, non si potrebbero addurre le ragioni che giustificano invece l'autonomo trattamento delle fattispecie criminose previste da quello speciale ed organico *corpus* normativo: l'esigenza cioè di mantenere costante nel tempo l'efficacia di prevenzione generale di quelle disposizioni incriminatrici e di assicurare l'omogeneità di repressione dei delitti bellici commessi durante lo stato di guerra.

2.- Lo stesso giudice di merito ha peraltro escluso - in linea di fatto - il concorso delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione del peso "marginale" e "trascurabile" degli elementi del tempo trascorso dal fatto senza la commissione di ulteriori reati e della età avanzatissima degli imputati, subvalenti se collocati a contrasto con i connotati oggettivi di "inaudita gravità" e di "manifesta disumanità" del "barbaro eccidio" di cui essi si resero protagonisti, indice di "ineguagliabile malvagità", anche sotto il profilo della capacità a delinquere e della tendenza criminosa manifestata dagli autori nel delitto perpetrato.

Sono stati esplicitamente indicati gli elementi rilevanti e di efficacia decisiva per il diniego delle attenuanti generiche e, di conseguenza, per il corretto adeguamento della sanzione al reale disvalore dei fatti come innanzi rivisitati, alla stregua di un giudizio francamente negativo (anche se espresso, in alcuni passaggi motivazionali, con accenti affatto enfatici) delle personalità degli autori, quale si fonda su tutte le risultanze processuali attinenti ai fatti medesimi.

L'affermazione di non meritevolezza di un più mite adeguamento sanzionatorio, sotto il profilo della concessione delle circostanze attenuanti generiche e, in prospettiva, di un favorevole

giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti e aggravanti, ai sensi degli artt. 62-bis e 69 c.p., risulta dunque adeguatamente fondata su plausibili ragioni legate alla significazione più diretta ed immediata dell'effettiva gravità dei fatti contestati, nel quadro di una valutazione negativa della personalità degli imputati, che ha consentito al giudice di merito di disattendere - non arbitrariamente - le specifiche richieste in tal senso avanzate dagli imputati.

L'adeguatezza e la logicità dell'apparato argomentativo a sostegno della menzionata conclusione negativa in punto di attenuanti generiche, con particolare riferimento al criterio preponderante e decisivo della estrema gravità dei fatti (per la cui autonoma sufficienza cfr. Cass., sez. V, 9.2.1984, Amoroso, rv. 163641; 17.1.1970, Stabile, rv. 114031) determina, giusta l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, l'insindacabilità dell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito in sede di controllo di legittimità e la radicale inammissibilità del relativo motivo di gravame.

VI) Sul ricorso di parte civile.

La corte militare d'appello, nel condannare gli imputati alla rifusione delle spese del relativo giudizio sostenute dalle parti civili, non ha preso in considerazione le parcelle presentate da quei difensori che non risultavano provvisti di procura speciale ad essi espressamente conferita dalle parti civili anche per quel grado di giudizio.

Ha proposto ricorso per cassazione l'avv. P.A. Sodani, difensore della parte civile Roberto Massari, deducendo la violazione degli artt. 100.3 e 541 c.p.p. in punto di rifusione delle spese del giudizio d'appello, denegata da quel giudice sull'erroneo presupposto della mancanza di specifica procura speciale per la fase di gravame, poiché l'originaria procura era stata rilasciata dall'interessato al difensore per l'intero procedimento e non solo per il primo grado di giudizio.

Il ricorso è fondato, poiché, come s'evince dal tenore letterale delle originarie procure speciali conferite dal Massari all'avv. P.A. Sodano per essere rappresentato e difeso "nel procedimento" - laddove si elencano, fra i più ampi poteri in merito, anche quello di "presentare istanze, ricorsi ed

appelli" - è manifesta la volontà del primo di prolungare il conferimento dell'incarico per tutti i gradi del giudizio a carico dell'Hass e del Priebke.

La disposizione dell'art. 100.3 c.p.p. è stata, infatti, logicamente interpretata da questa Corte (aderendo all'analogo indirizzo giurisprudenziale di legittimità formatosi in sede civile riguardo alla procura alle liti ex art. 83, quarto comma, c.p.c.) nel senso che, quando nell'atto non sia espressa una diversa volontà, per ritenere estesa la procura conferita in primo grado anche al successivo grado di giudizio, in deroga alla presunzione *iuris tantum* di limitazione degli effetti dell'atto ad un determinato grado, è sufficiente che il difensore sia designato con locuzioni generali quali "nella presente procedura" o "nel presente procedimento" e simili, in considerazione del fatto che il "procedimento" si articola in più fasi (Cass., sez. VI, 8.3.1994, Spallanzani, rv. 198507).

VII) In conclusione, i ricorsi degli imputati vanno integralmente respinti, con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché di quelle sostenute dalle parti civili costituite, liquidate come in dispositivo in correlazione al numero di esse rispettivamente rappresentate e difese da ciascun difensore.

In accoglimento del ricorso della parte civile Roberto Massari, l'impugnata sentenza dev'essere invece annullata senza rinvio limitatamente alla denegata condanna in solido degli imputati alla rifusione delle spese sostenute da quella parte civile nel giudizio d'appello.

Appare infatti superfluo - ai sensi degli artt. 620.1 lett. I) e 622 c.p.p. ("quando occorre") - il rinvio sul punto al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ben potendo questa Corte provvedere direttamente alla liquidazione del relativo importo, alla stregua dei medesimi parametri adottati dal giudice di merito per analoghe posizioni, sulla base cioè della tariffa professionale e della parcella e in correlazione al numero delle parti civili rappresentate e difese, nella misura complessivamente indicata in dispositivo.

Rigetta i ricorsi degli imputati e li condanna al pagamento in solido delle spese processuali; li condanna altresì alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili - in solido limitatamente alle costituzioni nei confronti di entrambi - così liquidate

lire 5.000.000 complessive in favore delle parti difese e rappresentate dall'avv. P. Nicotera;

lire 1.200.000 complessive in favore della parte difesa e rappresentata dall'avv. D. Panetta;

lire 12.000.000 complessive in favore delle parti difese e rappresentate dall'avv. S. Di Lascio;

lire 12.000.000 complessive in favore delle parti difese e rappresentate dall'avv. M. Gentili;

lire 10.000.000 complessive in favore delle parti difese e rappresentate dall'avv. G. Maniga;

lire 2.000.000 complessive in favore della parte difesa e rappresentata dall'avv. G. Lo Mastro;

lire 3.500.000 complessive in favore delle parti difese e rappresentate dall'avv. B. Andreozzi;

lire 1.200.000 complessive in favore della parte difesa e rappresentata dall'avv. P. A. Sodani;

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa condanna in solido degli imputati alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio d'appello dalla parte civile Roberto Massari, che liquida in complessive lire 1.440.000.

Così deliberato in camera di consiglio il 16 novembre 1998.

Il Consigliere estensore
dott. Giovanni Canzio

[Handwritten signature of Giovanni Canzio]

Il Presidente

dott. Francesco Sacchetti

[Handwritten signature of Francesco Sacchetti]

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

[Handwritten signature of collaborator]

DEPOSITATA
CANCELLERIA
- 15 - 1998
COLLABORATORE
CANCELLERIA

[Handwritten signature of collaborator]

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

ATTO DI CITAZIONE

del Prof. BENTIVEGNA Rosario elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana, 28, presso l'Avv. Alessandro Garlatti, procuratore domiciliatario, e sostituto processuale degli Avv. Franco Agostini e Franco Luberti che rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, il Prof. Rosario Bentivegna per procura a margine del presente atto.

C O N T R O

- "Il Giornale", quotidiano edito in Milano, via G. Negri, 4, Milano, e per esso Società Europea di Edizioni S.p.A, in persona del rappresentante legale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso in Milano, via G. Negri, 4;
- Il Sig. Feltri Vittorio, direttore responsabile del quotidiano "Il Giornale", domiciliato presso la sede dello stesso in Milano, via G. Negri, 4;
- Il Sig. Chiocci Francobaldo, domiciliato presso la sede de "Il Giornale" in Milano, via G. Negri, 4.

Delego gli Avvocati Franco Agostini e Franco Luberti a rappresentarmi e difendermi a ogni effetto di legge, anche disgiuntamente, davanti al Tribunale di Milano, contro il quotidiano "Il Giornale", i Sigg. Feltri Vittorio e Chiocci Francobaldo come nel presente atto ed eleggo domicilio nello studio dello Avv. Alessandro Garlatti, in Milano, Via Fontana n° 28.

La celebrazione del processo a Priebke Erich, ex capitano delle SS tedesche responsabile dell'eccidio di 335 italiani civili alle Fosse Ardeatine in Roma avvenuto il 24 Marzo 1944, ha comportato, necessariamente, l'attenzione della stampa, anche quotidiana, che si è occupata, oltre che dell'eccidio in questione, anche del noto attacco partigiano che lo ha preceduto, compiuto in Roma ad opera di un commando dei Gruppi di Azione Patriottica (GAP) operanti in Roma nella azione di difesa dell'Italia contro gli occupanti nazisti, dopo che il legittimo governo italiano aveva ottenuto l'armistizio con le trup-

pe anglo-americane, il fascismo e il suo regime erano legittimamente caduti, il legittimo governo italiano aveva dichiarato guerra alla Germania nazista e l'occupatore tedesco aveva costituito la Repubblica sociale di Salò che si batteva, come un qualsiasi governo collaborazionista, al fianco dei nemici occupanti contro il nuovo regime legale del nostro Paese.

La stampa quotidiana più seria ha commentato l'accaduto nella sua giusta prospettiva, seguendo una linea di esposizione dei fatti e di commenti consona ai giornali di informazione e sia pure di orientamento.

Ha fatto eccezione "Il Giornale" che si è distinto in una campagna difamatoria che, trascurando la versione dei fatti, storicamente e giuridicamente accertati, ha presentato i partigiani che avevano attaccato il nemico in Roma - Via Rasella - il giorno 23 Marzo 1944, come i responsabili della strage alle Fosse Ardeatine.

Tale prospettazione - falsa, contraria alla verità dei fatti ed espressione di una incivile polemica strumentata politicamente - ha colpito in modo particolare il medico Prof. Rosario Bentivegna.

La campagna contro di lui è iniziata con un primo articolo a firma del direttore responsabile de "Il Giornale" Vittorio Feltri dal titolo "*Una giustizia un po' partigiana*" editoriale in prima pagina del quotidiano medesimo pubblicato il 6 aprile 1996, in piena campagna elettorale (All. n. 1).

Si stralciano le seguenti frasi dell'articolo. L'articolista, che oltretutto si richiama ai suoi amori per Weber, Adam Smith e soprattutto Montesquieu, tentando di accreditarsi come spirito liberale, afferma testualmente che ciò "*non mi impedisce di considerare Priebke non peggiore di Carla Capponi e Rosario Bentivegna, i due terroristi del GAP (quello di Antonello Tromba-*

dori) che organizzarono l'attentato di Via Rasella a Roma allo scopo di provocare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare". L'articolista, conscio della gravità dell'affermazione, aggiunge: "c'è poco da meravigliarsi se metto sullo stesso piano i nazisti e i partigiani. In Via Rasella morirono all'istante 33 soldati altoatesini anziani e inermi.....e sette civili italiani tra i quali un bambino la cui testa fu vista rotolare lungo la strada. Un bel botto, complimenti alla Capponi e a Bentivegna, che erano consapevoli del rischio che avrebbe corso la popolazione....."

Nello stesso giorno, ma anche nel successivo 7 aprile, (All. n. 1 e n. 2), "Il Giornale" con titoli insultanti e calunniosi dà ampio spazio a certa Mary Pace, più nota come la "Signora delle rose rosse per Priebke", e a Marco Pannella, felici ambedue, nel loro protagonismo, di trovare un pò di pubblicità, che ripetono i falsi e le contumelie contro i partigiani di via Rasella.

In seguito al comunicato inviato da Bentivegna all'Ansa (7.4.1996), nel quale annunciava un'azione giudiziaria nei confronti di Feltri, "Il Giornale" del 10 aprile, pag. 10, (All. n. 3) torna a dare ampio spazio e titoli diffamatori a Pannella e all'amica di Priebke. Francobaldo Chiocci ricorda, con viva soddisfazione, l'aggressione giornalistica condotta da "Il Giornale" nell'estate scorsa contro Bentivegna a proposito dell' appartamento in Piazza Adriana, di proprietà dell'INPS, ma concesso in locazione a famigliari di Bentivegna fin da quando era bambino, e che alla morte di questi, e in piena legittimità, è stato a lui assegnato. Quell'aggressione è valsa al Bentivegna stesso una lunga sequela di telefonate e lettere anonime contenenti insulti, minacce di processi e di morte, da parte di lettori di quel foglio. Di recente sono riprese le lettere anonime, le minacce telefoniche e perfino l'affissione di manifesti illegali con

la fotografia del Bentivegna contemporaneamente all'intensificarsi della campagna di stampa promossa da "Il Giornale". La Signora Carla Capponi, medaglia d'oro al valor militare, ex deputato al Parlamento, ex gappista e moglie separata del Bentivegna è stata fatta oggetto proprio in questi giorni di minacce a mano armata fin nella sua abitazione di campagna in Zagarolo (All. n. 4).

L'amica di Priebeke, secondo Chiocci, ricorda a sua volta un falso raccontato da certo Massimo de Massimo e smentito più volte da Franco Calamandrei. Torneremo su questo punto, perché il Chiocci, esattamente un mese dopo, nel numero del 9 maggio, avendo evidentemente dimenticato quanto aveva già scritto su questa menzogna, attribuisce le stesse dichiarazioni non più al Calamandrei ma addirittura al Bentivegna.

Ma, evidentemente non pago dei falsi già propalati, il Chiocci ne ripete uno dei più scontati ma anche dei più smentiti, quando afferma *"che anche l'EIAR aveva diffuso un radiomessaggio invitando i "terroristi" ad assumersi le proprie responsabilità"*. 3)

E' ormai a tutti noto che il manifesto ai partigiani con l'invito ad arrendersi o qualsiasi analogo invito, non fu mai emesso dalle autorità naziste, italiane o tedesche che fossero.

Ne fanno fede gli atti del processo Kappler, la deposizione di Kesselring al processo ai Gen. Maeltzer e Von Mackenzen (in V. Settimelli, *Herbert Kappler, la verità sulle Fosse Ardeatine*, vol. 2°, ed. L'Unità, aprile 1994, All. n. 25), gli *Atti e Documenti della S.Sede relativi alla seconda guerra mondiale, Gennaio 1944 - Luglio 1945, Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 1980, pag. 189 (All. n. 26)*, da cui si ricava che solo alle 10,15 del 6)

mattino del 24 marzo un certo Ing. Franceschi, del Governatorato di Roma, si recò in Vaticano per avvertire il Pontefice che i tedeschi stavano preparando una rappresaglia, ma non si sapeva ancora come sarebbe stata.

Come è noto l'esecuzione dei prigionieri alle Cave Ardeatine iniziò tra le 13 e le 14 della stessa giornata.

Storia Illustrata, (n. 4, Aprile, 1996) riferendosi a questa ignobile menzogna propalata dai nazisti italiani e tedeschi e da ambienti della destra fascista, conferma che si tratta di un "falso storico" (All. n. 5).

Mario Cervi, cui nella stessa pagina de "Il Giornale" viene dato ampio spazio, afferma il falso quando dice che la sentenza della condanna a Kappler riconosce che "la rappresaglia, benché crudele, era in se stessa legittima" E ciò è falso, come si vedrà successivamente, secondo la sentenza del processo Kappler. Ma ci piace ricordare che già negli anni '80 lo "storico" Cervi, portato in tribunale da Bentivegna per altre disinformazioni diffamatorie comparse sul suo conto in un libro scritto a quattro mani con Indro Montanelli, fu costretto a ritrattare, chiedere scusa e pagare i danni (All. n. 6)

Il 18.4.1996, nell'imminenza delle elezioni politiche del 21.4.1996, il Chiocci firmava su "Il Giornale" un servizio da Roma (All. n. 7) in cui si affermava: "i partigiani del GAP romano che il 23 marzo mandarono in Via Rasella Rosario Bentivegna..... con una cassetta da spazzino imbottita di tritolo sapevano che la loro strage avrebbe provocato la feroce rappresaglia nazista. E in anticipo ne conoscevano anche la terribile contabilità: 10 ostaggi fucilati per ogni tedesco ucciso. Quindi sembra che agissero non per colpire il nemico in una azione di guerra ma per scatenare l'odio con una imboscata inutile". Il servizio è intitolato: "Un testimone di

7

8

h7

Via Rasella - i tedeschi furono chiari: ci saranno rappresaglie - una conferma che i partigiani sapevano delle ritorsioni". L'articolo continua raccontando di un testimone, il quale ricordando i fatti, afferma tra l'altro: " *i superstiti (dei soldati tedeschi) trasportavano moribondi in spalla e sparavano verso le finestre pensando che ci fossero i cecchini*"; e aggiunge che " *subito su tutti i muri del quartiere furono affisse le ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie per il ripetersi di atti terroristici.....*". Anche questo è falso.

Il 20 aprile 1996 "Il Giornale", con un titolo a tutta pagina, riportando una intervista dell'istante sui microfoni di *Zapping* (RAI UNO, 19.4.1996, hr 20 circa), titola: " *Il gappista della bomba di Via Rasella si difende.....*" si sapeva della rappresaglia - Rosario Bentivegna ammette: volevamo l'attentato nonostante tutto (All. n. 8). Secondo l'articolo, non firmato, il Bentivegna, avrebbe fatto un " *monologo*" mentre poi usa, per rispondergli, un intervento del giornalista Massimo Fini, editorialista de "Il Giorno", che in corso di trasmissione riconosce legittimo il comportamento dei partigiani sia nell'esecuzione dell'atto di guerra che nel periodo successivo ad esso, ma che, secondo lui, anche la rappresaglia dei tedeschi, dal punto di vista delle leggi internazionali di guerra, che evidentemente non conosceva, sarebbe stata legittima. L'articolista poi riporta la trasmissione ammettendo, in contrasto con il titolone a nove colonne, che Bentivegna aveva dichiarato: " *non è vero che c'era stato un invito a presentarsi. La rappresaglia è stata pressochè immediata. Noi abbiamo compiuto l'attacco alle hr 15,50 del 23 marzo e dopo neanche 19 ore i primi prigionieri di Via Tasso erano già alle Fosse per essere fucilati.....*". L'articolista ricorda che Bentivegna aveva nella intervista

8

9

48

in questione citato i passi della nota - ma dimenticata artatamente - sentenza di condanna di Herbert Kappler, colonnello delle SS di cui Priepke era il vice.

"Il Giornale" poi in altra parte dello stesso numero del 20.4.96 e con minore rilievo riporta un'intervista a Zapping di Carla Capponi - partecipante al fatto d'armi di Via Rasella - senza altri commenti (All. n. 9).

Lo stesso quotidiano il giorno 8 maggio 1996, quando iniziava davanti al Tribunale militare di Roma il processo a Priebke, reca un altro grande servizio a tutta pagina intitolato: *"I partigiani della strage di Via Rasella non si fermarono davanti a un bimbo. Nel giorno in cui iniziava il processo a Priebke nuove rivelazioni ripropongono atroci sospetti sul doppio massacro che nel 1944 insanguinò Roma"* (All. n. 10). Tra le altre affermazioni dell'articolo firmato da Francobaldo Chiocci figura la seguente frase: *"i partigiani che alle ore 15,52 del 23 marzo 1944 fecero esplodere 18 chili di tritolo frammezzati a spezzoni di ferro videro qualche istante prima un ragazzino sulla carretta della spazzatura dove avevano nascosto l'ordigno. Ciò nonostante non desistettero, non spensero la miccia, probabilmente mentre fuggirono lo videro anche volare in aria con il corpo orribilmente maciullato e frantumato, la testa staccata dal tronco....."*

A queste categoriche e temerarie affermazioni - che trovano pieno riscontro nel grande titolo - fa seguito: *"Questo almeno è quanto sostiene...."* il fratello del bambino che avrebbe detto: *"da come è straziato il corpo di Pietro (il bambino morto) è possibile trarre una sola conclusione: mio fratello stava appoggiato o addirittura era seduto sopra quel bidone maledetto....."*

"Il Giornale" trasforma una erronea supposizione ritenuta logica in un

fatto vero e accertato; la supposizione è invece falsa del tutto perchè il Bentivegna non ha mai visto il bambino e risulta che gli stessi "inermi" tedeschi avevano sparato e che erano scoppiate le bombe a mano che avevano alla cintura, essendo, per dichiarazione dei superstiti, armati fino ai denti (All. n. 27).

Il giorno 9 maggio 1996 lo stesso quotidiano (All. n. 11) sempre in un servizio a tutta pagina (firmato fr.ch.: Francobaldo Chiocci) riporta, come abbiamo già accennato, il preteso colloquio del gappista Franco Calamandrei (figlio di Piero Calamandrei) con certo Massimo De Massimo nel quale falsamente si attribuisce una cinica dichiarazione allo stesso Bentivegna; il racconto è in versione modificata dallo stesso redattore che, come abbiamo visto, ne parla il giorno 10 aprile a pag. 10 de "Il Giornale" e comunque la persona che avrebbe riferito il colloquio, tale Massimo De Massimo, ha esplicitamente dichiarato: (Oggi, 17 nov. 1949, *Lettere al Direttore* - All. n. 12) *"io non ho mai ospitato nella mia abitazione Rosario Bentivegna; non l'ho mai conosciuto o visto di persona: le poche notizie sul suo conto mi vengono dalla stampa. Il colloquio riportato sul Suo settimanale si svolse tra me e Fernando.... (di cui) ignoro tutto; non conosco neppure il suo cognome, ma l'età del giovane mi fa escludere possa trattarsi del Salinari o del Calamandrei"* (nello stesso allegato sono incluse alcune bozze di lettera inviate da Franco Calamandrei al padre Piero, e che ineriscono la vicenda in discussione: Franco Calamandrei è deceduto molti anni fa, e la famiglia non ha ritrovato altra documentazione. Possono tuttavia essere sentiti Mario Fiorentini e Lucia Ottonbrini, che effettivamente, insieme a Fernando Vitaliano, furono ospitati - non la sera del 23 marzo 1944 ma parecchie settimane dopo - dal de Massimo).

La aberrante campagna di stampa contro l'istante orchestrata da "Il

Giornale", che ne ha fornito anche l'indirizzo privato, almeno obbiettivamente ha indicato il Bentivegna come bersaglio di numerose lettere e telefonate anonime di insulti e di minacce, ed è culminata poi nella incredibile e anonima iniziativa di un manifesto apparso sulle mura di Roma, anche vicino al luogo di lavoro dell'istante (consulente medico del lavoro) nel quartiere Salario-Parioli di Roma che sotto il titolo "Chi l'ha visto?" reca la fotografia del Prof. Bentivegna con la seguente scritta: *"Bentivegna Rosario, anni 70 circa / gira armato e con documenti falsi / terrorista / ricercato per omicidio e violenza continuata a danno di cittadini italiani (oltre 40 altoatesini a Via Rasella - 335 romani alle Fose Ardeatine"*.

Contro gli sconosciuti autori del manifesto il Bentivegna ha proposto querela-denuncia (All. n. 13).

Questo episodio è il frutto certamente della campagna di stampa cui "Il Giornale" ha dato così grande impulso; tant'è che con altro articolo del 10 maggio 1996 (All. n. 14) il quotidiano titola tra l'altro, a sei colonne *"Bentivegna denunciato per omicidio"*, viene data notizia di una denuncia di un avvocato (*"Oggi stesso presenterà alla Procura di Roma una denuncia contro i gappisti di Via Rasella"*).

L'articolo riferisce che detto Avv. Luciano Randazzo, penalista, avrebbe puntato il dito contro Bentivegna che non avrebbe fatto nulla per salvare il ragazzino dopo averlo visto. "Il Giornale" nello stesso articolo riferisce subito, e cioè il mattino immediatamente successivo alla notte in cui il manifesto era stato affisso, che il quartiere Salario di Roma *"è stato lappettato di manifesti"* riportandone per intero il testo.

Sull'onda emotiva di queste false rappresentazioni la campagna mistifi-

catrice eccita la fantasia protagonista di altro soggetto: tal Antonio Santacroce di Napoli, sedicente tenente colonnello dei corpi sanitari internazionali dà notizia sul quotidiano "Il Giornale" del 14 maggio 1996 di aver denunciato alla Procura della Repubblica di Roma, Bentivegna, Capponi ed altri per vari reati che vanno dall'omicidio alla fabbricazione e uso di materiale esplosivo sino all'associazione a delinquere (All. n. 15)

Questa aberrante campagna di stampa contro il Prof. Bentivegna altera la realtà storica dei fatti, come accertata anche da sentenze ben note e citate dal quotidiano in questione; contiene apprezzamenti gratuiti; dà per certe circostanze semplicemente affermate e nettamente contrastate dalla ricostruzione storica dei fatti stessi, che si propone di seguito senza alcuna inversione dell'onere della prova.

Detti apprezzamenti e tale ricostruzione dei fatti oltraggiosi e gravemente offensivi dell'istante sono ingiusti e temerari, arbitrari più che gratuiti, e contrari alla verità, lesivi gravemente della verità e della dignità, personalità e immagine dell'istante che ha subito grave danno.

Del fatto d'arme di Via Rasella e dell'eccidio delle Fosse Ardeatine si è già molto discusso - da persone e con pubblicazioni serie; aldilà delle valutazioni i fatti storici e la loro ricostruzione sono ormai acquisiti in sentenze passate in giudicato, che il quotidiano in esame doveva conoscere e che mostra di conoscere, come si ricava dalle sue stesse pubblicazioni.

E' nota la sentenza del Tribunale Militare territoriale di Roma (All. n. 16) del 20.7. / 29.9.1948 che ha dichiarato Herbert Kappler responsabile del reato di omicidio continuato previsto e punito dagli artt. 13, 185 I e II comma

n°2 e 58 c.p.m. di pace, oltre ad altri reati, condannato alla pena dell'ergastolo per il primo reato e a 15 anni di reclusione per gli altri oltre che all'isolamento per 4 anni.

Dalla sentenza del Tribunale militare si ricavano le seguenti conclusioni e le seguenti valutazioni:

V- dopo l'8 settembre 1943 nell'Italia occupata dai nazisti si era sviluppato un importante movimento partigiano coordinato da una Giunta militare quale organo del Comitato di Liberazione Nazionale, con altri organi di coordinamento. Anche nella città di Roma "si effettuavano, talvolta, azioni di sabotaggio ed attentati contro autocolonne o comandi militari allo scopo, chiaramente manifestato con volantini, di richiamare il nemico all'osservanza della posizione di città aperta della Capitale d'Italia.Infatti,
i principali comandi militari tedeschi si trovavano all'interno della città aperta e su questa erano frequenti i passaggi di truppe e di materiale bellico

Solo dopo vari atti di sabotaggio ed attentati (uno di questi contro l'albergo Flora, sede di comandi militari) gli uffici militari venivano trasferiti fuori della città aperta. Continuava però il passaggio di truppe e di materiale destinato alle truppe operanti" (pag.11 della sentenza).

"Il 23 marzo 1944 alle ore 15 circa, nell'interno della città aperta in Via Rasella, all'altezza del palazzo Tittoni, mentre passava una compagnia di polizia tedesca del battaglione "Bozen", che da 15 giorni era solita percorrere quella strada, scoppiava una bomba che uccideva 26 militari di quella compagnia ed altri feriva più o meno gravemente.

Subito dopo lo scoppio della bomba alcuni giovani, che sostavano all'angolo di Via Boccaccio, lanciavano delle bombe a mano contro il resto

della compagnia e, quindi, si ritiravano verso Via dei Giardini, allontanandosi immediatamente dalla zona.

Elementi della compagnia tedesca sparavano in direzione delle finestre sovrastanti e dei tetti, un po' all'impazzata, poichè in un primo momento credevano che l'attentato fosse stato effettuato con lancio di bombe a mano da una delle case".

- segue la descrizione dei momenti e delle ore successive nei quali il Kappler chiedeva e otteneva di essere incaricato di quanto riguardava l'atto di guerra di Via Rasella; furono discusse anche le rappresaglie con la esecuzione di civili italiani che avrebbero dovuto essere scelti tra persone già condannate a morte o all'ergastolo o arrestate per reati per i quali era prevista la pena di morte. Il Kappler depose che "non si sarebbe fatta parola nè con il generale Maeltzer (comandante della città di Roma) nè con le autorità superiori e che si sarebbe cercato di far conoscere l'accaduto ai rispettivi superiori al più tardi possibile"

- alle ore 21 del 23 marzo continuarono le trattative tra i vari generali sulla rappresaglia e sulla scelta delle vittime; nella notte il Kappler con i suoi collaboratori esaminarono i fascicoli delle persone da uccidere e il mattino successivo alle ore 9 lo stesso chiese alla polizia italiana 50 persone, il cui elenco doveva essere inviato alle ore 13 del 24 marzo; il Kappler formò una lista di 270 persone cui si dovevano aggiungere le 50 fornite dalla polizia italiana; egli comunicò che le persone dovevano essere uccise in una località adatta, una cava vicino Roma, con un colpo al cervello;

- dopo la morte di un altro tedesco (il 33°esimo) le vittime designate divennero 330 e successivamente 335, con criteri di scelta che la sentenza illustra.

L'esecuzione iniziata nelle prime ore del pomeriggio ebbe termine alle ore 19 del 24 marzo. La ricostruzione dei fatti era stata provata con testimoni; la sentenza illustra le modalità dell'azione di Via Rasella: al segnale del vice-comandante della squadra dei GAP il Bentivegna accese la miccia.

Ricorda la sentenza (pag.25) che: *"alle ore 15 circa quest'ultimo (il vice-comandante) si toglieva il capello per indicare al Bentivegna che la compagnia aveva imboccato Via Rasella e che la miccia per l'esplosione doveva essere accesa. Quest'ultimo accendeva la miccia, chiudeva il coperchio della carretta e si allontanava verso Via Quattro Fontane. Appena egli imboccava questa strada avveniva lo scoppio dell'esplosivo contenuto nella carretta.*

La compagnia veniva investita dallo scoppio dell'esplosivo: molti soldati morivano immediatamente altri rimanevano più o meno gravemente feriti.

Intanto i partigiani che si trovavano in Via del Boccaccio attaccavano con lancio di bombe a mano la compagnia quanto mai disordinata e, quindi, si allontanavano.

Risultava poi (dich. Amendola, Pertini, Bauer) che l'attentato rientrava in quelle direttive di carattere generale tendente a costringere i tedeschi a rispettare la posizione di città aperta di questa capitale, direttive che ciascun componente della giunta era chiamato a fare attuare alla formazione da lui dipendente";

- "la popolazione, attraverso il citato comunicato del 25 marzo (postumo) e la propaganda della stampa sapeva che il numero delle vittime era di 320" (pagg.25-26) e solo molto tempo dopo, alla ricognizione delle salme, si seppe

che erano 335;

- la sentenza illustra poi le vicende che riguardano la scelta delle vittime e la conoscenza del loro numero;

- in diritto, la sentenza del Tribunale Militare di Roma discute prima ed afferma la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana e la competenza del giudice militare e quindi passa ad esaminare il merito della causa;

- l'attacco di Via Rasella "è stato effettuato da una organizzazione militare a seguito di direttive di carattere generale date a essa da uno dei componenti della giunta militare, direttive che traducevano l'indirizzo della giunta.....(deposizioni degli On. Amendola, Pertini, Bauer.....)" (pagg. 39-40);

- la sentenza esamina la situazione del movimento partigiano, che "nel marzo 1944 aveva assunto proporzioni di vasto rilievo, ma non aveva acquistata la fisionomia atta ad attribuirle la qualifica di legittimo organo belligerante.....nota caratteristica di tutti i movimenti partigiani, che costituirono una delle migliori manifestazioni dello spirito di resistenza delle popolazioni occupate.....sono sorte spontaneamente, hanno agito per necessità nell'orbita della illegalità fino ad assumere.....una organizzazione capace di acquistare la qualifica di organo legittimo belligerante.....genesi (che) è la nota peculiare di un movimento di massa la quale, in difesa della sua libertà, si scuote, si affratella, si organizza, agendo, per necessità di cose, in un primo momento illegalmente, in seguito legittimamente contro il nemico" (pagg. 40-41). In questo quadro l'attacco di Via Rasella fu "un atto illegittimo di guerra per essere stato compiuto da appartenenti ad un corpo di volontari che, nel marzo 1944, non rispondeva....." ai requisiti di un

esercito regolare o di corpi volontari con determinati requisiti. Gli attentatori pertanto, se catturati dai nazisti, non avrebbero potuto fruire dello stato di prigionieri di guerra. Tuttavia, afferma la sentenza, i partigiani che avevano operato in via Rasella "*facevano parte di una organizzazione militare inquadrata nella Giunta Militare. Questa, alla stessa stregua del Comitato di Liberazione Nazionale, per il riconoscimento implicito ad esso fatto, attraverso numerose manifestazioni, dal Governo legittimo e per i fini propri di quest'ultimo (lotta contro i tedeschi) che essa attuava in territorio occupato, si poneva come organo legittimo, almeno di fatto, dello Stato italiano.* Questa interpretazione trova conferma nel fatto che lo Stato, successivamente, considerò come propri combattenti i partigiani, i quali avessero combattuto effettivamente contro i tedeschi". (pagg. 41 e 42). Ne deriva che la illegittimità dei combattenti, dovuta a mere contingenze formali (non avere segni distintivi riconoscibili a distanza, non portare evidentemente le armi), e la illegittimità degli atti da loro compiuti venne compensata dalla legittimità di chi impartiva gli ordini.

- la sentenza disattende del tutto la tesi (della difesa del Kappler) secondo la quale la fucilazione alle Fosse Ardeatine costituì una legittima rappresaglia (si rinvia alle pagg. 42/49 della sentenza che motiva tale negazione secondo anche i principi del diritto internazionale); nega anche che fosse una legittima repressione collettiva (pagg. 49/53); per concludere che "la fucilazione delle Cave Ardeatine assume la qualificazione di un omicidio continuato" (pag. 54).

La sentenza è divenuta definitiva, avendo il Tribunale Supremo Militare rigettato con sentenza del 25.10.1952 il ricorso del Kappler. Il successivo

ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile. (All. n. 17).

Altre decisioni, ormai passate anch'esse in giudicato, si sono occupate della stessa vicenda. Alcuni genitori di vittime della illegittima rappresaglia tedesca delle Cave Ardeatine hanno convenuto in giudizio nel 1949 il Bentivegna, unitamente ai capi dei GAP, Carlo Salinari e Franco Calamandrei, nonché i loro mandanti On.li Sandro Pertini, Giorgio Amendola e Riccardo Bauer chiedendo il ristoro dei danni, deducendo che la Giunta militare del CLN aveva ordinato l'attentato nonostante le pretese contrarie disposizioni dei comandanti delle forze militari della Resistenza e che pertanto dovevano ritenersi responsabili della morte dei loro familiari; deducendo che tutti i convenuti erano incorsi in un illecito militare e civile.

Il Tribunale di Roma, I Sezione Civile, con sentenza del 9.6.1950 dichiarava improponibile la domanda condannando gli attori alle spese di giudizio. Il Tribunale ha confermato il ragionamento della precedente sopra riportata decisione del Tribunale Militare di Roma non considerando l'azione dei partigiani come quella di legittimi belligeranti, aventi diritto allo status di prigionieri di guerra secondo il diritto internazionale, ma, privilegiando l'ordinamento interno a quello internazionale, qualificavano l'attacco di Via Rasella "legittimo fatto di guerra l'episodio che si riallaccia alla Resistenza" (pag.13) ritenendo altresì che non trovava alcun fondamento la tesi degli attori secondo la quale l'attacco sarebbe stato proditorio, realizzato contro i divieti dei comandi militari o compiuto in zona neutrale (pag.14), circostanze che sarebbero state comunque inconferenti. La sentenza inoltre pone in evidenza che il Comitato Centrale di Liberazione Nazionale ebbe a riconoscere l'attacco come "atto di guerra di patrioti italiani", richiamando anche il DLL

12.4.1945 n°192 che definisce gli atti di guerra (pag.17) e sottolineando altresì il carattere legalitario della lotta contro i tedeschi (All. n. 18).

La Corte di Appello di Roma Sezione I con sentenza del 5.5.1954 confermava integralmente quella del Tribunale, riconoscendo *"inconcepibile che possa qualificarsi illecito quel che ormai è legittimamente considerato atto di guerra ed anzi, come tale, meritevole di speciale menzione"*, concludendo: *"non rei, da una parte, ma combattenti; non semplici vittime di un'azione dannosa dall'altra, ma martiri caduti per la Patria"* (pag. 12) e condannando gli appellanti alle spese (All. n. 19).

Infine la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza del 9.5.1957 rigettava il ricorso dei familiari delle vittime. La lunga e motivata decisione, premesso che l'attacco non fu viziato da finalità personali ma da quelle di compiere un atto ostile verso le Forze armate tedesche, che erano in guerra con l'Italia e che avevano occupato il territorio nazionale, per cooperare alla liberazione (pag.16) come è confermato dalla successiva legislazione (DLL n°158 del 1945 e DLL n°194 del 1945, DLL n°118 del 1945, DLL n°228 del 1946), riconosceva che lo Stato aveva riconosciuto i partigiani *"legittimi belligeranti"*, *"qualificazione che avrebbe potuto essere negata dal nemico per difetto dei requisiti formali....."* *ma non può essere posta in dubbio nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano"* (pag.18). La sentenza ricorda che la lotta nella città di Roma era legittima, tant'è che lo Stato aveva per essa concesso decorazioni al valor militare; e che inoltre la legge n°277 del 1957 aveva avuto per oggetto la costituzione in Roma di un museo storico per documentare gli eventi della lotta partigiana nella città (pag.20).

Quanto alla situazione di Roma "città aperta", la sentenza ricorda che

"il rispetto di Roma era affidato non già al vigore di un accordo, che non esisteva, ma alla saggezza delle potenze straniere belligeranti, di quella tedesca, perchè non tenesse forze armate o apprestamenti militari nell'Urbe, in modo da escludere ogni giustificazione agli attacchi aerei nemici; di quelle anglo-americane perchè si astenessero dal compiere offese aeree, che non potevano in alcun caso essere considerate necessarie per la condotta della guerra e che comunque avrebbero cagionato un danno irreparabile al patrimonio spirituale di tutto il mondo civile.

Gli anglo-americani avevano indubbiamente interesse che nella città di Roma non vi fossero forze ed obiettivi militari tedeschi, perchè altrimenti sarebbero stati posti nell'alternativa di rinunciare ad aggredirli o di recare offesa all'Urbe. Ma essi non avevano certo interesse a che, trovandosi forze armate tedesche nella città, gli italiani le rispettassero. Al contrario, ogni atto di ostilità contro quelle forze costituiva una partecipazione alla guerra a fianco delle Nazioni Unite, in attuazione della cobelligeranza italiana. Ogni attacco contro i tedeschi, in qualsiasi parte del territorio nazionale, rispondeva agli incitamenti impartiti dal governo legittimo e alle finalità politiche e militari da esso perseguite in unità d'intenti con le forze alleate e costituiva quindi un atto di guerra riferibile allo stesso governo" (pagg. 21.22) (All. n. 20).

Il Bentivegná è stato decorato di medaglia d'argento e di medaglia di bronzo al valor militare; nella motivazione della medaglia d'argento si fa esplicito riferimento al fatto d'arme di Via Rasella (23 marzo 1944) (All. n. 21).

(vedi anche Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, 7° Legislatura, martedì 16 febbraio 1982) (All. n. 22)

"Il Giornale", come si ricava da quanto sopra esposto:

- ha messo sullo stesso piano i criminali nazisti e i partigiani. Tale prospettiva, oltrechè per quanto già ridetto, assolutamente falsa giuridicamente e moralmente, confonde i valori della Resistenza con quelli dei nazisti; è calunniosa e gravemente offensiva nei confronti dell'istante Prof. Bentivegna trattato alla stregua dei criminali di guerra nazisti che uccisero 335 italiani innocenti alle Fosse Ardeatine;
- attribuisce al Bentivegna, come se si trattasse di un crimine, la morte dei 33 soldati altoatesini, di quei soldati che, armati fino ai denti, con bombe a mano alla cintola, presidiavano illegittimamente la città di Roma per reprimere nel sangue la libertà dei suoi abitanti, per uccidere e torturare insieme con i nazisti; scambia intenzionalmente un coraggioso atto di guerra in difesa della Patria, così come riconosciuto dalle più alte Autorità dello Stato anche con decorazioni al valor militare, in un attentato illegittimo e deprecabile; mette sotto accusa l'attività partigiana, svoltasi in Roma con le stesse modalità intervenute nelle altre parti dell'Italia occupata e in tutta l'Europa, presentandola come criminosa;
- attribuisce ai GAP e all'istante l'intenzione di provocare la rappresaglia che sarebbe stata scontata, anzi voluta da essi per sollevare la popolazione; anche questa affermazione è gravemente offensiva e lesiva della personalità di italiano e di combattente del Bentivegna ed è prospettata come certa ed indiscutibile, senza alcuna impossibile prova e contro la realtà storica e le caratteristiche di azione di guerra nell'attività partigiana; attribuisce quindi all'istante e ai GAP la morte dei civili e del bambino;
- afferma che subito su tutti i muri del quartiere furono appese ordinanze del

comando tedesco che annunciavano rappresaglie. Ciò non è vero data la sequenza dei fatti: alle ore 15,50 del 23.3.1944 scoppia il tritolo; esplodono le bombe che i tedeschi colpiti e armati portavano alla cintola; segue lancio di bombe a mano e sparatorie da parte dei tedeschi all'intorno; i tedeschi mantengono segreto l'episodio e non affiggono nessun manifesto ed intanto scelgono e prelevano le vittime; il 24.3.1944 poco dopo le ore 13 inizia la carneficina degli ostaggi alle Fosse Ardeatine; alle ore 20 circa dello stesso giorno alle Fosse esplodono le mine per seppellire i corpi; il giorno 25.3.1944 i giornali pubblicano un comunicato dell'Agenzia Stefani (ufficiale) che dà notizia dell'avvenuta esecuzione dell'eccidio; il 23 marzo del 1944 Antonello Trombadori, fondatore e capo dei GAP di Roma, insieme ad altri membri dei GAP e ad altri dirigenti del PCI, era in carcere in quanto i partigiani agivano da tempo nella città insieme ad altri gruppi della Resistenza, con azioni di attacco militare, e mai vi erano state rappresaglie indiscriminate da parte dei tedeschi; Roma non aveva bisogno di particolari e sanguinose sollecitazioni alla sollevazione popolare, in quanto le condizioni in cui si trovava la città [fame, miseria, malattie, bombardamenti, rastrellamenti, coprifuoco alle 16, caccia all'uomo (renitenti alla leva e al servizio del lavoro; soldati e ufficiali sbandati; prigionieri alleati sfuggiti ai campi di concentramento tedeschi e nascosti in città; politici antifascisti; politici fascisti che non avevano aderito alla repubblica di Salò; carabinieri; ebrei; partigiani e patrioti; quanti si prodigavano, ed erano numerosissimi, in iniziative solidaristiche nei confronti dei perseguitati e rischiavano la vita alla stessa maniera degli altri. Si diceva: "mezza Roma nasconde l'altra metà!"); proibizione dell'uso della bicicletta; disoccupazione di massa; borsa nera; ecc.] rendevano già "Roma ... una città esplosiva",

come affermò lo stesso Kesslering al processo Maeltzer - von Mackensen, e tale da costringerlo ad affrettare al massimo la rappresaglia e a non annunciarla prima che essa fosse stata eseguita. Roma, cioè, non aveva bisogno di particolari e sanguinose sollecitazioni per *"la sollevazione popolare"*, e se ciò non accadde, qualche mese dopo, fu anche perché la Resistenza romana, nel suo complesso, era stata duramente colpita non già con la strage delle Ardeatine, ma con i colpi che il nemico riuscì a infliggerle usando spie, traditori, mercenari e anche, talvolta, umani e comprensibili cedimenti dovuti alle inumane torture cui sottoponevano i loro prigionieri; i successi militari ottenuti nella fine dell'aprile del '44 contro la Resistenza dalle bande di sadici assassini guidate da Kappler, Priebke, Koch, Caruso, ecc..., e cioè dalle SS e dalla polizia tedesca in via Tasso, e dalle formazioni repubblicane operanti alla pensione Oltremare, alla pensione Jaccarino, alle legioni "Muti" e "Roma o morte", alla Federazione romana del fascio repubblicano in Palazzo Braschi, ecc., fiaccarono purtroppo la Resistenza romana che non riuscì a riprendersi in tempo all'arrivo degli Alleati il 4 giugno del 1944 e a liberarla prima del loro arrivo.

L'affermazione *"allo scopo di provocare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare"*, oltretutto priva di qualsiasi riscontro documentale oltre che di ogni logicità induttiva, è evidentemente dettata da faziosità e volontà diffamatoria. Oltretutto è da rilevare che alla fine del marzo '44, e cioè subito dopo l'azione di via Rasella, la Resistenza romana non aveva nei suoi piani, ma anche nelle sue possibilità, una insurrezione immediata. È significativo, a tal proposito, per dimostrare la faziosa ricostruzione dei fatti basata sul falso, quanto appare nel numero del 15 maggio scorso de "Il Giornale", pag.

7, sotto il titolo a piena pagina: *"Documenti e testimonianze "dimenticate" confermano che i partigiani del Cln sapevano di coinvolgere degli innocenti - Il "Migliore" ordinò l'attentato - La strage di via Rasella fu concepita e voluta da Palmiro Togliatti"*; firma il solito Francobaldo Chiocci. (All. n. 23).

"Il Giornale" fa riferimento, come "testimone dimenticato", a Guglielmo Blasi, che già produsse tale "testimonianza" al processo Kappler del 1948 e fu ampiamente smentito nell'istruttoria del processo stesso sia da Calamandrei che da altri. Occorrendo, gli atti del processo Kappler con le testimonianze di smentita, potranno essere acquisite da parte del Tribunale o prodotte: Il Blasi, arrestato per caso nell'aprile del 1944, colto dal panico e senza nemmeno essere stato sottoposto a interrogatorio, aveva fatto arrestare i suoi compagni, che furono barbaramente torturati e condannati a morte, ed era divenuto membro attivo, fino alla fine della guerra, della ben nota "banda Koch", dove si comportò, come gli altri suoi camerati, da feroce aguzzino; fu imputato anche dell'omicidio di Eugenio Colorni, uno dei principali dirigenti della Resistenza socialista. Processato dopo la liberazione, fu condannato all'ergastolo in applicazione dell'amnistia Togliatti; a parte alcune frasi virgolettate attribuite al Bentivegna, da lui mai pronunciate, e che probabilmente derivano dalla stessa fonte che ha citato il Massimo de Massimo di cui prima, è da ricordare che l'attacco di via Rasella è stato messo a punto nei primi giorni di marzo ed è stato condotto il giorno 23 dello stesso mese. Orbene, come si evince dalla stampa dell'epoca, da qualsiasi libro di storia, e come riporta a pag. 503 il *Compact De Agostini "Storia d'Italia - Cronologia 1815 -1990"* (Ed. Istituto Geografico De Agostini, Novara, 1991), "Palmiro Togliatti rientra in Italia dopo 18 anni di esilio" in data 27 marzo 1944. Le cronache e le biografie di

Togliatti ci dicono che sbarcò quel giorno a Napoli, dopo un lungo giro per il Mediterraneo, proveniente da Alessandria di Egitto, nel corso del quale è assolutamente impossibile che potesse porsi i problemi della guerriglia nella città di Roma e soprattutto che potesse inviare ai GAP (di cui certamente non conosceva neppure l'esistenza) bigliettini con ordini specifici firmati E.E. (Ercole Ercoli, alias Palmiro Togliatti) (All. n. 24)

- non ci fu nessun manifesto con l'invito ai partigiani a presentarsi prima dell'eccidio né il fatto fu reso noto prima dell'eccidio [sentenza Kappler, deposizione di Kesserling la mattina del 25 novembre 1946, in Roma, al processo contro i generali Kurt Maeltzer e Eberhard von Mackensen (vedi: *Vladimiro Settimelli: Herbert Kappler, la verità sulle Fosse Ardeatine, vol. 2°, supplemento al n. 102 de L'Unità, 30 aprile 1994 - All. n. 25*); *Atti e documenti della Santa Sede relativi alla II Guerra Mondiale - 10 - La Santa Sede e le Vittime della Guerra, gennaio 1944, luglio 1945, Libreria Editrice Vaticana, 1980, pag.189-190, citati (All. n. 26)*]

- i poliziotti delle SS del Regimento Bozen caduti in via Rasella sotto i colpi dei partigiani avevano un'età compresa tra i 26 e i 43 anni (vedi il quadretto appeso al Santuario di Pietralba, Bz. riportato in: *Umberto Gandini, Quelli di via Rasella. La storia dei tirolesi che subirono l'attentato del 23 marzo 1944 a Roma, da Alto Adige, Corriere delle Alpi, Bolzano, 1979*); (All. n. 27) più o meno l'età dei partigiani che li attaccarono (il più vecchio della squadra partigiana aveva oltre 50 anni). Quegli "inermi poliziotti" erano tutti armati fino ai denti (*machine-pistolen*, rivoltelle, bombe a mano alla cintola) ed erano preceduti e seguiti da due motocarrozette con mitragliatrici puntate e serventi al pezzo. *Konrad Sigmund* (33 anni) (U. Gandini, citato, All. n. 27)

ricorda: *"L'esplosione non fu una sola: ce ne furono tante: Avevamo tutti cinque o sei bombe a mano attaccate alla cintola, e ne esplosero parecchie, colpite dalle scheggie, altre per il calore dell'incendio che si sviluppò. Fu così che morirono in tanti: Anche Johann Fischmaller di Rodengo, che fu identificato perché aveva i capelli ispidi e lunghi"*.

Konrad Sigmund dice (id. All. n. 27): *"Le strade erano vuote, contrariamente agli altri giorni"* e *Sylvester Putzer* (39 anni) (id. All. n. 27) *"Quel mattino del 23 ci fecero uscire per raggiungere il campo di tiro, e ci proibirono di cantare."* *"Partimmo con i colpi in canna"* aggiunge *Franz Bertagnoll* (id. All. n. 27);

Si trattava di soldati, volontari e optanti per la nazionalità tedesca, che facevano parte dei reparti di polizia a disposizione delle SS, addestrati alle armi da fuoco. Lo stesso reggimento Bozen di cui facevano parte fu impiegato in alcune azioni di rappresaglia e di repressione (*Cristoph Franceschini: "Il trauma di Roma"*, dal *Sudtirol Profil*, rivista in tedesco, 14.3.1994, pag. 8. Bolzano.) (All. n. 28);

- quanto al bambino di cui, con pennellate sado-sciacallesche viene descritta la morte che si imputa ai GAP, si afferma addirittura, con incredibile spudoratezza, che il Bentivegna lo avrebbe visto sulla carretta della spazzatura e che ciò nonostante non avrebbe desistito spegnendo la miccia. Si tratta, ovviamente, di una mera invenzione che è smentita dalle stesse circostanze dell'attacco (come sopra riferito nella sentenza Kappler), in quanto Bentivegna dopo il segnale del vice-capo dei GAP, pur essi presenti e che dovettero aver visto, chiuse il carretto della spazzatura con il coperchio. L'affermazione gravemente oltraggiosa ed offensiva è parto di pura fantasia e frutto di una im-

maginazione che, per quanto mossa dalla volontà di offendere, è certamente il risultato di una mente distorta e ha caratteri di macabra invenzione.

Per tutto quanto sopra esposto, e in relazione alle pubblicazioni de "Il Giornale", come indicate e come dovessero ancora risultare, lesive gravemente dell'istante, i convenuti sono colpevoli di diffamazione gravissima a mezzo stampa ripetuta con espressioni e valutazioni contrarie alla verità, ingiuriose e caluniose (vedi ad esempio la risposta del Feltri a una nobile lettera di Duccio Trombadori, intervenuto in difesa della memoria del padre, Antonello, paragonato, come gli altri partigiani dei GAP, agli assassini nazisti, su "Il Giornale", 19 aprile 1996, All. n. 29)

Si è ben al di là dei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica giornalistica che garantisce la libera manifestazione e diffusione dei fatti e dei pensieri in relazione ai diritti inviolabili dell'uomo, in particolare quello della integrità morale, garantiti dall'art.2 della Costituzione. Secondo questa giurisprudenza la stampa deve necessariamente conformarsi ai principi della verità del fatto narrato, dell'interesse pubblico alla conoscenza dello stesso, della forma civile della esposizione.

Nel caso di specie il quotidiano "Il Giornale" è incorso ripetutamente in esposizioni non veritiere e caluniose di fatti ormai tra l'altro ben noti, anche mediante omissione, in espressioni fortemente ingiuriose e caluniose nei confronti del Bentivegna dandone una rappresentazione fortemente lesiva della sua integrità morale e della sua personalità; è incorso nel reato di diffamazione grave che potrà essere accertato dal Giudice civile; ha compiuto atti illeciti ai sensi dell'art.2043 CC; ne sono responsabili il Direttore responsabile del giornale e l'estensore degli articoli, rispettivamente Feltri Vittorio e Chioc-

ci Francobaldo.

L'azione illecita comporta la loro condanna in solido tra loro e alla proprietà della testata al risarcimento dei danni tutti patiti e patenti all'istante, in termini di danno all'immagine e alla personalità, turbamento psichico, danno biologico, danno morale, danno alla vita di relazione, il cui ammontare verrà occorrendo meglio specificato e dettagliato e che si indica in £.5.000.000.000 (cinque miliardi).

Tutto ciò premesso, con riserva di ulteriormente specificare, il Prof. Rosario Bentivegna, come sopra rappresentato e difeso

C I T A

- il quotidiano "Il Giornale", edito in Milano, via G. Negri, 4, e per esso Società Europea di Edizioni S.p.A., in persona del rappresentante legale pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dello statto in Milano, via G. Negri, 4;

- il Sig. Vittorio Feltri nella sua qualità di direttore responsabile del quotidiano "Il Giornale" presso la sede dello stesso in Milano, via G. Negri, 4;

- il Sig. Francobaldo Chiocci, domiciliato presso la sede del quotidiano "Il Giornale" in Milano, via G. Negri, 4;

a comparire davanti al Tribunale di Milano nella sua nota sede di Milano e li invita a costituirsi nel termine di 20 giorni prima della udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 C.P.C. ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e li invita a comparire all'udienza del

, ore di rito, dinanzi al Giudice che sarà designato della competente Sezione Civile del Tribunale di Milano ai sensi dell'art.168 bis C.P.C. (nel testo della legge n°353/1990) con l'avvertimento che la costituzione oltre i

suddetti termini implica la decadenza di cui all'art.167 C.P.C. (nel testo della legge n°353/1990) e comunque che si procederà in sua contumacia in mancanza di valida costituzione, e così precisa le sue

CONCLUSIONI

- dichiararsi che gli articoli de "Il Giornale" di cui in narrativa hanno violato gravemente il dovere di informazione, alterando la realtà, d'altronde nota, dei fatti esposti, diffamando l'istante Prof.Rosario Bentivegna, violando i suoi diritti al rispetto e all'integrità morale e ledendo gravemente la sua personalità, con grave danno alla sua personalità e alla sua immagine, con turbamento psichico, danno biologico, danno morale e danno alla vita di relazione, come è esposto in narrativa, in relazione alla sua vita privata e professionale; dichiararsi la responsabilità solidale dei convenuti al risarcimento dei danni per quella somma che risulterà di giustizia, previ, occorrendo, quegli accertamenti che saranno ritenuti necessari: somma che si indica in £.5.000.000.000 (cinque miliardi) o quella diversa somma che sarà ritenuta; condannarsi solidalmente gli stessi convenuti al pagamento di tale somma a favore dell'istante;
- condannarsi i convenuti alle spese di giudizio;
- con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Si producono tutti i documenti citati in narrativa e secondo l'ordine di indicazione.

ALLEGATI

- n. 1: "Il Giornale", 6 aprile 1996;
- n. 2: "Il Giornale", 7 aprile 1996;
- n. 3: "Il Giornale", 10 aprile 1996;
- n. 4: "L'Unità" e "Il Corriere della Sera" del 18 maggio 1996

- n. 5: Storia illustrata, Aprile 1996.
- n. 6: Transazione e pubbliche smentite del Cervi insieme al Montanelli
- n. 7: "Il Giornale", 18 aprile 1996;
- n. 8: "Il Giornale", 20 aprile 1996;
- n. 9: "Il Giornale", 20 aprile 1996;
- n. 10: "Il Giornale", 8 maggio 1996;
- n. 11: "Il Giornale", 9 maggio 1996;
- n. 12: "Oggi", 17 nov. 1949 - lettere Calamandrei
- n. 13: Manifesto e denuncia;
- n. 14: "Il Giornale", 10 maggio 1996;
- n. 15: "Il Giornale", 14 maggio 1996;
- n. 16: Sentenza Kappler
- n. 17: inammissibilità ricorso in Cassazione per sentenza Kappler
- n. 18: Sentenza Tribunale Civile Roma;
- n. 19: Sentenza Corte d'Appello di Roma;
- n. 20: Sentenza Corte Cassazione Sez. Riun.
- n. 21: Ricompense al V.M.;
- n. 22: Atti parlamentari Senato
- n. 23: "Il Giornale", 15 maggio 1996;
- n. 24: Storia d'Italia De Agostini
- n. 25: W. Settimelli' - Herbert Kappler, ed L'Unità, 1994, Roma
- n. 26: Atti S. Sede;
- n. 27: U: Gandini : Quelli di via Rasella - 1971 - ed. Alto Adige, Bolzano
- n. 28: C. Franceschini - Das Trauma von Rome - Sudtirol Profil, 14.3.1994,
pag. 8, Bolzano.

n. 29: "Il Giornale", 19 aprile 1996

Roma,

Avv. Franco Agostini

Avv. Franco Luberti

studio legale

Avv. ALESSANDRO GARLAITI

studio 20122 milano via fontana 28 tel. 025457813 025457922 ab. 20121 milano via annunciata 31 tel. 0229000130

Egregio Signor
AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno nr. 47
00198 ROMA


Milano, 2 Luglio 1999

Oggetto : Bentivegna / Feltri

Caro Franco,

Ti trasmetto il dispositivo della sentenza.
Provvedo a richiederne copia, non Ti demotivare, farai un buon appello.

Cordiali saluti.



N. 7598 / 16 Ruolo Gen.

ANNO 19

N. 6225 Deposito

TRIBUNALE DI MILANO Sezione - Civile

10

Avviso di deposito di sentenza con invito a pagare la tassa di bollo e di registro nella causa

tra Bent Segue Romano

contro Francesco Baldo Chiassi - D

Il Cancelliere della suddetta Autorità Giudiziaria.
In esecuzione del disposto dell'art. 133 C.P.C.

AVVISA 6088

che il giorno 21-6-93 è stata depositata la sentenza pronunciata nella causa civile sopra indicata, con invito a pagare al locale ufficio del Registro, entro 20 giorni, le tasse di bollo e di registro dovute a norma del testo unico del 30/12/1923 n. 3268, 3269 e del D.P.R. 26/10/72 n. 634, si avvisa inoltre che, dopo il pagamento della tassa di registro, coloro i quali non avessero pagato il diritto di registrazione di lit. 8.000, a norma della Legge 6/4/84 n. 57 e segg. al momento del deposito del provvedimento, debbono provvedervi effettuando il versamento in Cancelleria Centrale Civile.

Dispositivo della sentenza

(V. Allegato)

[Handwritten signature]

- 1) AVV. F. Lucini, Avv. Baldo Chiassi e S. Chiassi - V. Fontana 28 (M)
- 2) AVV. G. Montano, Avv. Chiassi ed E. Chiassi - Corso P. S. 1 (M)
- 3) AVV. G. P. A. Montano (F. Baldo) - P. 300 postale 13 (M)

Cron. A Bis 5 n.
2-9 GIU. 1993

5750

mero attacco, gratuito e ingiustificato alla persona dell'attore.

Di qui il rigetto delle domande tutte proposte dal Bentivegna, compresa quella di cancellazione ex art. 89 cpc, non sembrando ravvisabili nelle frasi lamentate (relative appunto al parallelismo tra le due 'stragi', entrambe considerate un atto di barbarie) quei caratteri di offensività e sconvenienza richiesti a tal fine dalla legge e comunque non sembrando le frasi stesse estranee all'oggetto della causa e alle conseguenti necessità difensive delle parti.

Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, della natura ed importanza delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto richiesta e prestata, pare congruo liquidarle per il convenuto Chiocci in complessive lire 17.500.000 (di cui 10.000.000 per onorari, 5.000.000 per diritti, 1.000.000 per esborsi, 1.500.000 per spese forfetarie), oltre oneri di legge e per i convenuti Feltri e Società Europea Edizioni in complessive lire 17.362.000 (di cui 10.000.000 per onorari, 5.000.000 per diritti, 862.000 per esborsi, 1.500.000 per spese forfetarie), oltre oneri.

PQM

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel

contraddittorio delle parti, rigetta le domande dell'attore, che condanna a rifondere ai convenuti le spese processuali, liquidate in complessive lire 17.500.000, oltre oneri, quanto a Chiocci e in complessive lire 17.362.000, oltre oneri, quanto a Feltri e Società Europea Edizioni.

Milano, 14 giugno 1999

Il giudice

(Handwritten signature)

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(M. FIOCCA)





Bentivegna dovrà risarcire «Il Giornale»

L'attentatore di via Rasella aveva querelato per diffamazione

Milano

Roberto Bentivegna, uno dei responsabili dell'attentato di via Rasella che provocò la rappresaglia tedesca alle Fosse Ardeatine, è stato condannato alle spese processuali della prima sezione del tribunale civile di Milano (presidente il giudice Bonaromi) a conclusione della causa da lui promossa per una serie di articoli pubblicati dal *Giornale* sulle vicende torbide di triste attualità in occasione del processo Priebke. L'ex partigiano comunista si era ritenuto gravemente diffamato, tra l'altro, dal parallelismo tra le barbarie delle due stragi avvenute nel marzo 1944 (Roma) e aveva chiesto un risarcimento economico di ben 5 miliardi di lire. Il tribunale di Milano ha riconosciuto la verità dei giudizi espressi in una vicenda storica che ancora appartiene e divide popoli, stati ed individui, superstiti dei tempi di Roma città aperta. Ha quindi respinto, in toto, l'istanza del Bentivegna e lo ha condannato a rifondere ai convenuti le spese processuali: 17 milioni e 362mila lire a favore della Società europea di Faldoni e dell'allora direttore Vittorio

Lelli, difesa dagli avvocati Alessandro Mignani e Francesco Gatti, e 17 milioni e 300mila lire a favore del generalista Francoaldo Ciboni, difeso dagli avvocati Marino Umberto ed Emanuele Chiner. Non solo, ma - nel rigetto delle domande tutte proposte dal Bentivegna - si legge sempre nel dispositivo - in anche compreso - quella di condanna ex art. 19 cpc, non sembrando ravvicinati nella sostanza (relative appunto al parallelismo tra le due «stragi», con tanto considerate un atto di battute) quei caratteri di offensività e sconvenienza richiesti a tal fine dalla legge o comunque non sembrando le basi stesse esistenti all'oggetto della causa e alle conseguenze necessarie difensive delle parti. L'art. 19 stabilisce che «negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati davanti al giudice le parti e i loro difensori non devono usare espressioni sconvenienti e offensivi e il giudice, in ogni stato del procedimento, può disporre che si cancellino». Bentivegna aveva appunto anche chiesto, senza successo, che dalle «redazioni» dei difensori del giornale si richiedesse in causa fossero cancellati giudizi sul suo operato ritenuti offensivi e sconvenienti.

12-7-99

IL GIORNALE

INGIURIA E DIFFAMAZIONE Diffamazione col mezzo della stampa, della radio, del cinema e della televisione in genere

Cassazione penale , sez. V, 09 maggio 2007, n. 29410

REPUBBLICA ITALIANA
 In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 Dott. NARDI Domenico - Presidente -
 Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere -
 Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere -
 Dott. ROTELLA Mario - Consigliere -
 Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:
 sentenza

sul ricorso proposto da:
 R.T.C., n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma depositata il 19 gennaio 2006;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
 Udite le conclusioni del P.M. Dr. FAVALLI Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. Arminio Nigro in sostituzione dell'avv. Flammini.

Fatto-Diritto

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma, in riforma della decisione assolutoria di primo grado, ha prosciolto per prescrizione R.T.C. dall'imputazione di diffamazione ai danni del deputato B.M.M., accusato di sottrarsi abitualmente ai lavori parlamentari.

Ricorre per cassazione R.T.C., all'epoca direttore del settimanale L'Espresso sul quale fu pubblicato l'articolo anonimo considerato diffamatorio, e propone due motivi d'impugnazione.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 57 e 595 c.p., lamentando che i giudici del merito lo abbiano considerato autore dell'articolo anonimo sol perchè direttore del settimanale sul quale fu pubblicato.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 595 c.p. e art. 21 Cost. e vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano considerato diffamatorio l'articolo benchè abbiano riconosciuto veritiera la notizia dell'assenza del querelante a oltre la metà delle votazioni della Camera dei Deputati.

Il primo motivo del ricorso è fondato.

Contrariamente a quanto comunemente si ritiene, infatti, la pubblicazione di un articolo di stampa senza indicazione dell'autore non dimostra di per sè che ne sia autore il direttore del quotidiano o del settimanale che lo pubblica. Certo il direttore che autorizza la pubblicazione di uno scritto anonimo assume un obbligo di verifica più rigoroso. Ma ciò non esclude che il titolo della sua eventuale responsabilità permanga quello previsto dall'art. 57 c.p., ove non ne risulti provata la paternità dello scritto ovvero il concorso nel delitto di diffamazione.

Nel caso in esame i giudici del merito hanno ommesso qualsiasi accertamento circa l'affettiva attribuità a R.T. C. della paternità dell'articolo pubblicato sul settimanale da lui diretto. Ma hanno desunto che egli ne fosse autore solo perchè era appunto direttore del settimanale sul quale l'articolo era stato pubblicato.

Sicchè la qualificazione giuridica del fatto è palesemente errata.

Posto tuttavia che è ammissibile la sostituzione dell'addebito doloso di cui all'art. 595 c.p. con l'addebito colposo di cui all'art. 57 c.p., l'errore può essere rimediato da questa Corte direttamente con una modifica della qualificazione giuridica del fatto.

Il secondo motivo del ricorso è inammissibile, perchè censura l'interpretazione che i giudici del merito hanno dato dell'articolo controverso e deduce quindi un vizio di motivazione incompatibile con il dettato dell'art. 129 c.p.p..

Nella giurisprudenza di questa Corte è infatti indiscusso che "è inammissibile il ricorso in cassazione proposto contro la sentenza che abbia dichiarato estinto il reato per prescrizione soltanto per difetto di motivazione, in quanto l'inevitabile declaratoria di estinzione del reato anche da parte del giudice di rinvio preclude che la sentenza impugnata possa essere annullata con rinvio" (Cass., sez. 3^a, 4 maggio 2004, De Marco, m. 228973, Cass., sez. 1^a, 27 ottobre 2003, Napoli, Balsano, m. 227098).

P.Q.M

La Corte, qualificato il fatto a norma dell'art. 57 c.p., dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2007.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2007

Codice Penale art. 57

Codice Penale art. 595

Codice di Procedura Penale art. 619

Juris data

Archivio selezionato : Giurisprudenza

Documento n. 1 di 1

INGIURIA E DIFFAMAZIONE
Diffamazione
coi mezzo della stampa, della radio, del cinema e della
televisione
in genere

vedi massime stessa classificazione

Codice Penale art. 57

Codice Penale art. 595

Codice di Procedura Penale art. 619

In tema di diffamazione a mezzo stampa, è erronea la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della decisione di primo grado, affermi la responsabilità del direttore di un settimanale, a titolo di diffamazione, ex art. 595 c.p., in ordine alla pubblicazione di un articolo anonimo, omettendo qualsivoglia accertamento in relazione alla paternità dello stesso; tuttavia, stante l'ammissibilità della sostituzione dell'addebito doloso di cui all'art. 595 c.p. con quello colposo di cui all'art. 57 c.p. (omissione dell'obbligo di controllo sul contenuto del periodico), la stessa Corte di cassazione può provvedere alla modifica della qualificazione giuridica del fatto operando direttamente tale sostituzione.

Dichlara inammissibile, App. Roma, 11 Gennaio 2006

Cassazione penale, sez. V, 09 maggio 2007, n. 29410

R. T.

CED Cass. pen. 2008, 237437

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONE
SULLE RIEVOCAZIONI DELL'ATTENTATO DI VIA RASELLA

Interpellanza

BOLDRINI, CIPELLINI, SIGNORI, VERNANZI, OSSICINI, ARIOSTO, VALIANI, MARCHETTI, MASCAGNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se il Governo non intenda assumere la chiara posizione che gli compete di fronte alla grave, intollerabile offesa alla Resistenza italiana recata di recente a Bolzano in occasione di una cerimonia a ricordo dei militari sudtirolesi dell'esercito di occupazione nazista caduti nel corso dell'azione partigiana che provocò per criminale rappresaglia il massacro delle Fosse ardeatine.

Gli interpellanti, rispettosi di ogni atto di pietà umana e religiosa, ma fermamente consapevoli anzitutto della necessità di respingere con fermezza ogni tentativo di distorsione storica a tutela della dignità nazionale e dei valori su cui è sorta la Repubblica, chiedono al Governo di voler solennemente riaffermare, come affermarono i legittimi Governi degli anni 1943-45, che la guerra di Liberazione era il primo supremo dovere della nazione.

(2-00302)

Interrogazione

MASCAGNI, BERTONE, URBANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che una pubblicazione di partito in lingua tedesca di Bolzano ha di recente definito « vili » e « folli fanatici » i partigiani romani che nel marzo 1944 condussero l'azione di guerra di via Rasella, nella quale caddero 33 soldati sudtirolesi dell'esercito nazista di occupazione, azione alla quale i nazisti risposero con la strage delle Fosse Ardeatine;

che la lapide scoperta il 29 marzo 1981 in un cimitero militare di Bolzano, nel corso di una cerimonia commemorativa religiosa, qualifica quell'azione di guerra come atto « proditorio » (*Vinterhäftig* in lingua tedesca),

gli interroganti chiedono di conoscere se il Governo, come già richiesto da numerose organizzazioni partigiane, non ritenga necessario ribadire in sede storico-politica il giudizio già espresso a suo tempo dalla Magistratura Italiana nel senso di negare qualsiasi fondamento a simili ingiuriose affermazioni, e non intenda nello stesso tempo indirizzare — nel nome della Resistenza, sulla quale si fonda la Costituzione repubblicana — un sentimento di solidarietà ai combattenti per la libertà fatti segno a quegli inqualificabili insulti.

(3-01341)

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

376^a e 377^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1982

Seduta antimeridiana

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente VALORI
e del vice presidente MORLINO

INDICE

CONGEDI	Pag. 3	INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
DISEGNI DI LEGGE		Annunzio di interrogazioni	Pag. 14
Annunzio di presentazione	3	Allegato	15
Assegnazione	4	Svolgimento:	
Nuova assegnazione	4	PRESIDENTE	5
Presentazione di relazioni	4	BOLDRINI (PCI)	11
Trasmissione dalla Camera dei deputati	3	CORALLO (PCI)	13
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO		FABRI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	6 e passim
Presentazione di relazioni	5	FINESTRA (MSI-DN)	14
GOVERNO		GOZZINI (Sin. Ind.)	6, 7
Richiesta di parere per nomine in enti pubblici	5	LA RUSSA Antonino (MSI-DN)	7, 8
Trasmissione di documenti	5	MARAVALLE (PSI)	11
		MASCAGNI (PCI)	12
		MURMURA (DC)	8
		PASTORINO (DC)	14
		ROMEO (PCI)	8 e passim
		SANTONASTASO (DC)	13
		SAPORITO (DC)	5 e passim
		SIGNORI (PSI)	12
		SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa	6 e passim
		VITALE Antonio (DC)	13

(Segue)

81

l'interrogazione presentata dal senatore Maravalle concernente la costruzione della diga del Chiascio (3-01682), riconosce l'esistenza di un clima di non piena armonia fra il Ministero dell'agricoltura e la regione Umbria, determinato dalla richiesta di quest'ultima di parte della documentazione inerente ai progetti di costruzione dell'opera. A una prima richiesta fu data una risposta positiva, cui peraltro non erano estranei motivi di perplessità connessi alla questione della riservatezza dei documenti. La successiva istanza, volta ad ottenere l'ulteriore documentazione non è stata ancora soddisfatta, sia perchè i documenti domandati, avendo carattere propedeutico rispetto al progetto, non facevano parte integrante di esso, sia perchè la regione Umbria, pur operando in un settore, quale quello delle dighe, che è attualmente riservato alla competenza dello Stato, non aveva provveduto ad informare il Ministero delle sue iniziative e, in particolare, della decisione di costituire una apposita commissione, presieduta dal professor Ippolito, incaricata di studiare la fase realizzativa dei progetti concernenti la diga del Chiascio.

Peraltro ogni contrasto potrà presto essere superato, in quanto il Ministero provvederà alla trasmissione degli elaborati richiesti, tenuto anche conto del fatto che la commissione Ippolito appare pienamente idonea allo studio dei progetti relativi alla diga. Accoglie inoltre il suggerimento contenuto nella seconda parte dell'interrogazione ed assicura che saranno convocati presso il Ministero dell'agricoltura i rappresentanti della regione Umbria e dell'ente Val di Chiana, per giungere ad un completo chiarimento.

MARAVALLE. Si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo che dimostra la buona volontà del Ministero dell'agricoltura nel cercare di risolvere la controversia con la regione Umbria attraverso l'informale convocazione delle parti interessate.

Suscita, peraltro, qualche perplessità il motivo che ha spinto il Ministero a negare la documentazione richiesta, tenuto anche conto che si trattava non certo di segreti mili-

tari, ma di semplici studi geologici, geotecnici e idraulici, idonei a definire il grado di pericolosità della diga in relazione all'ambiente circostante.

BOLDRINI. Nello svolgere l'interpellanza da lui presentata insieme ai senatori Cipellini, Signori ed altri, concernenti le rievocazioni dell'attentato di via Rasella (2-00302), rileva innanzitutto che, di fronte al grande patrimonio morale e civile costituito dai valori della Resistenza, particolarmente negativo appare il comportamento di quei falsificatori della storia che, dimentichi dell'importanza della lotta di Liberazione, travisano i fatti e ne sminuiscono la portata storica, politica e civile.

Ricorda che la stampa in lingua tedesca del partito di maggioranza assoluta in provincia di Bolzano ha di recente definito «folli fanatici» i partigiani romani che nel marzo 1944 condussero l'azione di guerra di via Rasella, nella quale caddero 33 soldati sudtirolesi dell'esercito di occupazione germanico, e che la lapide scoperta il 29 marzo 1981 nel corso di una cerimonia commemorativa, a Bolzano, qualifica quell'azione di guerra come atto «proditorio»: tali episodi vanno stigmatizzati senza esitazione.

Devono essere altresì respinte le ingiuriose accuse al Ministro della difesa che di recente ha attribuito una decorazione al valor militare al partigiano Roberto Benivegna: si è istituito un assurdo parallelismo fra guerra di Liberazione partigiana e terrorismo, dimenticando che i valori della Resistenza non hanno niente a che vedere con le aberranti ideologie degli eversori delle democrazie e della libertà. Ricordata, in proposito, la posizione espressa dal senatore Valiani sul «Corriere della Sera», si sofferma sulle vicende della Resistenza italiana che fu costretta ad adottare le tecniche della guerriglia per combattere i nazisti sul territorio nazionale occupato.

Lo stretto rapporto con le forze politiche e democratiche che dettero vita al Comitato di liberazione nazionale e la solenne dichiarazione del primo Governo democratico, secondo cui la guerra di Liberazione era il primo supremo dovere della nazione,

conferirono subito al movimento partigiano una piena legittimità, poi sancita dalle energie spese, dai sacrifici sopportati, dalle vite umane sacrificate che ne fecero il momento più importante della Resistenza europea.

Nel valutare il particolare contesto in cui si svolse la lotta per la liberazione di Roma, occorre ricordare che i nazisti violarono sin dall'inizio l'impegno di rispettarne lo *status* di città aperta, introducendovi le loro truppe ed esponendo così il centro urbano al rischio del combattimento. Dopo lo sbarco ad Anzio, poi, la repressione nazista si accentuò allo scopo di scoraggiare un'insurrezione popolare. La barbara esecuzione di 335 patrioti italiani alle Fosse ardeatine risponde a tale logica — come lo stesso maresciallo Kesserling dichiarò al processo di Venezia — e pertanto la responsabilità morale della vicenda non è in alcun modo adossabile ai partigiani che compirono l'azione di via Rasella.

È evidente, al contrario, che i nazisti hanno fatto costantemente ricorso al terrore per scoraggiare le azioni temerarie e disperate dei partigiani romani, sottoposti a continui rastrellamenti, deportazioni e torture. Anche se si ritenesse che i tedeschi avrebbero rinunciato alla rappresaglia, i partigiani, in una tale situazione, avevano il dovere — occorre ribadirlo — di non consegnarsi, perché ciò avrebbe esposto il movimento ad un rischio enorme. D'altra parte la stessa magistratura romana, negli anni '50, con due sentenze, ha definito l'azione di via Rasella un atto di guerra e, pertanto, deve trovare applicazione, anche in riferimento a tale vicenda, la norma del codice penale che condanna il vilipendio della lotta di Liberazione.

È in questo spirito, dunque, che i Gruppi democratici reclamano dal Governo una ferma presa di posizione sull'episodio di Bolzano, perchè sia ribadito il valore che la Repubblica nata dalla Resistenza riconosce alla lotta di Liberazione, contro ogni falsificazione della storia. *(Vivi applausi)*.

SCOVACRICCHI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Nel rispondere congiuntamente all'interpellanza testè svolta nonché all'interrogazione presentata dai se-

natori Mascagni, Bertone e Urbani (3-01341), dichiara inaccettabile la manifestazione di Bolzano, afferma che il Governo considera l'azione di via Rasella un atto di guerra, e respinge nel modo più fermo l'ingiurioso accostamento dei partigiani di via Rasella ai terroristi di oggi.

Il Governo condivide il giudizio del senatore Valiani, secondo cui non c'è differenza tra i soldati dell'esercito di liberazione e i partigiani, protagonisti tutti della stessa lotta contro l'invasore: la pietà per i caduti, pertanto, non deve far dimenticare che durante la dominazione nazista il dovere di ogni patriota italiano era quello di concorrere con tutte le proprie forze alla liberazione dell'Italia. *(Applausi)*.

MASCAGNI. Dà anzitutto atto al Governo del pieno riconoscimento, presente nella risposta del Sottosegretario, dell'alto valore dalla guerra di Liberazione. Nel sottolineare quindi che i partigiani della provincia di Bolzano hanno dichiarato il massimo rispetto per l'iniziativa della commemorazione dei caduti di via Rasella, contesta, peraltro, con sdegno, le provocatorie affermazioni di quanti hanno definito l'azione bellica un atto vile compiuto da fanatici. Tali accuse testimoniano la completa chiusura mentale e anche morale di chi le ha mosse, e, non tenendo conto dell'alto valore della Resistenza che si è battuta anche per le popolazioni sudtirolesi, contrastano con la volontà conclamata di onorare tutte le vittime della violenza bellica. *(Applausi dall'estrema sinistra)*.

**Presidenza
del vice presidente MORLINO**

SIGNORI. Esprime soddisfazione per la risposta del Governo, pur rilevando la necessità di prese di posizione più nette contro i tentativi di mistificazione della storia secondo i quali l'episodio di via Rasella non fu un normale atto di guerra da inquadrare nel contesto della lotta all'occupazio-

zione nazista dell'Italia. Sottolinea inoltre l'ipocrisia di taluni settori dell'opinione pubblica che hanno mostrato di non tener conto né delle innumerevoli stragi compiute dalle truppe tedesche di occupazione né dell'eccidio di militari regolari che ebbe luogo a Cefalonia né di tante deportazioni di massa della cui atrocità vi sono testimonianze dirette.

Conclude riaffermando, di fronte alle falsificazioni, il valore fondamentale della Resistenza che ha rappresentato una delle pagine più nobili della storia nazionale. (Applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra).

SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa. Rispondendo congiuntamente alle interrogazioni 3-01813 del senatore Santonastaso e Sica, 3-01814 del senatore Vitale Antonio, 3-01815 dei senatori Pecchioli, Boldrinì ed altri, 3-01819 dei senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini e 3-01821 del senatore Finestra, tutte concernenti l'azione terroristica di Santa Maria Capua Vetere, fa presente che un piano volto al rafforzamento delle difese dei depositi militari è attualmente in una fase avanzata di attuazione e che un secondo programma di riordino e di concentrazione dei magazzini, inteso a rendere possibile una vigilanza più efficace, potrà essere operativo nell'arco di un quinquennio.

Dato inoltre conto delle principali norme che informano il sistema di vigilanza dell'Esercito, regolato da direttive dello Stato Maggiore coordinate per regione dai vari comandi locali, si sofferma sui criteri seguiti nell'adeguamento della vigilanza alla particolare situazione di pericolosità crescente, riscontrabile in Italia come in altri paesi, sulle iniziative intese a massimizzare la sicurezza degli impianti — all'interno dei centri di deposito —, tra armi e munizioni con particolare riferimento alla separazione, alla disattivazione delle armi destinate alla custodia, al numero dei militari addetti quotidianamente all'opera di vigilanza.

Descritte le modalità dell'assalto alla caserma di Santa Maria Capua Vetere e ricordato che le indagini sinora svolte porterebbero a ritenere che il servizio di guardia

al deposito non fosse svolto secondo le prescrizioni, dichiara che è opinione del Ministro che non tutte le responsabilità dell'accaduto — che, al di là del danno, ha costituito una grave azione dimostrativa e propagandistica — possano essere addebitate alla sola mancanza disciplinare dei militari di guardia.

SANTONASTASO. Non può dichiararsi soddisfatto per una risposta di tipo burocratico e che, stante la gravità dell'episodio, sarebbe stato opportuno fosse fornita direttamente dal Ministro (*interruzione del sottosegretario Scovacricchi*). La sorveglianza che, non solo per le caserme, ma addirittura per i depositi di armi si rivela carente, comunque impone l'adozione di più adeguate misure di sicurezza militare.

VITALE ANTONIO. Pur prendendo atto della tempestività della risposta del Governo, si dichiara insoddisfatto ritenendo riduttiva una rappresentazione dell'episodio che non tiene conto di responsabilità attinenti all'inadeguatezza delle direttive impartite, all'inappropriato addestramento dei reparti di guardia e all'inidoneità della caserma di Santa Maria Capua Vetere agli usi cui è stata destinata.

CORALLO. Si associa innanzitutto al senatore Santonastaso nel deplorare l'assenza del Ministro in occasione dello svolgimento di interrogazioni concernenti un episodio che è di eccezionale gravità, in quanto consente ai terroristi di ricostituire una dotazione di armi proprio nel momento in cui efficaci colpi erano stati inferti all'eversione.

Le responsabilità del Ministero al riguardo sono tanto più gravi, se si considera che già nel 1980 si è verificato un assalto al distretto militare di Padova, e che quindi, nonostante gli impianti militari rientrino fra gli obiettivi indicati negli stessi documenti delle brigate rosse, non siano state ancora assunte le auspicate, più rigorose misure di sicurezza.

Oltre ad esprimere preoccupazione per l'inefficienza dimostrata dall'apparato mili-

Il 16 dicembre scorso è stato notificato alla Editori Riuniti s.p.a. e a Rosario Bentivegna un atto di citazione dell'avv. Lorenzo Borrè, V.le Angelico, 70, Roma, in nome e per conto del Sig. Erich Priebke, attualmente detenuto in Roma, con il quale il noto "boia delle Ardeatine" lamentava che Rosario Bentivegna, nel libro "Operazione via Rasella", scritto a quattro mani con Cesare De Simone, edito dalla società convenuta, aveva "riportato la menzogna che il sig. Erich Priebke aveva il compito di dirigere gli interrogatori che si svolgevano nelle camere di tortura di via Tasso e che sevizio per un mese il tenente Maurizio Giglio provocandogli gravissime piaghe".

A ristoro della "gravissima lesione dell'onore, della reputazione e della dignità morale" dell'ergastolano Priebke, viene avanzata la richiesta di 300.000.000 (diconsi trecento milioni) di lire, più la distruzione del libro, la pubblicazione della sentenza, le spese legali e quant'altro.

A parte "l'onore, la reputazione e la dignità morale" dell'ergastolano Priebke, il quale, come risulta dalle sentenze emesse contro di lui dalla magistratura militare e in particolare a pag. 9 della sentenza emessa dalla *Suprema Corte di Cassazione, sez. 1° penale, Presidente Sacchetti, relatore Canzio, n. 1230/98* "(.....alle dirette dipendenze del ten. col. Kappler e del pari grado Schutz nell'ambito del 4° reparto dell'Aussenkommando della polizia politica e del servizio di sicurezza di via Tasso, ufficiale di collegamento con l'Ambasciata germanica, uomo di massima fiducia del Kappler nell'organizzazione romana delle SS, partecipe personalmente ad operazioni di polizia repressiva, arresti, interrogatori, torture di coloro che venivano imprigionati nel carcere tedesco di via Tasso) e nella realizzazione dell'eccidio delle Cave Ardeatine (il Priebke collaborò alla preparazione dell'eccidio, mediante la formazione e la tenuta degli elenchi dei prigionieri, e alla loro uccisione, 'in assoluta preminenza organizzativa'.....)", dobbiamo tuttavia dargli atto che il tenente Maurizio Giglio, med. d'oro al v.m., non fu torturato da lui, ma dai fascisti italiani della banda diretta da Pietro Koch (fucilato in seguito a condanna della Corte d'Assise speciale nel 1945) e fu consegnato ai suoi assassini dal questore fascista di Roma, Pietro Caruso (fucilato in seguito a condanna della Corte d'Assise speciale nel 1944).

Il Cap. SS Priebke, a proposito del tenente Maurizio Giglio, si è solo limitato ad assassinarlo, con le aggravanti della premeditazione e della crudeltà, il 24 marzo del 1944 alle Fosse Ardeatine, insieme ad altri 334 cittadini italiani, nel corso della "esecuzione di un barbaro eccidio in danno di prigionieri inermi, in violazione sia del diritto bellico che dei più elementari principi umanitari dello ius gentiumconnotato dall'incommensurabile ed incontrovertibile disvalore proprio di un orribile delitto contro l'umanità....." (v. Cass., id., pag. 29).

Tutto ciò premesso, la società Editori Riuniti e Rosario Bentivegna attendono con serenità le conclusioni della magistratura.

Per l'avv. Andrea Trin
o la Bentivegna

OGGI

ANNO V - N. 47 settimanale di politica, cultura e critica 11 NOVEMBRE 1949
Direttore: EDILIO RUSCONI - Editori: RIZZOLI & C. - Milano

SOMMARIO


BIOGRAFIA	
Il principe delle solitudini - I - Face il primo viaggio per mare all'età di trenta giorni, di M. d. Bragolin	6-7
Un'amicizia di Mussolini racconta - II - Belle lire d'antiquariato portate al dare un grosso stipendio, di Angelo Carlucci	12-13-14
CORRISPONDENZE ITALIANE	
Non si sceglie la formazione se non conobbero abbandonare la compagnia, di Ugo Zaveria	1
Il divorzio di Michele Amari è l'ultimo capitolo del "dimostrazione", di G. Salicrú	19
CORRISPONDENZE ESTERE	
Da presidente degli onesti a deputato-gangster al parlamento francese, di Bruno Romani	8
Parigi fa salire da un generale tedesco uncolto, di Bruno Romani	18
CRONACA	
Neltra, Amleto d'Oriente, da marxista è diventato borghese, di Giacomo Mengoni	5
Un avvenimento che commosse il mondo - L'Affare Dreyfus, di Walter Misardi	16-17
Per la prima volta un esploratore ha fatto il suo ingresso tra i ghiacci in Inuitia, di Osvaldo Paganò	23-24
La morte venne dal cielo sulla città di Danzica, di Mario Devisant	31
INCHIESTE	
I meridionali cambiano nome: ora si chiamano depressi, di Alberto Conzatti	4-10-11
DOCUMENTARIO FOTOGRAFICO	
La grande ora del cinema nel cinema sovietico	20-21-22-23
SCIENZA E TECNICA	
Col bicchieri contro la psiche, di Antonio Minto	27-28
Una matematica, di Domenico Parisi	29
STORIA	
La vera storia della moneta di Monaco - III - Da impiccare e squartare prova contro un teologo ardente, di Pio Bonifazi	24-25
Rivoluzione nei giorni di crisi scritte come un vespaio, di Enrico Rada	31-32
SPORT	
I canottieri italiani formano il complesso più forte d'Europa, di Daniele Marziani	35
MODA E COSTUME	
I colori rallegrano l'inverno, di Antonio Menti	36
SOFA DELLE MUSE	
Cerchi per tutta la vita di non essere un grande scrittore, di Domenico Parisi	35
Un capo di ragazzi commosse il mondo, di Federico Caffè	36
Ne sanno più nulla le Giovanine d'Arco di Ingrid Bergman, di Angelo Solmi	37
Parli quadri tra la schiatta, di Marco Falaschi	38
Una visita a Madrid, di Mente	39
ALTRE RUBRICHE	
Lettere al Direttore	2
Settegiorni	4
Crise - Note di medicina	29

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: MILANO, PIAZZA C. ROSA, 5
TELEF. 205.501 - 205.502 - 205.503
205.504. UFFICIO ROMANO: VIA SARACENI 58, ROMA - TEL. 452.592.
PUBBLICITÀ: "RIZZOLI-PUBBLICITÀ", VIA SENSATO N. 11 - MILANO
TELEF. 71.406 - 71.405 - 71.404.
ARTICOLI E FOTOGRAFIE, ANCHE SE NON PUBBLICATI, NON SI RIENTRANO.



Dopo la
VITA
DI BEETHOVEN
è apparsa nella
B.U.R.
la seconda delle
"Vite degli uomini
illustri" di Romain
Rolland dedi-
cata a un genio di
dantesca statura:
MICHELANGELO

Romain Rolland
**VITA DI
MICHELANGELO**
Volume doppio L. 100



LETTERE AL DIRETTORE

Frankfurter Zeitung

Andate (Torino), ottobre
Caro Rusconi,
nella nitida corrispondenza "La Germania ha un capo" (Ernie Ward, Oggi, n. 42, 13 ottobre), c'è un errore: là dove Ernie Ward, parlando della signora Heuss, dice: « Il marito, passata la prima ondata della rivoluzione nazista, riprende temporaneamente la sua attività giornalistica alla Frankfurter Zeitung, firmando con il pseudonimo di "Brackenheim", ma più tardi il giornale viene soppresso », qualcosa non va.
La Frankfurter Zeitung non venne soppressa se non a guerra perduta. Fu, sino all'ultimo, diretta da un grandissimo giornalista, il collega Rudolf Kircher, che nessuno riuscì ad "innanzi", e seppero sempre parlar chiaro sia pure usando il linguaggio diplomatico, liberato, però, dalla cifra, ed ospiti umanisti di grande valore. (Attualmente Kircher fa, a Merano, Der Standpunkt: cioè un bel settimanale). Theodor Heuss, anche durante il nazismo, scrisse e fu seguito da una élite di umanisti.

MARIO FRANCHINI
Monaco, ottobre
Egregio Direttore,
non c'è alcun errore: la Frankfurter Zeitung fu soppressa non già a guerra perduta, bensì nell'estate del 1943.
L'eliminazione del quotidiano, dai nazisti ritenuto "disgregatore e disfattista", era stata programmata sin dal 1933. Ripetuti interventi della Wehrmacht valsero però a rinviare tale decisione, poiché sopprimere la Frankfurter Zeitung (che nonostante la sempre più soffocante censura era riuscita a conservare la fama di "correttezza ed obiettività"), significava privare dell'unico organo autorevole e di prestigio che potesse influire sui lettori esteri.

Comunque, dal 1938 in poi, il già ristretto margine concesso alla compagine redazionale che esercitava quella sottile, quanto coraggiosa opposizione, dando al giornale la sua inconfondibile impronta, venne ancor più ridotto.
L'ordine di cessare la pubblicazione fu, poi, motivato con la penuria di carta, pretesto che non ingannò nessuno. ERNIE WARD

Michi e le ferrovie

Roma, novembre
Egregio Direttore,
non ho difficoltà a rispondere alle sue piuttosto perentorie domande (Lettere al Direttore, n. 45).
1) Nell'articolo pubblicato sul n. 43-44 è detto, tra al semplice, che la Michi ha sposato in segreto il 2 settembre, a Milano: ciò che poteva prestarsi quanto meno all'equivoco, in quanto, non precisandosi se il matrimonio era stato celebrato col rito civile o con quello religioso, era più che legittimo il dubbio che si volesse accennare, appunto, ad un matrimonio celebrato col rito religioso, ma con dispensa dalle pubblicazioni: cioè, al "matrimonio segreto od occulto", così detto "di coscienza", previsto dal Codice di Diritto Canonico e ammesso dalla Chiesa "per cause giuste, gravi e urgentissime".
(7 e 2) amessi, perché opinioni personali).
4) Resta il fatto preciso della causa penale subita dalla Michi innanzi il Tribunale di Chiavari e della sua condanna ad una pena mita, con tutti i benefici di legge (sospensione, non iscrizione nel casellario penale, circostanze attenuanti). Per quale frase e per quale atto? Per nessun atto e per una semplice frase: « Voi siete un imbecille e meritereste che vi prendessi a schiaffi »; frase che la Michi avrebbe rivolta ad un biglietto delle ferrovie, il quale in un primo momento aveva promesso il rimborso di un biglietto non utilizzato e in un secondo momento l'a-

veva rifiutato, con modi bruschi e senza plausibile ragione. Aho ingiusto ed arbitrario del funzionario, quindi, che secondo la difesa (e la tesi sarà riproposta innanzi la Corte d'Appello di Genova, in sede di rinvio) avrebbe dovuto portare all'applicazione della direttiva di cui all'art. 4 del D.L. 14 settembre 1944 n. 288, il quale a complemento dell'art. 341 del Codice Penale dispone che non si applichino le pene in esso contenute "quando il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni".

Avv. GIOVANNI OZZO
Poiché l'argomento misurico di difendersi oltre la sua importanza, non ho altro da rispondere se non che la Michi, come comunista, non poteva e non può fruire del matrimonio religioso; e se poi la avesse potuto e avesse celebrato un matrimonio "segreto e occulto", dovremmo usare questa esatta espressione. Mi spiego che l'avvocato Ozzo si serve delle nostre ospitalità per giudicare "ingiusto e arbitrario" fatto di un funzionario, che un tribunale ha giudicato diversamente. Lascio a lui la responsabilità.
Ringrazio l'avvocato Ozzo per tutte le altre informazioni supplementari. Gliene do una anch'io: domenica scorsa, per un divertimento del caso, Maria Michi e il consorte sono venuti a sedersi alla mia stessa tavola in una trattoria di Roma; e si siamo anche scambiati dei sorrisi. No: non conoscevano la mia identità.

Dopo via Rasella

Roma, novembre
Caro Direttore,
leggo sul numero 46 di Oggi l'articolo "Via 'Idesibus 1944" di Lello Antonioni. Al fine di chiarire l'argomento desidero precisare che l'articolo — almeno per la parte che mi riguarda — ha attinto gli elementi da un opuscolo edito a cura degli avvocati Castellano, Giulia, Mundula, Palladini e Schiavo (De Via Rasella al Palazzo di Giustizia, Roma, 1946), nel quale i fatti sono stati deformati. Infatti io non ho mai ospitato nella mia abitazione Rosario Bevilacqua; non l'ho mai conosciuto o visto di persona; le poche notizie sul suo conto mi vengono dalla stampa. A casa mia si trovavano invece Mario Fiorentini, tale Lucia (poi divenuta sua moglie), e un loro amico che veniva chiamato indifferentemente Fernando oppure Franco.

Il colloquio riportato dal suo settimanale si svolse fra me e Fernando, nel mio studio, la notte del 23 marzo 1944 e le parole furono esattamente quelle citate da Antonioni. Il clamore del giovane e la soperchia della sua attività mi indussero a mettere i tre fuori di casa. Da allora non ne so più nulla. Avevo conosciuto il Fiorentini nel 1940, per comuni interessi letterari; era infatti un profondo conoscitore di testi francesi ed amico di giornalisti e bibliofili; ora è uno dei dirigenti dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Sua moglie Lucia era dipendente di un Istituto di bellezza, ed ora è impiegata alla Direzione delle Pensioni di Guerra. Di Fernando ignoro tutto; non conosco neppure il suo cognome, ma l'età del giovane mi fa escludere possa trattarsi del Saltari o del Calamandrei.

Tombe ad oriente

Brescia, novembre
Signor Direttore,
nel n. 45 del suo settimanale, vi era una precezione del sen. Umberto Terracini, il quale — fuori di modestia — si pone, parlando dell'ergastolo di Santo Stefano, tra i meno illustri italiani del nostro Risorgimento, che vi furono ospiti. E pregava si cambiasse il nome dell'isola da "Tombe dei briganti" in "Tombe degli uomini liberi".

Non mi pare chiaro però l'illustrazione senatore, o meglio si tira la zappa sui piedi, per una ragione di logica. Se fu tomba degli uomini liberi — e le tombe conservano fin troppo bene le proprie vittime — lui che ne è uscito, non dovrebbe essere un uomo libero. Difatti, è vincolato a un altro Risorgimento, per nulla nazionale.

Oscar Rossi
Cesare (Udine), novembre
Egregio Direttore,
il sen. Terracini, in una lettera pubblicata nel n. 45, dice che al l'ergastolo di S. Stefano sarebbe più appropriato il nome di "Tombe degli uomini liberi" anziché "Tombe dei briganti", perché vi languirono, ingiustamente incarcerati, parecchi antifascisti.
Ma mi sembra che l'on. Terracini abbia una contrarietà settaria ed umiliante verso le sopraftazioni dei totalitari perché, mentre rileva quelle del fascismo, non si perita di essere uno dei più autorevoli propugnatori di quel totalitarismo comunista che ha trasformato non in tombe, ma in cimiteri di uomini liberi quei Paesi che legalmente sottomise al proprio imperio; senza contare poi che la dittatura fascista, con le poche centinaia di perseguitati politici, ma non per questo meno disprezzabili, non è stata che una pallida idea in confronto a quella comunista, manifestatasi ovunque con feroci, fucilazioni, lavori forzati, processi drogati, ecc. LEONARDO BONANNI

Parigi si protegge

Milano, novembre
Egregio signor Direttore,
è per un puro caso che sono venuta a conoscenza di uno di quei tanti contrasti che allietano la nostra esistenza e fanno sì che la vita sia resa più varia.
Io mi ero sempre stupita e rallegrata della quantità di riviste e pubblicazioni di moda francese che apparivano mensilmente nelle nostre edicole; tante, che ci riesce difficile estrarre da questa valanga il nostro piccolo giornale quotidiano. Naturalmente non ci avrei fatto caso se in un mio recente viaggio in Francia non avessi notato invece, in quelle edicole, l'assoluta mancanza delle riviste femminili italiane. Al primo stupore è seguito un bisogno di sincerarmi ed allora sono andata da un posto all'altro, spinta più che altro da quell'orgoglio patrio che, specialmente all'estero, si scuote in uno strano modo. Ed ecco il risultato della mia piccola inchiesta.

La democraticissima Francia, l'antesignana di ogni libertà (specialmente, dicono loro, in libertà di stampa), non nega affatto l'ingresso delle riviste di moda italiane, però le sottopone ad un permesso speciale ministeriale che, regolarmente, a noi non viene mai concesso. Tutti i Paesi vi sono rappresentati tranne l'Italia, dato che essa è l'unica nazione insieme alla Francia ad avere un'industria tessile pregiata nel campo della moda ed una moda sempre più indipendente che a quella francese sembra da parecchio fastidio.
Legittima difesa dirà lei, egregio Direttore, ma allora le mi chiedo che ben povere parole siano libertà, democrazia, fratellanza ecc. ecc. se esse si agitano all'apparire di ogni più piccolo interesse. Senza contare che anche noi abbiamo i nostri interessi da difendere proprio nel campo dei tessuti e della moda.

MARIA DURANTE

Il prezzo di dieci lire della rivista "L'Espresso" è in vendita in tutte le edicole. La Direzione non assume responsabilità per i fatti opinioni e le opinioni espresse dalle lettere, e non prende in conto quelle non firmate.

L'Unità

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

REDAZIONE

2 MAGGIO 1949

MILANO,

Amministrazione: Piazza Cavour, 2
Redazione: Piazza Cavour, 2
Telefono: 72.610-112-16-17-24
Costa-Contato Postale N. 3-5531

CARO BABBO

ECCO L'ATTO DI CITAZIONE DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA, CON LA MIA FIRMA, ED ECCO LA COPIA DEL "MERIDIANO D'ITALIA" DEL 20 MARZO, CON L'ARTICOLO DIFFAMATORIO "LUCE SINISTRA SULL'ATTENTATO DI VIA RASSELLA".

VEDRAI, LEGGENDO L'ARTICOLO DEL "MERIDIANO D'ITALIA", CHE ESSO RIPRODUCE L'ARTICOLO A FIRMA MASSIMO DE MASSIMI COMPARSO PRECEDENTEMENTE SU "L'ITALIA MONARCHICA", SETTIMANALE CHE VIENE PUBBLICATO A ROMA. IO, QUI A MILANO, NON SONO RIUSCITO A TROVARE "L'ITALIA MONARCHICA", E DOVRESTI INCARICARE TU LO STUDIO DI ROMA DI OTTENERE UNA COPIA DEL NUMERO IN CUI IL DE MASSIMI HA PUBBLICATO LE BALLE RIPRESE DAL "MERIDIANO". PENSO CHE DOVREI QUERELARE AMBEDUE I GIORNALI E L'AUTORE, E NON SO SE CONVENGA PRESENTARE LA QUERELA A ROMA O A MILANO. IL DE MASSIMI ABITA A ROMA, IN VIA NEMORENSE 18, COME RISULTA DALL'ATTO DI CITAZIONE DEL PROCESSO PER DANNI, IN CUI EGLI É CHIAMATO A TESTIMONIARE CONTRO DI NOI. TORNO A DIRTI CHE QUANTO SCRIVE IL DE MASSIMI SUL MIO CONTO

RANNO GRANDI FESTE. UN ABBRACCIO DAL TUO

È SOLO FRUTTO DI FANTASIA, E CHE IO NON L'HO MAI CONOSCIUTO.

SE TU SEI DEL PARERE CHE IO DEBBA SPORGERE LA QUERELA, DEVI DIRMI ANCHE SE NELLA QUERELA STESSA IO DEBBO CITARE DEI TESTIMONI, O SE L'ONERE DELLA PROVA RIMANE A CARICO DEL DE MASSIMI. IO POTREI CITARE LA VECCHIA MARIETTA, PRESSO LA QUALE DORMII DAL DICEMBRE ALLA FINE DI APRILE '44, SALVO QUALCHE NOTTE SALTUARIA IN CASA DI LIDIA, E UN BREVE PERIODO DI 15 GIORNI, NEL GENNAIO, IN CASA DI UN COMPAGNO NEL QUARTIERE PERIFERICO DI TIBURTINO III. NON VORREI PERÒ CHE LA VECCHIA MARIETTA, LA QUALE PARE SIA DIVENTATA DEMOCRISTIANA FERVENTE, CIURLASSE NEL MANICO. COMUNQUE ASPETTO IL TUO CONSIGLIO.

Franco SE HO TARDATO DI UN GIORNO O DUE A SPEDIRTI IL PLICO È STATO PERCHÉ NON AVEVO BEN CAPITO DAL TUO TELEGRAMMA CHE TI OCCORREVA L'ATTO DI CITAZIONE DEL PROCESSO PER DANNI, E SICCOME PARLAVI DI "GIORNALE DIFFAMATORE" PENSAVO TU VOLESSI UNA COPIA DEL "MERIDIANO" (CHE HO DOVUTO PROCURARMI) ACCOMPAGNATA DALLA QUERELA IN BIANCO CON LA MIA FIRMA. QUANDO TI OCCORRESSE QUEST'ULTIMA RICHIEDIMILA TELEGRAFICAMENTE.

SE POI È NECESSARIO POTREI FARE UNA SCAPPATA A FIRENZE, MAGARI LA PROSSIMA DOMENICA, PER PARLARE CON TE.

LA MAMMA È QUI CON NOI, E LEI E LA SILVIA SI

86

Milano 10 maggio

Caro babbo

ho ricevuto la tua lettera e ti ringrazio delle esaurienti informazioni che mi dai sulla preparazione della difesa nella causa civile di via Rasella. Vedo con piacere che i miei patroni sono due "cannoni" come Comandini e Lemole. Dimmi se è il caso che io scriva loro, per dichiarare la mia soddisfazione del fatto che abbiano accettato di difendermi: consigliami semmai sulla formula.

Veniamo ora alla querela Di Massimi. Ti assicuro in maniera assoluta che il Di Massimi mi è sconosciuto, e che non ho mai messo piede in una sua casa né la sera dell'azione di Via Rasella né mai. Esclude che il suo possa essere uno pseudonimo sotto al quale altro nome, di persona a me nota, possa nascondersi. Ad escluderlo basterebbe il fatto che - come già ti ho scritto - il Di Massimi figura come Di Massimi nella lista dei testimoni che i nostri avversari hanno citato contro di noi nella causa civile: e non credo che si possa figurare in un atto giudiziario sotto pseudonimo.

Passiamo alle testimonianze che io posso addurre per dimostrare la totale falsità delle affermazioni del Di Massimi. Subito dopo l'attentato io mi recai in casa di un compagno, Enrico Borghesi, in piazza di Spagna. Con il Borghesi andammo più tardi fino a piazza Vittorio, dove avevamo appuntamento con altri compagni, fra i quali Carlo Salinari, ora incaricato di letteratura italiana all'Università di Roma. Da piazza Vittorio, verso le 18, io ridiscesi, solo, traversando il centro, e a piedi andai fino a piazza Bainsizza 2, dove, al piano 2°, in casa della vecchia Marietta, ero alloggiato insieme con il compagno Francesco Curreli. Lì rimasi fino al mattino dopo. Delle persone citate, Borghesi e Salinari, e altri di quelli che furono al convegno pomeridiano di piazza Vittorio, sono reperibili e certamente disposti a testimoniare. Ma credo che le sole testimonianze necessarie siano quelle del Curreli e della Marietta. Di Curreli ho perso le tracce da un pezzo: potremmo rintracciarlo attraverso il partito (credo sia in Sardegna), e provvedo stasera stessa a chiedere notizie a compagni di Roma. Marietta

deve abitare ancora a Roma, in piazza Bainsizza 2. L'unico dubbio -
che già ti accennavo - è che essa si dimostri restia a testimoniare,
per timori politici o per ragioni confessionali. Ma spero di no: ci
sono ragioni sentimentali (tra l'altro il ricordo di Giorgio Laba che
fu in casa sua insieme noi) ma dovrebbe indurla a testimoniare. Scri-
vo subito a Emilia, che sta di casa a un passo da piazza Bainsizza, e
che è la persona più adatta per andare a parlarle, e le dà gli estremi
della faccenda. Le dice però di andarci solo dopo che abbia ricevuto
una tua telefonata, che le farai lunedì, quando vai a Roma, dandole
dei consigli tecnici che crederai opportuni.

Io penso che se riuscissimo ad assicurarci anche solo la testimonianza
di Marietta dovremmo dare la querela. Perché, vedi, sono convinto
che il signor Di Massimi verrà alla causa civile a deporre le stesse
favole che ha scritto nell'articolo, che proprio per deporre quelle
falsità è stato citato. Conviene forse di più contestargli il falso
nel corso della causa, e farlo incriminare per falsa testimonianza,
o di prevenire allora la sua menzogna? O non è meglio prevenirlo con la
querela?

Sabato e domenica spero proprio di poter partire con Maria Teresa per
Parigi. Ci resteremo non più di una settimana, e domenica o lunedì 21-22
saremo di ritorno a Milano. Siamo contenti che la bambina non senta
la nostra mancanza e non vi infastidisca con dei capriccetti. È vero
che sta diventando un piccolo personaggio, e che ha preso forma, e
tanto garbata?

Ciao, caro babbe, abbraccia la mamma, state bene. Un bacio a Silvioli-
na. Ti abbraccio la, ovvì, e baciata anche a un. Buone feste, e
occidere. Oh, grazie il non. *Ferris*

Ti servono libri o altro da Parigi?

Quarta a Milano
(Pigi)
Cunco esclude che si de Massimi
Meglio dar querela
Lettera di Marietta. Bruta +

l'Unità

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

REDAZIONE

MILANO, 19 giugno

Amministrazione: Piazza Garibaldi, 2
Redazione: Piazza Garibaldi, 2
Telefono: 72.510-112-16-17-24
Cassa Corrente Postale N. 2-5531

Caro babbo

Ho inviato oggi una comunicazione urgente a Trombadori, a Roma, perché faccia un ultimo tentativo di persuasione sulla vecchia p...
.... di Marietta, Trombadori, che aveva un tempo un certo ascendente sulla donna, dovrebbe rispondermi qualcosa entro domani. Intanto aspetto una informazione che dovrebbe darmi modo di rintracciare Francesco Currelli, quello che dormì con me quella notte. Se appena riesco ad avere l'indirizzo, la sua testimonianza è assicurata.

~~.....~~
~~.....~~
~~.....~~

Tu fammi sapere con urgenza che cosa ne pensi. E comunque, qual'è la data ultima entro la quale la citazione può partire da Roma per essere presentata qui a Milano. Io mi provvedo, intanto, l'avvocato che possa presentarla, e aspetto che tu mi dica dove devo comunicarti la generalità ~~.....~~
~~.....~~ di Marietta, se accetta, o

quello di Curreli, se riesco a reperirlo.
Che significa il fatto che il processo civile sia
stato rinviato? Non poteva essere respinta senz'altro
la richiesta degli avversari?

Silvia ha festeggiato oggi il suo secondo complea-
no, in numerosa compagnia di amiche e bambini stril-
lanti, con grande gioia sua e di tutti, con contorni
di torte, "librini", "vestiti" e altri regali.
Il tuo telegramma è stato da lei attentamente esami-
nato, e lo ha messo da parte solo dopo essersi resa
ben conto di che cosa si trattasse.

Ma che caldo!

Un abbraccio a te e alla mamma

T
m

E la Venera? Inaudito!

MILANO 21 giugno
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Anno LVII - N. 124 - 17 giugno 1968
Tel. 71.510-12-13-17-24

REDAZIONE

Carissimo babbo

Scusami se non ti ho scritto prima, ma ho avuto più da fare del solito, anche per la presentazione entro il termine della querela. Sono riuscito a mettere insieme i testimoni occorrenti. Un certo Galloni, abitante al 1° piano di piazza Bainsizza 2, figlio di ufficiale dell'esercito e forse ufficiale lui stesso, comunque non comunista, il quale testimonierà come la sera dell'attentato salisse a parlare, dopo l'inizio del coprifuoco, al 2° piano, con me e con Currelli nell'appartamento di Marietta. Mario Fiorentini e sua moglie, i quali la sera dell'attentato dormirono effettivamente in

casa del Di Massimo, e testimonieranno come io non vi fossi. Francesco Curreli, il quale dormì quella notte insieme con me in piazza Paisiello. Su consiglio dell'avvocato Zoboli, di quale mi ha aiutato nella presentazione della querela, non ho citato il nome di Marietta: Zoboli mi ha detto che il giudice non chiama mai tutti i testimoni richiesti, ma ne sceglie ^{solo} alcuni; e che scopo dunque citare Marietta dalla quale non siamo ancora sicuri, quando abbiamo l'ottima testimonianza di Galloni? Se il giudice lo riterrà necessario, Marietta potrà essere chiamata a testimoniare in seguito. Zoboli inoltre mi ha fatto aggiungere alla querela la denuncia degli stessi per vilipendio della Forze della Liberazione. Per il resto mi sono strettamente attenuto alla formula di Comandini.

Ti dirò anche che, essendomi procurato il numero di "Italia monarchica" su cui prima è comparso lo scritto del Di Massimo, ho visto che in quella stesura il Di Massimo era stato più cauto (ma non tanto, comunque, da non incorrere nel reato). Egli infatti, lì, prima di venire a parlare della giornata di via Rasella, diceva a un certo punto: "ero ormai al corrente che del gruppo facevano parte ~~Marino, Tizio, Caio, Franco Calamandrei, Mevio ecc.~~ Tizio, Caio, Franco Calamandrei, Mevio ecc.". Venuto poi a parlare della giornata di via Rasella, e

di suo onore e di sua coscienza. Il fatto è che
senza che si sia mentovato nessun altro Franco,
egli afferma che Mario Fiorentini, Lucia e Fran-
co (senza cognome), andarono a casa sua quella
sera, e Franco gli parlò nel modo noto. Evidente-
mente quelle doppie carogne del "Meridiano d'Ita-
lia", riprendendo l'articolo, hanno interpolato,
d'accordo, o no con il Di Massimo, il cognome an-
che là dove il Di Massimo non l'aveva messo. C'è
da aspettarsi perciò che il Di Massimo cerchi di
scaricare la colpa su quelli del "Meridiano", per
i quali non c'è nessuna giustificazione. Ma cre-
do che anche la stesura originale del Di Massimo,
più cauta, non sfugga alla diffamazione.

Pensi tu a comunicare tutto questo a Comandini?

~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~
Indirizzo a Firenze, perché penso che siate or-
mai rientrati da Roma. Ti abbraccio insieme al-
la mamma con tutto il mio affetto.

vostro

Francis

Milano 23 settembre

Carissime Mamma

Da un po' di tempo avrei dovuto scriverti, ma al lavoro che ho avuto qui accumulate dopo le ferie si è aggiunta una buona dose di extra-lavoro per la preparazione della festa del nostro giornale, e

cosicché per due settimane non ho avuto assolutamente respirare. Ora finalmente stiamo tornando alla normalità.

Dovevo dirti primaditutto che ho parlato con Raffaelli, ed ho avuto

da lui l'indicazione di due nomi di avvocati, tutti e due molto intelligenti, con buona "entrata" presso i giudici, e "politicamente non sospetti": Swisà e Salinari. Io ho scelto Salinari: naturalmente

sono già state al suo studio, abbiamo parlato, e mi sembra che abbia preso a cuore la causa. Mi telefonerà per informarmi a che punto stia la pratica, ma ritiene che non se ne parlerà prima di novembre, perché il Tribunale è sovraccarico di lavoro. Salinari è sicuro che tutti i quattro testimoni da me citati verranno interrogati a Milano. Comunque io ho scritto di nuovo a Currelli in Sardegna, dicendogli della possibilità della regateria, ed ho avuto già risposta da lui, che mi assicura di sapere come comportarsi.

Addio, caro babbe. Chiude per portare questa lettera alla mamma in
stazione. Ti abbraccio con affetto

tue
Tina

Prof. Dott. ROSARIO BENTIVEGNA

L. D. IN MEDICINA DEL LAVORO

~~CONSULENZA MEDICA - CONSULENZA LEGALE~~
00198 ROMA - VIA PAISIELLO, 45 - TEL. 655931

ROMA 2.4.98
00193 ROMA - PIAZZA ADRIANA, 5 - TEL. 687.50.67

Caro Franco,

Ti ricordo le due contumenzie
che nell'ultimo mese mi hanno offerto
al Corriere della Sera.

Sono convinto che il Corriere mi
preparava ad una deriva pericolosa
proprio in vista dell'uscita del SIP
del 5 aprile.

Penso che da mia iniziativa
abbia in qualche modo bloccato
un intervento antipartigiano di quel
genere.

Ciao e a sabato

Tuo
Rosario

Ma il magistrato ha chiesto l'archiviazione facendo ricorso al regio decreto del 1944

Via Rasella, una strage non un atto di guerra

Bentivegna e compagni non avevano, secondo il Procuratore, la qualifica di «partigiani»

AUGUSTO PARBONI

ROMA — Gli autori dell'attentato di via Rasella non erano partigiani, ma civili. Bentivegna, Capponi e Balsamo, che il 23 marzo 1944 nascosero in un cassetto diciotto chili di tritolo, compirono una strage «illegittima». Gli appartenenti al G.A.P., il gruppo d'azione patriottica, «il giorno dell'esplosione non rivestivano la qualifica di legittimi belligeranti, poiché questo titolo venne riconosciuto, a fini amministrativi, ai vari componenti dei gruppi partigiani solo nel 1945».

E' quanto ritiene il pubblico ministero Vincenzo Roselli nella richiesta di archiviazione nei confronti dei tre, denunciati lo

scorso anno da alcuni parenti di persone trucidate alle Fosse Ardeatine a morte in occasione dell'attentato. Luigi Inquintini, assistito dall'avvocato Luciano Randazzo, Giovanni Zuccheretti, rappresentato dal legale Caroleo Grimaldi, Silvio e Liliana Gligozzi ed il Presidente dell'associazione vittime di via Rasella, Roberto Zamboni, presenteranno diversi esposti alla Procura di Roma, con i quali sostengono che «l'attentato non si poteva considerare come atto legittimo di guerra, ma andava qualificato come strage». Questa tesi fu anche affermata in una sentenza del Tribunale militare di Roma del 20 luglio 1948, dove i giudici ritennero l'attentato come un

«atto illegittimo».

Ma secondo il pm la tragedia di via Rasella, anche se è ipotizzabile il reato di strage, fu compiuta per motivi di guerra, in quanto diretta a contrastare l'occupazione tedesca, perciò rientra nel Decreto Regio del '44, che concede l'amnistia a tutti i reati, compiuti fino all'aprile dello stesso anno, quando lo scopo che li aveva determinati era stato quello di liberare la patria.

I parenti della vittima nella denuncia contro i tre attentatori, affermano che questi consumarono una strage, poiché «l'esplosione ebbe ad uccidere trenta componenti del Battaglione di polizia tedesca «Kronen», avrebbe trucidato anche numerosi civili».

Ora se il gip dovesse accettare la richiesta di archiviazione avanzata dal pm Roselli, i rappresentanti della difesa, l'avvocato Randazzo ed il legale Grimaldi, si rivolgeranno al Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro o al ministro della Difesa Beniamino Andreatta, per chiedere che vengano revocate le medaglie al valore militare consegnate a Rosario Bentivegna o a Carlo Capponi.

«Non si comprende a che titolo siano state conferite medaglie d'oro — sottolinea Luigi Inquintini, uno dei denunciati — al valore militare a persone che al momento dell'attentato agirono di propria iniziativa poiché non potevano essere considerate

partigiane».

E' stata comunque già depositata l'opposizione alla richiesta di archiviazione, avanzata dal pm, da parte della difesa. «La decisione del magistrato da un lato ci conforta — spiega l'avvocato Caroleo Grimaldi — nel giudizio tecnico che viene dato, dall'altro ovviamente non ci convince affatto per la soluzione che viene adottata e riteniamo che sia in netto contrasto con la sua stessa valutazione». E conclude: «Mi riprometto di portare di fronte al gip decine di testimoni dell'attentato, che potranno dichiarare che quanto avvenne non fu un'azione di guerra, come tale ammissibile, ma un vero episodio pesantemente rilevante».

IL TEMPO OGGI



DOMANI



SALICATA MARIGLIANO VARIGLIANO SERRAIO

OGGI

Nord e Centro: cielo generalmente poco nuvoloso con possibili addensamenti e piogge specie al Nord.

Sud: variabile con locali velature sulle coste.

DOMANI

Nord e Centro: variabilità irregolare con isolate precipitazioni.

Sud: graduale aumento della nuvolosità con qualche pioggia.

DOPODOMANI

Nord: variabile, con annuvolamenti sui rilievi e nebbie in pianura.

Centro Sud: nuvolosità in graduale attenuazione.

TEMPERATURE IN ITALIA

La stanza di MONTANELLI

Strage di via Rasella: ritorno al passato



Caro Montanelli,

Sulla polemica che si è sviluppata a seguito dell'articolo di Enzo Forcella sull'attentato di via Rasella vorrei, da semplice cittadino e da ex militante ed attivista del Pci, dire qualcosa.

Ho sempre difeso, nei confronti di quei miei amici che la deploravano, l'azione di via Rasella.

Col tempo ho cominciato a riflettere, spinto dalla pervicace giustificazione che in ogni occasione veniva addotta dai principali protagonisti dell'attentato, quella cioè che si era trattato di una «azione di guerra, nata dalle indicazioni pervenute dalla Giunta militare del Cln di stanza a Roma, conseguenti a quelle dei comandi alleati».

Cercando di capire di più mi sono messo a leggere qualcosa: gli atti del processo del 1948 con relativa sentenza, la sentenza del Tribunale civile del 1954, «Lettere a Milano» di Giorgio Amendola, «Morte a

Roma» di R. Katz, «Operazione via Rasella» di Roberto Bentivegna, «Storia della Resistenza italiana» di Romano Battaglia, «L'Italia della guerra civile» di Indro Montanelli e Mario Cervi, e ne ho ricavato che non si è trattato affatto di una «azione di guerra». Si è trattato di un'azione messa in atto come alternativa a quella naufragata di attaccare manifestazione e corteo fascista in occasione del 25° anniversario della fondazione dei Fasci di combattimento. La Giunta militare, eccetto Amendola, non ne sapeva nulla. Il Cln meno che mai e non lo volle avallare neanche dopo. Amendola, dopo qualche anno, espresse consapevolezza di quanto successo.

«I fatti sono la cosa più orribila del mondo» dice il diavolo Woland ne «Il maestro e Margherita» di Michail Bulgakov. Desidererei avere su questi avvenimenti una sua opinione definitiva.

Sergio Sbaraglia, Frascati (Roma)

Caro Sbaraglia,

La mia opinione è quella che Cervi ed io formulammo, venticinque anni fa, nella nostra «L'Italia della guerra civile», prima edizione. Dico «prima edizione» perché, su querela degli attentatori di via Rasella, che noi avevamo indicato come i veri responsabili della rappresaglia delle Ardeatine, si trovò un giudice disposto a ordinarne il sequestro che causò un gravissimo danno all'editore e costrinse noi a riscrivere il capitolo eludendo la questione della responsabilità. Mi sia consentito aggiungere, di passaggio, che sono rimasto un po' sorpreso nel leggere, gli scorsi giorni, che alcuni storici considerano un gesto di «coraggiosa revisione» il fatto di riconoscere che la Resistenza fu soprattutto una guerra civile. Cervi ed io lo dicevamo venticinque anni fa, e ci buscammo gli anatemi di tutti. Ma lasciamo andare.

Quale sia la mia opinione su quell'attentato è quindi implicito in ciò che dissi allora, e che giorni fa ho visto confermato proprio su questo giornale

da Enzo Forcella, attentissimo e informatissimo cronista di questi episodi: un gesto assolutamente privo di rilevanza militare di cui gli autori non potevano ignorare le conseguenze su tanti innocenti, e che infatti provocò una tempesta in seno al Comitato di liberazione nazionale che non voleva avallarlo.

Ciò posto, caro Sbaraglia, e pur compiacendomi del fatto che le attuali rivelazioni danno completamente ragione a Cervi e a me, mi dichiaro contrario alla riapertura di questo caso, se è vero che si vuole riproporre in Tribunale. Per il semplice motivo che



Chiarini edit

non possiamo continuare a dissepelire i cadaveri e a tenere aperti i cofani di oltre cinquant'anni or sono, chiamando a risponderne uomini che certamente non sono più quelli di allora e a cui il castigo è inapplicabile per ragioni di età.

Purtroppo questa tesi, che mi sembra non dirò la più giusta, ma la più ragionevole, non è più perseguibile dopo l'ergastolo a Priebe. Se si condanna Priebe, non si può fare a meno di riaprire tutto il dossier Rasella-Ardeatine, e quindi anche di richiamare in causa Bentivegna e la sua medaglia d'oro. Ecco gli effetti di quel processo insensato concluso da una sentenza inapplicabile, dettata soltanto dall'opportunismo e dalla codardia dei giudici (di cui non capisco cosa aspettino, dopo tante volte che lo ripeto, a denunciarmi per calunnie e vilipendio. Hanno paura anche di me?).

Giusto o ingiusto, caro Sbaraglia, conti, a un certo punto, bisogna chiudere. Altrimenti se ne aprono degli altri.

Prof. Dr. ROSARIO BENTIVEGNA
L. D. in Medicina del lavoro
Roma - 00193 - Piazza Adriana, n. 5 - tel. 06 6875067

22 marzo 1998

Roma, li.....

Ill. Sig.

Dott. Indro Montanelli
c/o Corriere della Sera
MILANO

e p. c.

Ill. Sig.

Dott. Ferruccio de Bortoli
Direttore del Corriere della Sera
MILANO

fax n. 62827579

tre pagine compresa questa.

Caro Montanelli,

a proposito della Sua Stanza sul Corriere della

Sera di oggi 22 marzo ritengo di doverLa sollecitare ad alcune precisazioni :

- 1) - non mi chiamo Roberto ma Rosario ;
- 2) - non ho la medaglia d'oro ;
- 3) - la prima edizione della Sua (e di Cervi) Storia della Guerra Civile non fu ritirata, come Lei afferma, *"perché, su querela degli attentatori di via Rasella, che noi avevamo indicato come i veri responsabili della rappresaglia delle Ardeatine, si trovò un giudice disposto a ordinarne il sequestro ecc.ecc."*. Infatti la querela fu presentata da me al Tribunale di Milano nel 1986 (e non 25 anni fa) non già in merito all'attacco partigiano di via Rasella , che nel libro di cui trattasi era stato comunque presentato in modo ambiguo e scorretto, ma perché Ella (e/o il Suo coautore) vi eravate lasciati andare a insulti grossolani nei miei confronti, falsando platealmente la verità a proposito di altro episodio che con via Rasella non aveva niente a che fare. Inoltre non fu un giudice a concludere quella vertenza, perché da parte Sua e del Suo coautore mi fu proposta una transazione che comportava per voi il ritiro del libro, il pagamento delle spese da me incontrate e la pubblicazione su numerosi quotidiani e settimanali di una rettifica, e per me il ritiro della

querela. Non fu quindi un giudice ma la Sua paura di andare davanti a un giudice che concluse quel nostro scontro giudiziario. Per rinfrescarLe la memoria Le accludo la copia del comunicato firmato da Lei e da Cervi in quell'occasione.

Oggi mi sfida ad altra querela. Lo ha fatto spesso anche il Pannella Giacinto detto Marco, ma io, ormai, sono poco incline a sporgere querela. Questo non toglie che se vorrà evitare grane ai Suoi editori e ai giornali che La ospitano sarà opportuno che diventi più cauto, perché contro di essi, e non contro di Lei, procederò d'ora in poi in civile per il risarcimento dei danni che mi saranno stati provocati da Sue eventuali iniziative così spesso inveritiere.

Io mi rendo conto del profondo turbamento che L'ha percossa per la condanna all'ergastolo del Priebke. Però le parole pesano, soprattutto quando si parla di "responsabilità", la quale, per le Fosse Ardeatine, è stata sempre e tutta attribuita agli assassini nazisti da tutti i tribunali, italiani e alleati, che nelle diverse sedi hanno deliberato sul caso: sono tra i dieci e i quindici, e tra essi c'è anche Norimberga.

Comunque sono pronto a darLe una mano per dare soddisfazione a Priebke (e a Kesselring, Kappler, Reder, ecc. ecc.), ma ciò non può avvenire incriminando i partigiani che hanno applicato il diritto dei popoli alla ribellione contro un esercito straniero occupatore, peraltro macchiatosi di nefandezze inaudite. Nel nome di una superiore giustizia uguale per tutti potremmo pretendere, anche insieme, che siano processati e condannati alle stesse pene che abbiamo inflitto a quei nostri nemici stranieri i criminali di guerra italiani che hanno commesso in Africa, in Grecia, in Albania, in Jugoslavia, e perfino in Italia, gli stessi delitti che imputiamo ai nazisti (stragi di innocenti gabbellate per rappresaglie, uso dei gas asfissianti, dei lanciafiamme contro le civili abitazioni, rastrellamenti di civili, deportazioni, assassini, torture, stupri, ecc.) e che non sono mai stati sottoposti ad iniziative giudiziarie. E' forse anche per questo che qualche giorno fa, sempre nella Sua Stanza, Franco Ottolenghi, di Milano, concludeva la sua lettera con la frase "*meno male che c'è stata Norimberga*".

Al proposito, anzi, Lei rispondeva con una ulteriore inesattezza: Kappler non è stato condannato, subito dopo la Liberazione, da un tribunale alleato ma, nel 1948, dal Tribunale Militare di Roma, con sentenza confermata dalla Corte d'Appello Militare e dalla Cassazione. Priebke, in quell'occasione, non era tra gli imputati e quindi non poté essere né giudicato né assolto. Lo stesso Kappler cercò di scaricare su di lui, assente, il cosiddetto "errore" dei cinque italiani assassinati in soprannumero.

Voglia comunque gradire un mio cordiale saluto.

(Rosario Bentivegna)

Avviso a pagamento

A proposito di una controversia fra Indro Montanelli, Mario Carvi e Rosario Bentivegna

Nel volume «L'Italia della guerra civile», di Indro Montanelli e Mario Carvi, editore Rizzoli, a pag. 202 è inserito un pezzo in cui si afferma che Rosario Bentivegna, «smanioso di spargere sangue», subito dopo la liberazione di Roma, uccise a rivoiverate — dopo un breve alterco — un tenente della Guardia di Finanza in borghese e per questo fatto fu condannato da una corte alleata a 18 mesi di carcere, per «eccesso di difesa».

Contro questo pezzo, il prof. Bentivegna sporse querela nei confronti degli autori ed ora la questione è stata composta sulla base delle precisazioni che seguono.

Prendiamo atto che Rosario Bentivegna è stato partigiano e che fu decorato da Alcide De Gasperi con la medaglia d'argento e con altra medaglia di bronzo al valore militare per azioni patriottiche.

Quanto alla discussione tra Bentivegna (munito di bracciale di appartenenza al CLN) e due persone colte a strappare dei manifesti inneggianti a Roma libera ed agli Alleati, che si concluse tragicamente, i fatti si svolsero in modo diverso da quello narrato nel volume: uno dei due estrasse per primo la pistola e sparò due colpi contro Bentivegna, andati fortunatamente a vuoto; anche l'altro estrasse la pistola, mise un colpo in canna e puntò l'arma contro Bentivegna. A questo punto, vi fu la reazione di Bentivegna, che è stata ritenuta giustificata in quanto, dopo una prima condanna per eccesso di difesa, Bentivegna fu assolto nel processo di revisione per legittima difesa.

Montanelli e Carvi

Giornale della Sera
26 marzo 1998

OPINIONI

La stanza di MONTANELLI



Ardeatine: un passato che avvelena il presente

Caro Montanelli,

A proposito della «stanza» del 22 marzo ritengo di doverla sollecitare ad alcune precisazioni: 1) non mi chiamo Roberto ma Rosario; 2) non ho la medaglia d'oro; 3) la prima edizione della sua (e di Cervi) «Storia della Guerra Civile» non fu ritirata, come lei afferma, «perché su querela degli attentatori di via Rasella, che noi avevamo indicato come i veri responsabili della rappresaglia delle Ardeatine, si trovò un giudice disposto a ordinarne il sequestro ecc.ecc.».

Infatti la querela fu presentata da me al Tribunale di Milano nel 1986 (e non 25 anni fa) non già in merito all'attacco partigiano di via Rasella, che nel libro di cui trattasi era stato comunque presentato in modo ambi-

guo e scorretto, ma perché lei (e/o il suo coautore) vi eravate lasciati andare a insulti grossolani nei miei confronti, falsando platealmente la verità a proposito di altro episodio che con via Rasella non aveva niente a che fare.

Inoltre non fu un giudice a concludere quella vertenza, perché da parte sua e del suo coautore mi fu proposta una transazione che comportava per voi il ritiro del libro, il pagamento delle spese da me incontrate e la pubblicazione su numerosi quotidiani e settimanali di una rettifica, e per me il ritiro della querela. Per rinfrescarle la memoria le accludo la copia del comunicato firmato da lei e da Cervi in quell'occasione...

Rosario Bentivegna

Caro Bentivegna,

Sia. Lei si chiama Rosario, non Roberto. Lei non è stato decorato, per l'attentato di via Rasella, di medaglia d'oro (a me però risulta che ne ricevette una d'argento di cui mi piacerebbe, per semplice curiosità aneddotica sapere da lei come e dove andò a finire perché, da un articolo comparso, mi pare, sull'«Espresso» degli anni Ottanta, risulterebbe che, dopo avergliela assegnata nel 1950, il ministero della Difesa, se la tenne per trent'anni, «smarrita», in un cassetto: piccolo dettaglio — se risponde a verità — che illustra la funzionalità della nostra burocrazia civile e militare).

E sia anche che il libro mio e di Cervi risale a 15, non a 25 anni fa, come io ho scritto; e che non fu il Giudice a concludere quella vertenza, ma la Casa editrice Rizzoli a comporla col ritiro dell'intera edizione. Non sono in grado, caro Bentivegna, di contestarle tutte queste affermazioni. Per due motivi. Prima di tutto perché, trovandomi in questo momento lontano da Milano, non posso mettermi a frugare nei documenti relativi a questa vicenda pro-

cessuale nella quale non ebbi nessuna parte diretta, avendo rimesso alla discrezionalità della Casa editrice in quanto ne era essa la più colpita (le andarono in fumo 30 o 40 mila copie). Ma anche e soprattutto perché mi sembra lontana non soltanto nel tempo, ma anche dalla materia — come si suol dire — del contendere, e che qui mi vedo in obbligo di riassumere. Rispondendo ad un lettore che m'interrogava sul processo Priebke, ho detto che lo trovavo insensato per vari motivi. Prima di tutto perché riapriva un caso passato in giudicato cinquant'anni fa e concluso da una Corte marziale (che lo credevo alleata, e invece lei mi dice italiano: tanto meglio) con una sentenza implicitamente assolutoria nei confronti dei subordinati di Kappler, considerato unico responsabile della rappres-

aglia. Secondo, perché si svolgeva contro un uomo che certamente non era più quello di cinquant'anni prima. Terzo, perché un'assoluzione avrebbe rivelato l'inutilità del processo, mentre una condanna sarebbe stata inapplicabile per l'età dell'imputato. Quarto — e più decisivo motivo — perché il caso delle Ardeatine avrebbe per forza riaperto quello di via Rasella che ne aveva costituito l'innescio (cosa che anche lei, immagino, riconoscerà). E tutto questo avrebbe significato la riapertura di un conto che dopo più di mezzo secolo tutte le persone ragionevoli e di buon senso aspirano solo a considerare chiuso. Come io voglio considerarlo anche con lei, caro Bentivegna. Ed è per questo che ho censurato il seguito della sua lettera. Non perché mi metta in imbarazzo (come cercherò magari di dimostrarle privatamente, quando avrò colmato i buchi della mia memoria). Ma perché mi rifiuto di continuare ad attizzare un passato che serve soltanto ad avvelenare il presente e a compromettere il futuro.

Spero che anche lei sia d'accordo. Comunque, questa è la mia posizione, dalla quale non demordo.



LUIGI QUARANTA

Non per il titolo...

104

processo
finale

1

A distanza di oltre 50 anni la
celebrazione del processo Orsini
è stata occasione di un tentativo
di revisione dell'azione di guerra
a Via Razella per tentare di proporre

un giudizio giuridico e politico dei
fatti che in toto colpisce ingiustamente
i Gruppi di azione patriottica che
agivano nelle città di Roma ma
tentano di coinvolgerci in un giudizio
negativo l'intero movimento partigiano
e così offendere la nostra esperienza civile
di italiani antifascisti, che hanno contribuito
a fondare la Repubblica italiana
libera dal fascismo e dal nazismo e
che sono figli d'era -

va stabilire il momento storico: è tentativo
di ridefinizione dell'azione di Via Razella
in veste l'intero movimento partigiano.

(2)

E' la stessa ridefinizione dei fatti proposta
dall'approvazione alle richieste del P.M.

Secondo controparte, infatti,

- i GAP non appartenevano a formazioni
militari; quindi il fatto, commesso in
civili; sarebbe reato, non soggetto ad amnistia;
- l'art. 35 del RS 145/1938 - EPN di guerra -
vi erano limiti all'azione di guerra
- l'attentato non era fondato su
necessità militari o non aveva
finalità liberatorie;
- l'azione civile è fuori strada
- potenzialità civile nell'esplosione
- le attività del GAP non aveva
finalità liberatorie
- direttiva Montezemolo
- Roma città aperta

E' fatto storico, anche per coloro che non erano in campo a quelle giornate che a Roma, e comunque accertato dalle sentenze

- presenza di forze tedesche numerose, militari e di polizia;
- presenza di uffici e emandi militari ~~esclusi~~ dedicati all'arresto e all'invio in Germania di ebrei, partigiani e antifascisti
- spostamento continuo di truppe
- installamenti nelle strade e nelle case

- Caduta del fascismo
- il governo legittimo aveva dichiarato guerra all'Germania nazista
- Repubblica di Salò
- Dopo l'8.9.43 in tutta l'Italia occupata si era sviluppato un movimento partigiano coordinato se non
- la situazione a Roma è descritta dalle sentenze del Tribunale Militare di Roma Kappler

↓
↓
↓
la repressione
di
fatti: sentenze
del 1948

- la sentenza Kappeler dal 1948 "attacco di
v. no Kappeler effettuato da una
organizzazione militare a seguiti
d' direttore l'anno del componente
della giunta militare, direttore della giunta

- sentenza Kappeler: atto di guerra seppure
illegitimo in quanto gli altri i GAP
non potevano sfornare dello stato
di prigionieri di guerra

- legittimo, almeno di fatto, organo dello
stato italiano era la Giunta militare
ex CLN

- la sentenza Kappeler ^{del 1948} disattende la tesi
secondo la quale l'eccidio fu una
legittima rappresaglia e definisce l'eccidio
"omicidio eutimato"

alla sentenza Orsini avanti se
aperta che costituisce i fatti

Tribunale civile di Roma ¹⁹⁵⁰ conferma il ragionamento
della sentenza Kapler: "legittimo fatto di guerra
che si realizza alla
resistenza"

CA Roma 1954 conferma il tribunale
inconfessabile che possa qualificarsi
elecito quello che è considerato
atto di guerra nel territorio
di speciale menzione

Cassazione 1957

mette in evidenza che la legislazione,
necessariamente incognita, aveva riconosciuto
e partigiani come legittimi belligeranti

"legittimi belligeranti secondo
l'ordinamento interno italiano"
qualificazione che tuttavia
potere essere negata dal nemico

zione / D.L. n. 158 del 1945 e D.L. n. 194 del 1945, d. l. n. 518
 del 1945, d. l. n. 228 del 1946), recorse allo Stato
 avere espropriati i partigiani "legittimi dell'era",
 "qualificazione che avrebbe potuto essere negata dal senno
 se il fatto dei "regimenti romani" ..., ma non può
 essere posta in dubbio nell'ambito dell' "insediamento
 giuridico italiano" (pag. 12) - la sentenza "infelice"
 recita che la lotta nelle città di Roma era legittima,
 tant'è che lo Stato aveva per essa appreso disposizioni
 di valore nel '45; o che anche la legge n. 277 del
 1957 aveva avuto per oggetto la costituzione in Roma
 un museo storico dei "documenti" gli eventi di
 lotta partigiana nelle città (pag. 20) - Quanto alla
 situazione di Roma città aperta, la sentenza recita che

II COMB

In tale situazione il rispetto di Roma era af-
 fidato non già al vigore di un accordo, che non es-
 sisteva, ma alla saggezza delle potenze straniere
 belligeranti, di quella tedesca, perchè non tenesse
 se forze armate o apprestamenti militari nell'Urbe,
 in modo da escludere ogni giustificazione agli at-
 tacchi aerei nemici; di quelle anglo-americane, per-
 chè si astenessero dal compiere offese aeree, che
 non potevano in alcun caso essere considerate neces-
 sarie per la condotta della guerra e che comunque
 avrebbero cagionato un danno irreparabile al patri-

Capozzi
1957

Obiti 8

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

mondo spirituale di tutto il mondo civile.)

Ce (19)

Gli anglo-americani avevano indubbiamente interesse a che nella città di Roma non vi fossero forze ed obiettivi militari tedeschi, perché altrimenti sarebbero stati posti nell'alternativa di rinunciare ad aggredirli o di recare offesa all'Urbe. Ma essi non avevano certo interesse a che, trovandosi forze armate tedesche nella città, gli italiani le rispettassero. Al contrario, ogni atto di ostilità contro quelle forze costituiva una partecipazione alla guerra a fianco delle Nazioni Unite, in attuazione della collaborazione italiana. Ogni attacco contro i tedeschi, in qualsiasi parte del territorio nazionale, rispondeva agli incitamenti impartiti dal governo legittimo e alle finalità politiche e militari da esso perseguite in unità d'intenti con le forze alleate e costituiva quindi un atto di guerra riferibile allo stesso governo. ^(pag. 21-22) Quindi se anche, per mera ipotesi di ragione, la dichiarazione del 31 luglio 1943 fosse stata accettata dalle Nazioni Unite, e fosse esistito così un accordo per considerare Roma come città aperta, l'atto in esame non sarebbe stato in contrasto con quell'accordo, perché la situazione

E' veramente sintomatica la capacità,
ai limiti dell'ingenuo e del banale,
degli oppositori che insistono sul carattere
estraneo dell' legislazione italiana
necessariamente successiva alla caduta
del fascismo (D.L. 12. 4. 1945 n. 194)

che definisce azioni di guerra
gli atti di sabotaggio, le registrazioni
o ogni altra operazione compilata
da patrioti per la necessità di lotta
contro i tedeschi e i fascisti nei
periodi d'occupazione nemica)

D.L. 6. 9. 1946 n. 96
D.L. 17. XI. 1945 n. 710 Annunziata

Con questa insistenza si propone di esaminare
il fatto di via Rapelli nell'attico abitato,
dello stato fascista dell' Repubblica di Salò
e secondo l'attico degli occupanti tedeschi,
attribuendo i crimini al CPH di guerra dell' ipotesi

medaglia a Ferruccio Calamanchi
e a Rozario Bentivegna

per l'azione di guerra
del 23 marzo 1946

100
100
100